



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE

**CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI
COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
TERMICI NEL COMUNE DI GENOVA**

INDICE

- Art. 1 – Obiettivi del servizio di controllo degli impianti termici
- Art. 2 – Oggetto dell'affidamento
- Art. 3 – Importo a base di gara
- Art. 4 – Durata dell'affidamento
- Art. 5 – Tariffe delle ispezioni e contributi
- Art. 6 – Oneri ed obblighi a carico dell'impresa aggiudicataria del servizio
- Art. 7 – Attività ed oneri a carico del Comune di Genova
- Art. 8 – Predisposizione programma delle ispezioni
- Art. 9 – Obbligo di preavviso all' utente
- Art. 10 – Effettuazione delle ispezioni
- Art. 11 – Aggiornamento dell'archivio impianti
- Art. 12 – Strumentazione ed apparecchiature
- Art. 13 – Obbligo di assorbimento del personale
- Art. 14 – Personale addetto al servizio
- Art. 15 – Sicurezza - Norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto
- Art. 16 – Responsabile di contratto
- Art. 17 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
- Art. 18 – Reperibilità
- Art. 19 – Variazione del servizio di controllo
- Art. 20 – Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti
- Art. 21 – Responsabilità - Assicurazioni per danni a terzi
- Art. 22 - Presa d' atto delle circostanze e della natura del servizio
- Art. 23 – Esecuzione del servizio
- Art. 24 – Subappalto
- Art. 25 – Pagamenti
- Art. 26 – Revisione del corrispettivo contrattuale
- Art. 27 – Cauzione definitiva
- Art. 28 – Penali
- Art. 29 – Risoluzione del contratto
- Art. 30 – Divieto di cessione del contratto
- Art. 31 – Continuità del servizio in caso di controversie
- Art. 32 – Controversie
- Art. 33 - Proprietà dei dati relativi ai controlli e riservatezza
- Art. 34 - Sciopero del personale
- Art. 35 - Disposizioni varie

ART. 1 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

Il Comune di Genova con l'affidamento del servizio di controllo degli impianti termici si propone di proseguire nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge n. 10/91, dal D.P.R. n. 412/93, dal D.P.R. 551/99, dal D. Lgs. 192/05 come modificato dal D. Lgs. 311/06, dal D.lgs 152/06, dal D.P.R. 74/2013 e dal Regolamento Regionale n. 1/2018, integrato dal Regolamento Regionale n. 5/2019.

Nello specifico si pone l'obiettivo di affidare l'organizzazione e la gestione di un processo globale e unitario nei suoi diversi aspetti di carattere operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo, che garantisca la qualità del servizio e migliori lo stato di efficienza degli impianti termici nel territorio comunale.

Il presente affidamento rientra nell'elenco di cui all'allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per il controllo degli impianti termici del Comune di Genova e le attività di verifica da compiere a partire dai verbali emessi in caso di assenza del responsabile alla visita ispettiva programmata e debitamente comunicata, ai sensi delle vigenti leggi e secondo le modalità di cui al successivo art. 3 del presente capitolato.

Il servizio sarà svolto in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento. L'Appaltatore s'impegna ad osservare eventuali disposizioni successivamente emanate per la disciplina delle attività contrattuali, ad integrazione e/o modifica delle norme e regolamenti sopra citati.

Ai fini del presente documento si applicano le definizioni contenute nella normativa vigente in materia, articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 192/05 (modificato dall'art. 2 comma 1 della L. 90/2013) e dall'allegato A del D. Lgs 192/05 (modificato dall'allegato A del Decreto del 22/11/2012) e dal Regolamento Regionale n. 1/2018, integrato dal Regolamento Regionale n. 5/2019.

ART. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo a base di gara, ammonta a Euro 2.990.000,00 stimati ai soli fini dell'aggiudicazione, al netto dell'IVA. Gli oneri della sicurezza da interferenze sono pari a zero.

L'importo contrattuale è da intendersi interamente a misura sulla base dei prezzi unitari posti a base di gara di seguito indicati.

ispezioni impianti <100 kW	€ 77,00
ispezioni impianti =>100 kW < 350 kW	€ 180,00
ispezioni impianti => 350 kW	€ 205,00
rilievo temperatura	€ 60,00

Gli importi sono da intendersi al netto di IVA.

OPZIONE DI PROSECUZIONE per ulteriori 12 mesi € 1.196.000,00

Il numero presunto degli impianti presenti nel territorio del Comune di Genova è il seguente:

- Impianti con potenzialità minore o uguale a 35 kW n. 138.000
- Impianto con potenzialità superiore a 35 kW n. 5.359
- Impianto "a freddo" con potenzialità superiore a 12 kW n. 2.592

In conformità di quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento Regionale n.1 del 21/02/2018 e ss.mm., sono soggetti a controllo di efficienza energetica gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.

Le operazioni di cui sopra sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica e secondo le scadenze riportati nella tabella dell'allegato H del regolamento regionale n.1 del 21/02/2018 e ss.mm. (Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto) e deve essere eseguito in occasione di uno degli interventi di controllo e manutenzione di cui all'art. 17 del citato Regolamento Regionale.

ART. 4 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento del presente servizio è fissato in **due anni e sei mesi**, a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione della prestazione e presumibilmente dal 01/07/2022 al 31/12/2024.

La Civica Amministrazione si riserva l'opzione di prosecuzione dell'affidamento del servizio sino ad un massimo di 12 mesi, alle stesse condizioni di cui al contratto iniziale fatta salva l'applicazione dell'art.106 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, legge 208/2015 (legge di stabilità).

Tale facoltà potrà essere esercitata previa formale comunicazione.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

ART. 5 – TARIFFE DELLE ISPEZIONI E CONTRIBUTI

Le tariffe delle ispezioni con addebito sono stabilite dall'allegato N del Regolamento Regionale n. 1/2018 integrato con il Regolamento Regionale n. 5/2019, in funzione del tipo di impianto e per fasce di potenza.

Gli importi dei contributi, a copertura dei costi di gestione del catasto, (c.d. "bollini") da corrispondere in occasione dell'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica, sono stabiliti dall'art. 19 comma 2 Regolamento Regionale n. 1/2018 integrato con il Regolamento Regionale n. 5/2019, diversificati per fasce di potenza termica utile nominale dell'impianto.

Gli importi non sono comprensivi di IVA.

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO

L'affidatario è tenuto:

- a) a mettere a disposizione tecnici qualificati, in particolare:
- Almeno n. 6 ispettori che dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 **del Regolamento del Comune di Genova per l'esecuzione del controllo di rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici** approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 21.02.2000 e s.m.i. Gli ispettori dovranno svolgere tutte le attività necessarie al controllo di rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nonché ai controlli tecnico documentali sui rapporti di controllo di efficienza energetica.
 - Un referente a cui affidare la responsabilità del servizio;
- b) all'effettuazione delle seguenti ispezioni sugli impianti con tecnici qualificati, secondo i criteri di cui all'art. 20 comma 2 del Regolamento Regionale n. 5/2019, per ogni anno (inteso composto di 12 mesi) di affidamento, alla verbalizzazione dei rilievi eseguiti e all'inserimento nel software gestionale AGIT o nel software gestionale che dovrà rispettare i requisiti indicati nell'allegato D e nel catasto regionale (CAITEL) suddivisi a seconda della fascia di potenza degli impianti:
- sugli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
 - ogni anno, sul 5% degli impianti con sottosistemi di generatori a fiamma alimentati a gas, metano o gpl, o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e non maggiore di 100kW, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW e non maggiore di 100kW, con anzianità superiore a 15 anni;
 - ogni anno, sul 2% degli impianti di cui alla riga precedente, con anzianità inferiore a 15 anni;
 - ogni due anni, sul 100% degli impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
 - ogni quattro anni, sul 100% degli impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW;
 - ogni quattro anni, sul 100% degli impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 kW e 100 kW;
 - ogni quattro anni, sul 100% degli impianti di micro-cogenerazione e cogenerazione di qualunque potenza elettrica;
 - numero di ispezioni come da allegato 2 – attività gestione assenti;
- c) all'effettuazione delle ispezioni aggiuntive a quelle previste al punto precedente, espressamente richiesti dalla stazione appaltante;
- d) ad inviare lettere raccomandate/PEC ai cittadini per la comunicazione relativa alla visita a domicilio per l'effettuazione dell'ispezione;
- e) ad aggiornare il catasto degli impianti termici;
- f) a censire il risultato delle ispezioni con formazione degli elenchi degli utenti che non hanno consentito il controllo del proprio impianto;
- g) all'effettuazione delle verifiche da compiere a partire dai verbali emessi in caso di assenza del responsabile alla visita ispettiva programmata e debitamente comunicata di cui al punto precedente che, in sintesi, riguardano:

- 1) l'esistenza del rapporto di efficienza energetica sul sistema informatico regionale a tal scopo utilizzato (CAITEL), con contestuale bonifica su CAITEL, ove necessario, dei dati risultanti dal software gestionale utilizzato dal comune (AGIT o altro) e reciproco riallineamento ("riconciliazione") del codice AGIT su CAITEL e del codice CAITEL su AGIT;
 - 2) la classificazione degli impianti, risultanti dalla verifica di cui al punto 1), mediante due elenchi da redigersi in base all'analisi delle indicazioni di compiuta giacenza del preavviso di ispezione, di ricezione della cartolina di ritorno in tempo utile, nonché in base ad eventuali note supplementari registrate da Multiservice S.p.A. (Ufficio Interfaccia) e riportate nel software gestionale utilizzato dal comune;
 - 3) la verifica – preventiva rispetto ad ulteriori comunicazioni – della residenza dei soggetti responsabili di impianti, che siano precedentemente risultati "assenti";
- h) all'effettuazione delle ispezioni sugli impianti la cui prima ispezione non è stata eseguita per assenza del responsabile con le modalità riportate sull'allegato 2 quale parte integrante del presente capitolato;
 - i) ad elaborare l'elenco dei soggetti inadempienti;
 - j) all'invio della lettera raccomandata di sollecito nei casi in cui non siano state risolte le inidoneità riscontrate nei tempi indicati;
 - k) a gestire le proroghe richieste dai responsabili degli impianti per l'esecuzione dei lavori di adeguamento;
 - l) al controllo, in occasione dell'espletamento dell'ispezione, dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuale dei consumi in tutti i condomini esistenti serviti da impianti centralizzati di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria;
 - m) al controllo, in occasione dell'espletamento dell'ispezione, dell'ottemperanza agli adempimenti previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. per gli impianti termici civili obbligati;
 - n) all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 17 comma 3 del Regolamento Regionale n.1/2018 e s.m.i.;
 - o) ai controlli di accertamento delle seguenti tipologie di situazioni in materia di sicurezza ai sensi del D.M. 37/08;
 - le segnalazioni di presunte irregolarità che sono pervenute nel corso di ogni anno di durata del contratto 30 segnalazioni/anno;
 - le dichiarazioni di conformità relative a impianti termici che vengono depositate annualmente presso l'ufficio (45 verifiche/anno);
 - gli impianti che figurano nell'elenco che annualmente il distributore di gas invia al Comune ai sensi dell'art. 11.5 della Delibera n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (20 verifiche/anno);
 - p) allo svolgimento dell'attività di consulenza tecnica per operatori del settore e informazione all'utenza nonché di supporto al personale dell'Ufficio Controllo Impianti Termici da svolgere presso la sede della Direzione Ambiente, in Genova – Via di Francia 1 secondo orari di presenza da concordare con il suddetto Ufficio in funzione delle esigenze operative del servizio;

- q) alla comunicazione di tutti gli elementi necessari all'aggiornamento del sito internet del Comune di Genova con le informazioni circa l'espletamento del servizio, l'effettuazione delle ispezioni, la modalità di consegna dei rapporti di controllo di efficienza energetica, eventuali FAQ e ogni altra informazione utile agli utenti e gli operatori del settore;
- r) a trasmettere al Comune di Genova, con cadenza trimestrale, una relazione dettagliata, su supporto informatico, delle attività svolte, come da allegato D;
- s) a costituire sul territorio del Comune di Genova una sede di lavoro dotata di uno sportello unico, aperta almeno 20 ore a settimana con un giorno di apertura pomeridiano, funzionale al disbrigo delle pratiche, alla raccolta documentazione, al relativo aggiornamento informatico e alle relative informazioni attinenti al servizio;
- t) a istituire un numero Verde per le informazioni relative allo svolgimento del servizio affidato;
- u) ad assumere a tempo indeterminato il personale già alle dipendenze dell'attuale soggetto che svolge il servizio per conto del Comune di Genova, nel numero e nella qualifica compatibili con la propria organizzazione di impresa;
- v) a fornire i necessari materiali di consumo e ricambio per l'esecuzione del servizio;
- w) alla gestione a proprie spese delle controversie, con obbligo di riferire periodicamente agli uffici;
- x) ogni altro onere necessario al corretto espletamento del servizio;
- y) è compreso nel servizio la stipula di un contratto di manutenzione del software che preveda anche la possibilità di effettuare modifiche al software necessarie alla risoluzione di bugs, adeguamenti normativi, rispetto alle normative di privacy e sicurezza (AGID) e migliore funzionamento dello stesso. Le eventuali evolutive richieste dal Comune di Genova saranno concordate previa valutazione della miglior offerta;
- z) la società potrà offrire l'utilizzo di un software con caratteristiche funzionali equivalenti o migliorative al prodotto di proprietà dell'Ente (AGIT) che dovrà importare tutti i dati presenti su AGIT ed il Comune di Genova valuterà tale proposta;
 - aa) è compreso nel servizio la fornitura di un helpdesk applicativo agli utenti interni del Comune di Genova;
 - bb) al termine dell'appalto il soggetto aggiudicatario dovrà rilasciare all'Ente i sorgenti delle modifiche del software AGIT e le banche dati aggiornate e documentate; nel caso di offerta di un software alternativo il soggetto aggiudicatario dovrà rilasciare all'Ente le banche dati aggiornate e documentate dello stesso.

ART. 7 - ATTIVITA' ED ONERI A CARICO DEL COMUNE DI GENOVA

Il Comune di Genova si impegna ad eseguire le seguenti attività:

- a) conferimento in uso del software condiviso con la Città Metropolitana di Genova denominato AGIT per la gestione degli impianti termici secondo le necessità evidenziate dall'espletamento del servizio e concordate tra le parti;
- b) l'Ufficio Controllo impianti termici della direzione Ambiente si occuperà dell'adozione di provvedimenti amministrativi conseguenti ai controlli eseguiti dall'affidatario a seguito di non ottemperanza alle prescrizioni indicate sul verbale; l'Ufficio Certificazioni

impiantistiche si occuperà dell'emissione di tutti gli atti correlati con le verifiche effettuate ai sensi del D.M. 37;

- c) recepimento verbale di ispezione ai fini della determinazione della sanzione e iter sanzionatorio conseguente;
- d) acquisizione dell'importo della tariffa dovuta per le ispezioni con addebito e dell'importo dei contributi dovuti in occasione dell'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica (bollini);
- e) recupero crediti.

Tutte le attività necessarie al corretto espletamento del servizio oggetto dell'affidamento che non sono espressamente indicate, saranno a carico dell'affidatario.

ART. 8 – PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELLE ISPEZIONI

Il programma dei controlli sarà concordato tra i responsabili di contratto e di servizio dell'attività di controllo degli impianti termici.

L'appaltatore dovrà preventivamente inviare con mezzo da concordarsi, per l'approvazione del Responsabile della Direzione Ambiente o suo delegato, il programma di effettuazione dei controlli.

Indicativamente, la tempistica da rispettare nello svolgimento del servizio, e quindi da considerare in sede di redazione dell'offerta tecnica-economica, è la seguente:

nel corso di ogni anno:

- dal 15/4 al 15/11: ispezioni su impianti con potenzialità minore di 100 kW;
- dal 15/11 al 15/4: ispezioni su impianti con potenzialità maggiore e minore di 100 kW
- durante tutto l'anno: ispezioni su impianti di condizionamento estivo/invernale.

Eventuali variazioni dei tempi di attuazione del servizio riportati nel cronoprogramma di cui sopra dovranno essere esplicitate nel progetto di gestione del servizio ed approvate dal Comune di Genova.

L'appaltatore dovrà provvedere all'effettuazione delle ispezioni secondo le seguenti priorità:

- a) impianti segnalati dal Comune;
- b) impianti da cui non sia pervenuta alcun rapporto di controllo di efficienza energetica;
- c) impianti per i quali in fase di accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica siano emersi elementi di criticità;
- d) impianti sui quali siano state riscontrate anomalie nel corso di una precedente visita di controllo e che non risultino essere stati adeguati;
- e) impianti installati da oltre 15 anni;
- f) impianti per i quali sia giunta al Comune una segnalazione o denuncia da parte dei cittadini.

Per questi ultimi impianti l'Appaltatore è tenuto ad effettuare una visita di controllo entro due mesi al massimo dalla richiesta del Comune.

ART. 9 - OBBLIGO DI PREAVVISO ALL'UTENTE

Gli utenti saranno informati, a cura dell'affidatario, circa i tempi e le modalità per l'esecuzione delle ispezioni per mezzo di raccomandata A.R. o, ove possibile, mediante posta elettronica certificata, (il cui schema sarà concordato con il Comune di Genova) che sarà trasmessa almeno 30 giorni prima dell'effettuazione della verifica e dovrà recare data e orario (prevedendo una fascia oraria di non più di un'ora) della verifica, nonché l'eventuale importo degli oneri da versare.

L'affidatario del servizio dovrà servirsi tassativamente ed unicamente del circuito postale gestito da Poste italiane S.p.A. per il recapito delle lettere di comunicazione all'utenza e per il successivo ritiro in caso di mancata consegna diretta.

L'affidatario del servizio si deve impegnare a differire la data programmata per la verifica, qualora l'Utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione telefonica.

In ogni caso, su richiesta del Comune di Genova, deve essere garantita la disponibilità ad effettuare ispezioni urgenti e non programmate, nei limiti dell'importo complessivo contrattuale.

L'appaltatore dovrà costituire e mantenere presso di sé, per la durata dell'appalto, un archivio delle lettere inviate contenente le relative ricevute di ritorno.

Tutti gli oneri relativi all'invio delle lettere di avviso di controllo sono posti a carico dell'appaltatore.

ART. 10 – EFFETTUAZIONE DELLE ISPEZIONI

Il personale incaricato del servizio di verifica dovrà effettuare le ispezioni in presenza del responsabile dell'esercizio e della manutenzione o di persona da lui delegata o comunque indicata.

Dette operazioni, finalizzate ad accertare l'effettivo stato di esercizio e di manutenzione dell'impianto termico, saranno articolate nei modi e nei termini previsti dalle norme vigenti in materia.

Il verificatore procederà ad effettuare i controlli su tutti i generatori a servizio dell'impianto, compilando, al termine delle operazioni di controllo, un apposito verbale di visita di controllo per ciascuno dei generatori.

Al termine delle operazioni di ispezione il personale incaricato provvederà a redigere e sottoscrivere, in tre copie, il verbale di visita di controllo su apposito modulo conforme all'allegato L Regolamento Regionale n.1/2018 e sue s.m.i., rilasciandone copia al responsabile dell'impianto o suo delegato.

Il personale incaricato provvederà a riconsegnare le rimanenti due copie al responsabile del contratto. Il responsabile del contratto provvederà a sottoscrivere le copie onde attestare la validità dei dati tecnici riportati ovvero per avallare i motivi di mancata effettuazione delle misure.

Sul verbale dovrà essere chiaramente indicato l'importo totale della spesa, dovuto per la visita di controllo (comprensivo di eventuali aggravii) ovvero, verificandosi il caso, dovrà essere chiaramente indicata la gratuità della visita di controllo.

Gli estremi della visita di controllo e/o i risultati delle verifiche effettuate dovranno essere trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto di impianto per la climatizzazione (allegato I al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014) e sarà posto in calce timbro e firma del verificatore.

Entro i due giorni lavorativi successivi alla verifica tutti i dati riportati nel relativo verbale ed contestuale pdf, nonché le risultanze di tutte le verifiche effettuate, dovranno essere inseriti nel catasto regionale degli Impianti Termici appositamente istituito dalla Regione Liguria; fino alla piena operatività del predetto catasto gli stessi dati dovranno essere inseriti nel database di gestione dati degli impianti termici in uso dal Comune di Genova; contestualmente all'inserimento l'appaltatore dovrà modificare, ove necessario, i dati relativi all'ubicazione dell'impianto, al responsabile e/o al proprietario dello stesso.

Nel caso che all'atto del controllo vengano riscontrate una o più non conformità alle vigenti normative in materia di impianti termici o situazioni di possibile pericolo, dovranno essere seguite le procedure di cui all'art. 23 Regolamento Regionale n.1/2018 e sue s.m.i.,

Qualora l'ispezione, debitamente concordata, non possa essere effettuata nella data stabilita per cause imputabili al Responsabile dell'impianto, saranno applicate le disposizioni di cui all'art 20 comma 14 del Regolamento Regionale n.1/2018 e sue s.m.i.,

Nessun compenso verrà corrisposto in caso di mancata effettuazione dell'ispezione.

I verbali di visita di controllo dovranno essere consegnati al Comune di Genova con cadenza mensile ed entro i primi dieci giorni solari del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le visite di controllo.

I modelli dei verbali dovranno essere stampati a cura e con onere di spesa a carico dell'appaltatore su carta chimica auto ricalcante ed in tre copie di colori diversi da concordare con il Comune.

ART. 11 - AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO IMPIANTI

Al fine di poter svolgere correttamente le operazioni di cui al presente capitolato, l'affidatario usufruirà, unitamente al catasto regionale impianti termici, nel caso non utilizzi un software gestionale di cui all'art. 6 lettera Z, del software denominato AGIT condiviso dal Comune di Genova con la Città Metropolitana di Genova in virtù del protocollo di intesa approvato con D.G.C. n. 933 del 5.10.06, le cui specifiche sono contenute nell'Allegato 2 del presente Capitolato Speciale; l'affidatario dovrà rilasciare una liberatoria nella quale si impegna al corretto uso del programma stesso.

L'affidatario si impegna ad aggiornare la banca dati con cura e scrupolosità inserendo tutte le informazioni richieste nelle schede della banca dati, in accordo alle procedure e al flusso di lavoro dell'ufficio impianti termici e secondo le priorità indicate dall'ufficio stesso.

I dati contenuti nel software utilizzato per la gestione degli impianti termici rimangono di proprietà esclusiva del Comune di Genova anche in relazioni ad eventuali migliorie apportate allo stesso durante l'esecuzione del servizio.

L'affidatario del servizio è responsabile dell'archivio digitale/cartaceo degli impianti soggetti ai controlli, ai sensi e per gli effetti della L. 10/91, del D.P.R. 412/93, del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., del DPR 74/2013 e del Regolamento Regionale n.1/2018, ubicati nell'ambito territoriale del Comune di Genova oggetto dell'affidamento e reperiti, a cura dello stesso affidatario del servizio, da fonti previste e consentite dalle leggi vigenti.

Ogni adeguamento, modifica, o potenziamento e comunque quant'altro dovesse rendersi necessario dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Genova e sarà a completo carico della ditta affidataria.

L'affidatario è responsabile del trattamento dei dati contenuti nel software utilizzato, dati che rimangono di esclusiva proprietà del Comune di Genova.

Alla scadenza dell'appalto, anche anticipata, l'affidatario consegnerà all'Amministrazione Comunale tutti i supporti informatici e cartacei contenenti i dati raccolti (la riconsegna dei dati deve avvenire attraverso un formato che sia compatibile con i software gestionali in uso dall'ente), senza oneri per il Comune e comunque senza alcun compenso per tale opera; durante il periodo di vigenza dell'affidamento l'Amministrazione Comunale potrà richiedere in qualunque momento la trasmissione di dati e/o documenti inerenti le attività ed i servizi oggetto dell'affidamento.

ART. 12 - STRUMENTAZIONE E APPARECCHIATURE

La prova del rendimento di combustione per i generatori di calore deve essere eseguita secondo le modalità e con la strumentazione riportata nella norma UNI 10389, come prescritto dal D.P.R. 412/93 modificato e integrato dal D.P.R. 551/99 e successive modifiche e/o aggiornamenti.

La verifica di rendimento dei generatori di calore deve essere effettuata anche facendo riferimento a quanto previsto dalle vigenti norme tecniche e da ogni altra norma ad esse riconducibili.

La strumentazione utilizzata deve essere opportunamente tarata e mantenuta in perfetto funzionamento; in ogni caso il concessionario non è esonerato dalle responsabilità conseguenti a difetti o a cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse. L'affidatario dovrà sostituire le apparecchiature difettose o non rispondenti allo scopo.

Sono a carico dell'affidatario le spese occorrenti all'acquisto delle apparecchiature di misurazione, nonché di ogni altro materiale, mezzo ed attrezzatura necessari per la corretta esecuzione del servizio. Le apparecchiature utilizzate per la effettuazione delle verifiche dovranno essere

sottoposte periodicamente, a cura dell'affidatario, a taratura eseguita da un laboratorio ufficialmente autorizzato allo scopo ed in grado di rilasciare idonea certificazione.

La documentazione e i certificati di taratura degli strumenti devono essere messi a disposizione del Comune di Genova entro 15 giorni dall'effettuazione o comunque dalla richiesta.

ART. 13 - OBBLIGO DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2011 nei limiti indicati dalla più recente giurisprudenza amministrativa e al fine di garantire la salvaguardia dell'occupazione, l'aggiudicatario è obbligato a riassorbire gli addetti che operavano per l'appaltatore uscente già affidatario del servizio, di cui all'allegato al presente documento, nel numero e nella qualifica compatibili con la propria organizzazione di impresa.

ART. 14 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'affidatario deve assicurare che il servizio sia sempre svolto esclusivamente con personale proprio o di eventuale ditta subappaltatrice e in possesso dei requisiti tecnico professionali stabiliti dall'art. 3 del Regolamento comunale per l'esecuzione del controllo di rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici.

L'affidatario si obbliga inoltre a adottare procedure che assicurino la formazione continua, teorica e pratica del personale curando l'aggiornamento dello stesso sulle disposizioni legislative e regolamentari afferenti il servizio e su quelle eventualmente emanate in periodi successivi e comunque nel periodo di validità della convenzione.

L'affidatario provvederà a dare comunicazione al Comune di Genova – Direzione Ambiente, dei corsi di formazione/aggiornamento organizzati per il proprio personale e farà partecipare gratuitamente ai suddetti corsi il personale dell'amministrazione comunale fino ad un massimo di 2 unità per corso.

L'affidatario dovrà comunicare al Comune di Genova – Direzione Ambiente, i nominativi del personale impiegato, allegando alla comunicazione copia di valido documento di riconoscimento e copia dei titoli professionali posseduti, provvederà altresì, alla tempestiva comunicazione scritta di ogni eventuale variazione.

ART. 15 – SICUREZZA - NORME DI PREVENZIONE, INFORTUNI, IGIENE DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'analisi svolta al fine di individuare le possibili interferenze, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini ed ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.n. 81/08, da cui discende che il costo della sicurezza per interferenze è pari a zero.

Tuttavia, nel rispetto del principio di Cooperazione e Coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del Responsabile del Procedimento analizzare la presenza possibile di interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del D.U.V.R.I.

Il Comune di Genova considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario: tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro sono pertanto a carico della ditta aggiudicataria, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizione di sicurezza ottimali. In particolare deve porre in essere nei confronti dei propri

dipendenti e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale e a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

La ditta aggiudicataria dovrà predisporre un Piano di Sicurezza afferente l'esercizio dell'attività svolta. Tale documento dovrà essere consegnato alla Civica Amministrazione prima della stipula del contratto.

ART. 16 - RESPONSABILE DI CONTRATTO

L'affidatario s'impegna a designare, a totale suo carico, una persona responsabile del Contratto espressamente a ciò delegata, il cui nominativo sarà notificato all'Amministrazione Comunale all'atto della firma del contratto.

Tra i compiti affidatigli, a titolo meramente esemplificativo, rientrano tra l'altro i seguenti:

a) organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente Capitolato ed alle eventuali modifiche concordate col Responsabile della Direzione Ambiente o suo delegato;

b) curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione del servizio e per la loro attuazione in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano eseguite; per le suddette funzioni dovrà, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. A tal fine, nell'ambito del piano di sicurezza ed igiene del lavoro predisposto dall'affidatario in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ne attua le prescrizioni relative al servizio in oggetto, e sorveglia che vengano scrupolosamente rispettate; in caso di accertate difformità del piano, tali da costituire fonti di pericolo, è tenuto a disporre la sospensione parziale o totale dei controlli ed a proporre gli adeguamenti necessari al piano stesso;

c) provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio, alla disciplina del personale (in particolare nei confronti degli utenti durante l'esecuzione delle verifiche) e al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere.

ART.17 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio ed il regolare adempimento delle prestazioni dell'affidatario saranno seguiti e controllati dal Direttore dell'esecuzione del Contratto della Direzione Ambiente o suo delegato.

La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'affidatario possa eccepire alcunché, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

L'affidatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

I controlli da parte del Comune di Genova e le eventuali prescrizioni dettate dal Direttore dell'esecuzione del Contratto della Direzione Ambiente non sollevano l'affidatario dalle proprie

responsabilità per il mancato rispetto degli impegni contrattuali oltre che delle leggi e normative vigenti.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente Capitolato nonché alle modalità di svolgimento/ alle migliori offerte in sede di gara o al successivo Contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui all'art. 28.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART.18 - REPERIBILITA'

L'affidatario dovrà garantire la reperibilità del Responsabile del contratto o di suoi delegati dotandoli di telefono cellulare in modo tale che siano contattabili in qualsiasi momento e per tutta la durata dell'affidamento.

ART.19 - VARIAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO

L'affidatario non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi assunti.

Ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Responsabile della Direzione Ambiente o suo delegato e che questi gli abbiano ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura del servizio e le prestazioni comprese nel capitolato.

In particolare i dati relativi al numero degli impianti termici nel Comune di Genova riportati all' art. 6 del presente Capitolato debbono intendersi puramente indicativi, non vincolanti e suscettibili, nel corso dell'espletamento del servizio, di variazioni in aumento o in diminuzione, senza che per questo l'affidatario possa avanzare alcuna richiesta di revisione dei patti e delle condizioni contrattuali.

ART. 20 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI

L'affidatario dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.

L'affidatario si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.

Essa si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici

L'affidatario dovrà eseguire i lavori, i servizi e le prestazioni contrattualmente affidati nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo a quelle relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro, a quelle antinfortunistiche e sulla salute.

La Ditta è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto

L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'impresa aggiudicataria è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'affidatario è unico responsabile per tutti gli operatori dallo stesso impiegati.

La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici degli operatori dipendenti e/o del personale con incarico professionale potrà essere richiesta alla Ditta in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento dal Comune di Genova; copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dalle quali si possa dimostrare l'ottemperanza dello stesso alle obbligazioni previste dalla vigente legislazione potrà essere richiesta dalla Direzione Ambiente.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONI PER DANNI A TERZI

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della Civica Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei propri dipendenti o comunque addetti all'esecuzione del contratto.

Ogni conseguente responsabilità che derivasse alla Civica Amministrazione o a terzi, cose o persone, si intenderà pertanto senza riserve od eccezioni a totale carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario è tenuto a mantenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

A tale scopo l'impresa aggiudicataria, prima di dare corso all'esecuzione del contratto dovrà dare dimostrazione di essere provvista di un'adeguata polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso con un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00

La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia alla Direzione Ambiente.

ART. 22 - PRESA D'ATTO DELLE CIRCOSTANZE E DELLA NATURA DEL SERVIZIO

L'affidatario riconosce che l'offerta presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere il servizio.

L'affidatario dichiara di aver preso atto della natura del servizio, dell'estensione del territorio comunale sul quale dovranno essere eseguite le verifiche, delle problematiche e delle circostanze specifiche connesse con l'espletamento del servizio nella sua complessa articolazione.

Con l'offerta formulata l'affidatario assume inoltre interamente su di sé, esentandone il Committente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse con l'espletamento del servizio conferito.

L'affidatario non potrà quindi eccepire durante l'espletamento del servizio la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Per tutte le ragioni espresse l'affidatario è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l'offerta tecnica-economica con piena ed esclusiva responsabilità.

ART. 23 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'affidatario si impegna ad eseguire le operazioni connesse al servizio secondo le norme della buona tecnica e, comunque, a regola d'arte. Il servizio sarà espletato così come previsto dal DPR 412/93 e successive modifiche, dal D. Lgs. 192/05 e s.m.i., dal DPR 74/2013 e dal Regolamento Regionale n. 1/2018 vigenti in materia.

L'aggiudicatario dovrà conformare la propria attività alle eventuali variazioni normative che dovessero intervenire nel corso di svolgimento del servizio.

I tecnici verificatori dovranno esibire, prima dell'inizio delle operazioni di verifica, il tesserino di riconoscimento.

Il personale addetto alle verifiche dovrà essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni e chiarimenti formulate dal responsabile dell'impianto soggetto a verifica purché strettamente inerenti il servizio; non potrà dare alcuna informazione, sotto alcuna forma, avente rilevanza o comunque riconducibile ad aspetti di interesse commerciale.

L'affidatario sotto la propria responsabilità, si deve impegnare affinché il proprio personale indicato per l'esecuzione del servizio mantenga un contegno riguroso e corretto osservando norme comportamentali consone al compito assegnato e ciò anche a tutela del Comune di Genova.

ART. 24 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dal presente articolo nel rispetto delle normative vigenti in materia. L'impresa partecipante deve dichiarare nell'offerta la parte di prestazione che intenda eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti all'art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti, l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:

- copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice non superi il limite indicato dall'articolo 105 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto e qualora individuati dovrà essere evidenziato l'importo inerente agli oneri della sicurezza nonché i costi delle misure adottate per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle prestazioni sui quali non dovrà praticare alcun ribasso.

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante dell'Impresa subappaltatrice attestante il possesso dei requisiti tecnico professionali congruenti con le prestazioni oggetto del subappalto nonché i dati afferenti all'iscrizione alla CCIAA, posizioni INPS e INAL.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016.

Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni per l'autorizzazione da parte della stazione appaltante. Nel caso di subappalti, di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto d'appalto oppure inferiori a 100.000,00 Euro, decorrono 15 giorni perché la stazione appaltante autorizzi o meno il subappalto.

Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra le motivazioni potrebbe essere compresa l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto.

Le prestazioni (servizi, forniture e lavori) oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte del Comune di Genova ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall'articolo 105 comma 18 del D Lgs. n. 50/2016, senza che l'Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità. Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Impresa appaltatrice, convenendo altresì le parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni delle prestazioni saranno attribuite a negligenza dell'Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione, giustificando invece l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

È fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In difetto la Civica Amministrazione procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del R.U.P. quanto sopra.

In caso di ulteriore inadempimento il Comune procederà alla sospensione degli ulteriori pagamenti a favore dell'appaltatore.

Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario nei confronti del Comune per il complesso degli obblighi previsti dal presente Capitolato

ART. 25 – PAGAMENTI

Nessun importo potrà essere versato dagli utenti direttamente all'Appaltatore e ai suoi incaricati, i quali, a nessun titolo potranno o dovranno riscuotere dette somme.

L'Impresa aggiudicataria emetterà fattura, correttamente intestata a Comune di Genova – Direzione Ambiente, a cadenza trimestrale con l'indicazione dettagliata del servizio prestato. L'importo della fattura sarà determinato sulla base del numero di ispezioni effettuate.

Le fatture saranno pagate entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Si stabilisce sin d'ora che il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'I.A., del rimborso di spese, del pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento della fatturazione di cui sopra e/o incameramento della cauzione.

Il Comune non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs 50/2016 e del D.Lgs 19/04/2017 n. 56, "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 50/2016", sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva

Il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica: in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti; il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. ed il codice IPA che verrà prontamente comunicato dalla stessa Civica Amministrazione. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila EURO, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia Servizi S.p.A

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla regolarità del D.U.R.C. L'irregolarità del D.U.R.C. comporta la sospensione del pagamento delle fatture e l'interruzione della decorrenza dei termini di pagamento. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. L'Impresa aggiudicataria, si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ART. 26 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Ai sensi del disposto dell'art 106 del D.Lgs 50/2016, si procederà, su richiesta dell'aggiudicatario, alla revisione del prezzo, a seguito di apposita istruttoria ed autorizzazione del Responsabile del Procedimento.

ART. 27 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 c.1 del D.Lgs 50/2016 la ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi a essa derivanti dal presente Capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale; nel caso di ribasso di gara superiore al 10% la garanzia richiesta sarà aumentata secondo quanto previsto dallo stesso articolo.

Ai sensi dell'art. 93 c.7 del D.Lgs 50/2016, qualora in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9001, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45011, potrà essere presentata una garanzia d'importo ridotto del 50%, producendo contestualmente copia della certificazione suddetta.

La cauzione definitiva avrà durata pari a quella del relativo contratto con progressivo svincolo nelle modalità previste dall'art. 103 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e potrà essere effettuata mediante:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese autorizzate all'esercizio l'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. o da impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n.209 12/5/1995 e s.m.i. o anche da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva comunque deve permanere nella misura prevista dall'art. 103 c. 5 del D.Lgs 50/2016 sopra richiamato, fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Resta in ogni caso convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte dell'affidatario si procederà senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

ART. 28 – PENALI

L'Amministrazione Comunale effettuerà, mediante il Direttore dell'esecuzione del Contratto, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato Speciale.

La Civica Amministrazione, a tutela del servizio disciplinato dal presente capitolato si riserva di applicare le seguenti penalità:

- in caso di mancata esecuzione del numero di verifiche richiesto ai sensi dell'art. 6 del presente Capitolato, il Comune di Genova applicherà una penale pari a euro 200,00 per ogni verifica non effettuata

- in caso di ritardata trasmissione del report trimestrale di cui all'art. 6 lett. r): euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;

- in caso di assenza del personale dell'appaltatore nei giorni concordati, presso l'Ufficio Controllo Impianti Termici: euro 100,00 per ogni ora di assenza.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'impresa avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre il termine di dieci giorni decorrente dalla data del ricevimento della contestazione stessa. Se entro tale termine, l'Impresa non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora la stessa non fosse ritenuta accoglibile, la Stazione Appaltante applicherà le penali previste.

La SA, si riserva, altresì, la facoltà di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati nel presente articolo, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 300,00 ed un massimo di euro 3.000,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'impresa.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10 per cento del valore del servizio; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà escusso dalla cauzione definitiva oppure verrà detratto dal pagamento della fattura emessa.

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di difformità del servizio rispetto al presente Capitolato, il Direttore dell'esecuzione del Contratto della Direzione Ambiente contesterà l'inadempimento all'aggiudicatario con PEC, assegnando un termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari a ripristinare gli adempimenti contrattualmente previsti. In caso di inadempienze ripetute, gravi irregolarità o a fronte di situazioni critiche, che dovessero nascere a seguito delle inadempienze commesse dal Soggetto aggiudicatario, è fatta salva la facoltà della Civica Amministrazione di addivenire in qualsiasi momento alla risoluzione della convenzione in danno al Soggetto aggiudicatario.

La Civica Amministrazione si riserva in ogni caso di procedere d'ufficio a sanare i disservizi riscontrati, imputando ogni maggior onere sostenuto al Soggetto aggiudicatario del servizio.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto la convenzione ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del gestore, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'affidatario nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010; l'appaltatore, il subappaltatore o il

subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga, per quanto applicabile anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza nonché, per quanto compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016), servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggio e vitto delle maestranze.

g) In ogni altro caso previsto dalla convenzione di servizio sottoscritta in data 12 aprile 2019 tra il Comune di Genova ed i soggetti aderenti alla Stazione Unica Appaltante del Comune (cronologico n.119) in esecuzione della convenzione sottoscritta - tra gli altri - dal Comune di Genova e la Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente la convenzione sarà risolta di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione della convenzione non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:

- 1) applicazioni delle penali previste al precedente articolo per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- 2) dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali.
- 3) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Comune all'impresa appaltatrice per porre fine all'inadempimento;
- 4) interruzione non motivata del servizio;
- 5) gravi difformità nella realizzazione del servizio in relazione a quanto offerto in sede di gara.

In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del Fornitore.

In caso di decadenza dalla concessione, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART. 30- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART. 31- CONTINUITA' DEL SERVIZIO IN CASO DI CONTROVERSIE

In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del servizio, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, l'affidatario non avrà diritto di sospendere il servizio, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute ma potrà formulare espressa riserva per iscritto al Direttore dell'esecuzione del Contratto della Direzione Ambiente.

L'affidatario, fatte valere le proprie ragioni e riserve durante il corso dell'espletamento del servizio nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni ricevute, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio appaltato o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possono derivare al Committente.

ART. 32 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 33 - PROPRIETA' DEI DATI RELATIVI AI CONTROLLI E RISERVATEZZA

L'affidatario dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti e le informazioni di cui verrà in possesso.

Tutti i documenti, dichiarazioni analisi fumi, verbali di verifica e quant' altro prodotto nell'espletamento del servizio, saranno di proprietà del committente che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.

L'affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione e documento.

L'affidatario potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Committente, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza sui documenti dell'appalto.

ART. 34 - SCIOPERO DEL PERSONALE

In caso di sciopero l'affidatario dovrà porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del presente Capitolato.

In ogni caso, lo sciopero deve essere comunicato dall'affidatario alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno sette giorni.

ART. 35 - DISPOSIZIONI DIVERSE

Nel caso in cui i tecnici appartenenti alla Ditta si rechino presso utenti non in possesso di un impianto termico così come definito dalla vigente normativa e pertanto non assoggettabile a verifica, la Ditta non potrà pretendere alcun pagamento per la verifica effettuata.

ALLEGATI

- 01_Regolamento per l'esecuzione del controllo di rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici del Comune di Genova approvato con D.C.C. n. 21 del 21.02.2000 e s.m.i.
- 02_Modalità gestione ispezioni per gli impianti termici il cui responsabile sia risultato assente
- 03_Specifiche SW
- 04_Elenco nominativo personale dedicato del precedente gestore
- 05_Reg. Regionale n. 1 del 28/2/2018 integrato con Reg. Regionale n. 5 del 14/10/2019
- 06_Allegato D contenuti relazione trimestrale
- 07_Software CAITEL – manuali

Regolamento per l'esecuzione del controllo di rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici del Comune di Genova approvato con D.C.C. n. 21 del 21.02.2000 e s.m.i.

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'attività di verifica da effettuarsi circa lo stato di manutenzione e di esercizio, nonché circa il rendimento di combustione degli impianti termici ubicati sul territorio comunale, in attuazione dell'art. 31 della Legge 9.1.1991 n. 10 e dell'art. 11 commi 18-20 del D.P.R. 26.8.1993 n. 412.

Sono soggetti alle operazioni di cui sopra tutti gli impianti termici individuali o centralizzati, destinati alla climatizzazione degli ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria, con esclusione di apparecchi singoli quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari ed impianti inseriti in cicli di processo da attività imprenditoriali.

Non sono soggetti ai controlli di cui al presente Regolamento i generatori di calore alimentati a combustibili solidi e/o combustibili non convenzionali, le cui caratteristiche non rientrino in quelle dei combustibili liquido gassosi comunemente commercializzati.

Art. 2

OBBLIGHI E FACOLTA' DEI RESPONSABILI DI IMPIANTO

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 412/1993, regolamento di attuazione della Legge 10/1991, si intende per soggetto responsabile di un impianto termico:

1) per impianti con potenza nominale inferiore a 35 Kw:

1.1. è responsabile dell'esercizio: a) il proprietario se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato; b) l'occupante a qualunque titolo dell'immobile.

1.2. è responsabile della manutenzione e delle verifiche periodiche: a) il proprietario se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato, qualora ne mantenga in proprio la responsabilità e non la deleghi al terzo manutentore dell'impianto; b) l'occupante a qualunque titolo dell'immobile, qualora ne mantenga in proprio la responsabilità e non la deleghi al terzo manutentore dell'impianto; c) il terzo, se delegato quale responsabile della manutenzione: in tal caso il suo nominativo dovrà essere registrato sul libretto di impianto, sul quale dovrà altresì essere apposta la sua firma per accettazione.

2) Per impianti con potenza nominale superiore od eguale a 35 Kw:

2.2. è responsabile dell'esercizio della manutenzione e delle verifiche periodiche; a) il terzo, se nominato quale gestore e manutentore dell'impianto, il cui nominativo dovrà essere registrato sul libretto di centrale, che dovrà

altresì contenere la sua firma per accettazione; b) l'amministratore, qualora non sia stato incaricato un terzo responsabile; c) i proprietari dell'immobile, qualora non abbiano nominato un amministratore né delegato un terzo responsabile.

I soggetti responsabili di impianto di potenza superiore od eguale a 35 Kw avevano facoltà di trasmettere alla Civica Amministrazione, entro il 31.7.1998, apposita dichiarazione con assunzione di responsabilità attestante il rispetto da parte dell'impianto stesso delle norme vigenti in materia, con particolare riferimento all'ultima verifica effettuata; i soggetti responsabili di impianti con potenza inferiore a 35 Kw hanno la facoltà di trasmettere alla Civica Amministrazione, entro il termine del 31.7.2000, la dichiarazione di cui al comma precedente.

Detti responsabili saranno soggetti a controlli a campione della regolarità delle dichiarazioni, senza alcun onere a loro carico.

I responsabili di impianti che non avranno provveduto ad inviare l'autocertificazione di cui sopra entro i limiti previsti saranno assoggettati al controllo d'ufficio con addebito delle relative spese a loro carico.

Art. 3

REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI DEI VERIFICATORI

Il verificatore di impianti termici deve possedere almeno i requisiti previsti dalla Legge 46/1990 per il responsabile tecnico della Ditta di manutenzione; in particolare deve:

essere in possesso di diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguita presso università statale o legalmente riconosciuta;

ovvero essere in possesso di diploma di scuola superiore conseguito con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 2 comma 1 della predetta Legge presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, od in possesso di abilitazione professionale nel settore specifico, previo un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, o di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di impresa artigiana da parte del titolare, soci o dei familiari;

ovvero essere in possesso di titolo o di attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (o di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci e dei familiari);

ovvero aver prestato attività lavorativa, alle dirette dipendenze di impresa del settore, nel ramo di attività relativa, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione,

di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della Legge 46/1990;

ovvero essere in possesso di conoscenze specifiche nel settore termotecnico derivanti da precedenti prestazioni lavorative per un periodo non inferiore ad anni 1, con esperienza operativa nell'ambito del progetto L.S.U. per un periodo non inferiore a mesi sei nel settore impianti termici dell'ente – ovvero aver superato un corso di riqualificazione professionale della durata di almeno 300 ore del settore specifico, riconosciuto dall'ente;

ovvero essere in possesso di altro titolo che in altro Stato dell'Unione Europea consente di svolgere l'attività di verificatore.

In genere l'incarico di verificatore può venir riconosciuto dall'ente a tutti i soggetti in possesso dell'attestato dei corsi per Verificatori di Impianti Termici tenuti da soggetti legalmente riconosciuti.

L'affidamento dei controlli ai soggetti terzi sopra elencati avverrà in ogni caso nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti al comma 19 art. 11 del D.P.R. 412/1993.

Art. 4

CONTROLLI A CAMPIONE E/O D'UFFICIO: ONERI

I controlli a campione di cui all'art. 2 saranno finanziati mediante versamenti a titolo di rimborso spese corrisposti da tutti i soggetti responsabili di impianto contestualmente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva prevista.

I controlli d'ufficio saranno finanziati mediante versamento a titolo di rimborso spese da parte dei responsabili di impianto che non avranno inviato nei termini previsti la dichiarazione di cui al comma precedente, di una somma, il cui ammontare sarà stabilito con apposito provvedimento della Giunta Comunale, determinata in funzione della potenza dell'impianto installato.

Inoltri controlli potranno essere richiesti dai cittadini per verificare i propri impianti dietro il pagamento dei compensi come da articolo 16 c. 2, senza che da detti controlli possano scaturire sanzioni di alcun tipo. Così pure non potranno essere comminate sanzioni dal momento della richiesta di questo tipo di verifica sino alla sua effettuazione e al periodo concesso nel caso di eventuali riparazioni e/o adeguamenti.

Art. 5

EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

I controlli a campione e/o d'ufficio saranno effettuati previo preavviso da parte del Comune o dell'organo da questo incaricato della verifica, al responsabile dell'impianto, ovvero, in caso di condomini, ai relativi amministratori e/o proprietari dello stabile in cui è ubicato l'impianto: si intende a carico dei suddetti la convocazione dell'eventuale responsabile dell'esercizio e/o manutenzione dell'impianto stesso.

Ai sensi dell'art. 9 comma 7 del D.P.R. 412/1993, nel caso di richiesta da parte dell'utente di verifica dell'impianto termico, al medesimo verrà applicata la tariffa relativa al controllo d'ufficio in base alla potenzialità dell'impianto.

La richiesta di verifica della sola temperatura ambiente dell'unità immobiliare del richiedente comporterà l'applicazione della relativa tariffa, stabilita nell'apposito provvedimento di cui al precedente art. 4.

In sede di verifica dovrà essere reso disponibile il libretto di impianto o di centrale.

Qualora la verifica non potesse essere effettuata per cause imputabili ai soggetti preavvisati, senza che questi nel abbiano data tempestiva comunicazione al soggetto che ha inviato il preavviso, essa verrà reiterata previo ulteriore preavviso ed ai medesimi verrà addebitata una ulteriore somma pari al 50% (cinquanta per cento) del rimborso spese dovuto per il controllo d'ufficio, come previsto dalla apposita deliberazione in materia.

L'esecuzione dei controlli all'interno delle singole unità immobiliare avverrà di norma con il consenso ed in presenza degli occupanti delle stesse e/o di loro rappresentanti all'uopo delegati,

Il personale incaricato dei controlli sarà munito di apposita certificazione della Civica Amministrazione attestante tale qualità.

In caso di opposizione alla effettuazione dei controlli da parte degli occupanti delle dette unità immobiliari e di segnalazioni e/o sospetto di non conformità delle apparecchiature e degli impianti alle norme di sicurezza si inviterà il titolare dell'appartamento dissenziente a consentire l'ispezione, avvertendolo della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 340 c.p. (interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica), cui va incontro ove persista nel rifiuto.

Ove detto titolare persista nel rifiuto verrà provveduto ad inviare apposita segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova.

Art. 6

I CONTROLLI A CAMPIONE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

I controlli a campione sulle autocertificazioni previste dal D.P.R. 412/1993 per la fase transitoria di applicazione della normativa in materia, verranno effettuati mediante la seguente procedura:

invio tramite lettera raccomandata a.r. da parte dell'organo di verifica della comunicazione della data e dell'ora (presumibile) in cui sarà effettuata la visita di controllo da parte dei verificatori, senza onere a carico dell'interessato;

ad avvenuta ricezione dell'avviso in questione e trascorso il tempo indicato per eventuali indicazioni contrarie da parte dell'utente da visitare, effettuazione del sopralluogo e compilazione del "Verbale di visita di controllo" redatto in triplice copia, di cui una sarà rilasciata al termine del sopralluogo stesso al responsabile dell'impianto, che controfirmerà per ricevuta;

ove a seguito della verifica venissero rilevate anomalie dell'impianto, derivanti da cause sia impiantistiche che manutentive, e quindi lo stesso risultasse non a norma rispetto alle disposizioni in materia, verranno prescritte dal verificatore le operazioni manutentive da compiersi e verrà concesso al responsabile dello stesso un lasso di tempo, commisurato direttamente alla complessità dell'intervento da eseguire ed alla pericolosità dell'anomalia riscontrata, per la messa a norma dell'impianto stesso;

ad intervento eseguito il responsabile dell'impianto dovrà presentare all'ufficio competente del Comune nei termini assegnati apposita idonea documentazione, redatta da tecnico abilitato e con assunzione di responsabilità, comprovante l'avvenuta messa a norma dello stesso;

decorsi i termini assegnati senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte del soggetto a ciò obbligato, si procederà ad una nuova ispezione, con onere a totale carico del responsabile dell'impianto di cui sopra, unitamente a personale dell'ufficio comunale competente, munito dei poteri di verbalizzare le inosservanze, ed all'eventuale contestazione al predetto responsabile delle violazioni amministrative previste dall'art. 31 commi 1 e 2 della Legge 9.1.1991 n. 10, tramite il "Verbale di accertamento e contestazione" senza pregiudizio della eventuale richiesta all'Autorità competente della disattivazione dell'impianto stesso;

l'invio della documentazione comprovante la avvenuta messa a norma degli impianti non precluderà comunque all'organo di controllo di effettuare verifiche a campione;

ove possibile la violazione dovrà essere contestata immediatamente al trasgressore quanto alla persona eventualmente obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa: in caso contrario il verbale in questione dovrà essere notificato agli interessati entro novanta giorni dall'accertamento, se residenti nel territorio della Repubblica, ovvero entro trecentosessanta giorni se residenti all'estero.

Art. 7

CONTROLLI D'UFFICIO

Qualora i responsabili degli impianti abbiano omesso la presentazione delle autocertificazioni di cui all'art. 2 e, in ogni caso, conclusa la relativa fase transitoria di cui sopra, il Comune di GENOVA attiverà il controllo d'ufficio, secondo le seguenti modalità:

preavviso della visita di controllo con raccomandata a.r. indicante il giorno e l'ora presunta della visita di controllo, con allegato modulo di c/c postale per il pagamento della tariffa stabilita dall'Amministrazione quale rimborso spese;

compilazione del verbale di visita di cui al precedente art. 6 e verifica dell'avvenuto pagamento della somma di cui sopra;

nel caso in cui il controllo abbia un esito negativo, si procederà come previsto al precedente art. 6.

ove non venisse provveduto da parte del responsabile dell'impianto al versamento della tariffa sopra citata entro il termine indicato, verrà inviato successivamente un ulteriore sollecito di pagamento e se del caso verrà provveduto al recupero della somma dovuta secondo le apposite indicazioni della relativa delibera di approvazione.

Art. 8

OPERAZIONI DI CONTROLLO

Le verifiche di cui all'art. 1 del presente Regolamento verranno effettuate dal soggetto all'uopo incaricato dalla Civica Amministrazione e con le seguenti modalità:

1) verifica che il responsabile dell'impianto o il terzo responsabile conduca l'impianto ed esegua le operazioni di manutenzione ordinaria secondo le norme vigenti e, in caso di eventuali operazioni di manutenzione straordinaria, che sia stata rilasciata dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/1990 compilata in tutte le sue parti e con i riferimenti alle norme UNI e CEI applicabili;

verrà verificato in particolare:

le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico;

la regolarità delle operazioni di manutenzione;

la corretta conservazione, tenuta e compilazione del libretto di centrale e/o di impianto;

che il generatore sottoposto a verifica sia stato predisposto per le verifiche di legge.

Dovrà essere resa disponibile al verificatore la seguente documentazione:

documentazione attestante la sicurezza contro incendi ed esplosioni (per potenze superiori a 100.000 Kcal/h CPI o NOP);

documentazione attestante la conformità alle prescrizioni sulla sicurezza degli apparecchi a pressione (ISPEL);

documentazione attestante la conformità alle prescrizioni sulla prevenzione dell'inquinamento atmosferico (per potenze superiori a 200.000 Kcal/h fotocopia del patentino 2 grado abilitazione conduzione impianti termici);

2) verifica, conformemente a quanto disposto dalla norma UNI 10389 e dal D.P.R. 412/1993, dei seguenti parametri:

tipo di combustibile;

potenza termica del focolare (v. DPR 412/1993 e circolare esplicativa M.I.C.A. n. 823351 dell'11.6.1996);

temperatura dei fumi all'uscita del generatore;

temperatura aria comburente;

percentuale di anidride carbonica nei fumi all'uscita del generatore;

numero di Bacharach indicante la fumosità, nel caso di combustibili liquidi;

percentuale di CO espressa in ppm (parti per milione), nei fumi all'uscita del generatore (il valore rilevato va riportato alla condizione di prodotti della combustione secchi e senz'aria come indicato al punto 6.1 della norma UNI 10389);

percentuale di O₂ nei fumi all'uscita del generatore;

perdita di calore sensibile nei fumi;

rendimento di combustione del generatore.

Verrà inoltre verificato, limitatamente alle parti visibili o comunque controllabili con gli strumenti di usuale dotazione:

stato delle coibentazioni;

stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;

stato dei dispositivi di regolazione e controllo della temperatura del generatore;

sistema di aerazione dei locali in cui è installato il generatore di calore.

Si accerterà inoltre, durante la visita di controllo, nei casi previsti dalla legge, la presenza del cartello indicante i periodi di funzionamento dell'impianto e la zona climatica di appartenenza dello stesso.

Inoltre:

nel caso di impianti con potenzialità maggiore o eguale a 35 KW i risultati delle verifiche verranno trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto di centrale e verranno apposti in calce timbro e firma del verificatore;

nel caso di impianti con potenzialità inferiore a 35 KW verranno solamente apposti sul libretto di impianto timbro e firma del verificatore.

Ove comunque nel corso della verifica si rilevasse la mancanza degli elementi di cui al punto 1), il verificatore non proseguirà oltre nella verifica, procedendo peraltro a redigere il verbale di visita e di contestazione, ed a successivamente informare l'Autorità competente per i provvedimenti del caso.

Di quanto sopra verrà dato atto previa compilazione del verbale di visita che dovrà essere sottoscritto dal verificatore e dal responsabile dell'impianto, o suo delegato, in triplice copia, una delle quali verrà consegnata al responsabile stesso ovvero al suo delegato, che ne curerà la conservazione.

Art. 9

ULTERIORI PRESCRIZIONI DURANTE I CONTROLLI

Qualora nel corso delle verifiche, di cui agli articoli precedenti, si rilevino situazioni di grave pericolosità, il verificatore dovrà ammonire il responsabile dell'impianto in ordine alla pericolosità rilevata ed al rischio per la sicurezza derivante dall'uso dell'impianto stesso, segnalando tempestivamente la situazione all'autorità competente per i provvedimenti del caso: potrà inoltre richiedere in caso di necessità l'intervento dei competenti organi di distribuzione del gas per la eventuale disattivazione dell'impianto.

Inoltre:

nel caso in cui, durante le operazioni di verifica, venisse riscontrata la presenza di uno o più generatori di calore non dichiarati, il verificatore procederà all'accertamento e registrazione sul verbale della visita di controllo; per ciascuno di questi generatori, sui quali dovranno comunque essere consentiti ed effettuati i controlli di rito, i responsabili di impianto dovranno corrispondere, a titolo di rimborso, le somme previste per ogni singolo controllo stabilite dalla apposita deliberazione della Giunta Comunale.

nel caso in cui, durante le operazioni di verifica, venisse accertata la presenza di irregolarità non specificatamente riguardanti le verifiche di rito, le stesse verranno registrate sul verbale di visita e successivamente saranno oggetto di specifica segnalazione all'Autorità competente; - qualora il responsabile di impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si procederà all'annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione alla civica Amministrazione per gli atti conseguenti.

Art. 10

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il sistema sanzionatorio previsto dalla Legge 10/1991 è costituito dalle varie disposizioni mirate a disciplinare i casi di inadempimento degli obblighi da parte degli interessati destinatari.

Esso è costituito dalle disposizioni di cui agli artt. 5-IV comma, 17-III comma, 34,35 e 36 della Legge predetta.

Le disposizioni implicanti l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria sono in particolare contenute negli artt. 34. 35 e 36.

Ai fini ed agli effetti del presente Regolamento vanno considerate le disposizioni di cui all'art. 31 – commi 1 e 2 della Legge 10/1991 (obbligo di adottare durante l'esercizio degli impianti delle misure necessarie per contenere i consumi di energia entro i limiti di rendimento previsti dalla vigente normativa in materia, obbligo di condurre gli impianti e disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi secondo le prescrizioni della vigente normativa in tecnica UNI e CEI da parte del responsabile degli stessi).

La violazione a tali disposizioni comporta l'applicazione ai soggetti responsabili della stessa di una sanzione pecuniaria, comminata dal Prefetto, non inferiore ad un milione e non superiore a cinque milioni.

Trattandosi di sanzione amministrativa per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, è ammesso il pagamento di una somma pari ad un terzo della misura massima di cui al comma 5 del presente articolo, vale a dire L. 1.666.670, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non ha avuto luogo, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per l'irrogazione delle sanzioni si osserva la procedura prevista dalla legge 24.11.1981 n. 689 e l'ammontare della sanzione irrogata deve essere versato al Concessionario delle imposte dirette territorialmente competente.

Per le controdeduzioni da trasmettere al Prefetto a seguito della presentazione di scritti difensivi da parte di soggetti contravvenuti, ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981, il Comune si atterrà al seguente prospetto, contenente una gradazione delle sanzioni a seconda della tipologia delle infrazioni riscontrate.

PROSPETTO DI RIFERIMENTO PER LE SANZIONI

POTENZIALITA' IMPIANTO	
<58 KW	58-350 KW

>350 KW

A) Libretto impianto o centrale

1. Mancanza del libretto di centrale 1.000.000 e/o d'impianto ovvero mancanza o incompletezza dei dati, delle anno- tazioni, delle firme e di quant'altro concernente la manutenzione ordi- naria e straordinaria dell'impianto e delle verifiche periodiche come da allegati G ed F del DPR 412/93	£ 200.000	£ 500.000	£
---	-----------	-----------	---

2 .Mancanza di identificazione del 300.000 responsabile di impianto o degli altri elementi di identificazione del- l'impianto o dei suoi componenti	£ 50.000	£ 150.000	£
---	----------	-----------	---

3. Mancanza esposizione di tabella 300.000 indicante periodo annuale di eserci- zio, orario di attivazione giornaliera e generalita' di indentificazione del responsabile di impianto, ovvero incompleta compilazione della stessa	£ 50.000	£ 150.000	£
--	----------	-----------	---

B) Parametri di analisi

1.Rendimento sotto ai limiti di Legge 1.000.000	£ 150.000	£ 500.000	£
--	-----------	-----------	---

2. Altri parametri di analisi (Co2, 600.000 Bacharach, ecc.)oltre i limiti consentiti dalla Legge	£ 100.000	£ 300.000	£
--	-----------	-----------	---

C) Altri parametri

1.Stato scadente canna fumaria 400.000	£ 100.000	£ 200.000	£
---	-----------	-----------	---

2.Stato scadente delle coibentazioni 200.000	£ 50.000	£ 100.000	£
---	----------	-----------	---

3.Verifica negativa della temperatura 400.000 interna dei locali	£ 100.000	£ 200.000	£
--	-----------	-----------	---

4.Verifica negativa aerazione locali 400.000	£ 100.000	£ 200.000	£
---	-----------	-----------	---

5.Verifica negativa dei dispositivi di 200.000 regolazione e controllo	£ 50.000	£ 100.000	£
6.Attivazione dell'impianto fuori dai 200.000 periodi consentiti dalla Legge	£ 50.000	£ 100.000	£

Art. 11
NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà comunque riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 10/1991 ed al D.P.R. 412/1993 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

"B"

n.ordine	VERIFICHE	Costo singola verifica £	TARIFFA
1 13.000**	Per impianti di potenza <35kw autodichiarati		10.000* -
2	Per impianti di potenza <35kw non autodichiarati		88.000
3	Per impianti di potenza compresa tra 35kw e 58 kw		180.000
4	Per impianti di potenza di >58kw e < di 350kw		280.000
5	Per impianti di potenza di >350kw		390.000
6	Per verifica caldaie aggiuntive nell'impianto	a caldaia	120.000
7	Per verifica temperatura ambiente		76.000

* sino al 31.07.2000;

** successivamente per il biennio 2000/2002.

INTEGRAZIONE DEL CIVICO REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 21 IN DATA 21 FEBBRAIO 2000.

Integrazione approvata con deliberazione C.C. n. 191 del 17.12.2002 in vigore dal 18 gennaio 2003

Art. 12

CAMPAGNE INFORMATIVE

Onde consentire la più capillare possibile informazione all'utenza e rendere più chiare e trasparenti per i cittadini le procedure, la Civica Amministrazione, direttamente e/o a mezzo dell'affidatario del servizio di controllo degli impianti termici, provvede, all'inizio di ogni biennio di verifica, a realizzare campagne informative per gli utilizzatori di impianti termici, aventi potenzialità inferiori a 35kw, sulle disposizioni legislative in materia, sulla possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva dei controlli stessi, sugli obblighi dell'utente in merito alle manutenzioni ed alle verifiche agli impianti ed in ordine ai compiti di controllo della Civica Amministrazione.

Tali campagne potranno essere svolte sia sulla stampa cittadina, che con sistemi multimediali e/o tramite diffusione di depliant illustrativi e comunicazioni dirette all'utenza.

L'attivazione di dette campagne avverrà senza aggravio di costi per la Civica Amministrazione, così come precisato al punto 3 ter della parte dispositiva della deliberazione del Consiglio Comunale n. 168 dell' 1.10.2002 immediatamente eseguibile.

MODIFICA DEL CIVICO REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 21 IN DATA 21 FEBBRAIO 2000.

Modifica approvata con deliberazione C.C. n. 102 del 04.11.2003 in vigore dal 18 novembre 2003

Art. 4 comma 2: "I controlli d'ufficio saranno finanziati mediante versamento a titolo di rimborso spese da parte dei responsabili di impianto che non avranno inviato nei termini previsti la dichiarazione di cui al comma precedente, di una somma, il cui ammontare sarà stabilito con apposito provvedimento della Giunta Comunale, determinata in funzione dell'impianto installato salvo quanto

previsto al comma successivo per gli impianti aventi potenza nominale inferiore ai 35 Kw"

Art. 4 comma 3: " I responsabili di impianto di potenza nominale inferiore ai 35 Kw che, pur non avendo inviato nei termini previsti la dichiarazione di cui al primo comma, nel corso della visita di controllo conclusa in assenza di irregolarità rilevate, dimostreranno documentalmente, con il libretto di impianto di aver provveduto entro il biennio prescritto alla manutenzione annuale e all'analisi dei fumi biennale con esito conforme alla normativa vigente, verseranno a titolo di rimborso spese per i controlli dovuti, un importo pari al doppio di quello relativo al primo comma."

Art. 12 comma 1: "dopo le parole "inferiori a 35 Kw" aggiungere "esclusi gli apparecchi indicati al secondo e terzo capoverso dell'art. 1".

Modalità operative adottate - assenti anno 2021

FASE 1) ESTRAZIONE MENSILE DELL'ELENCO ASSENTI DAL SOFTWARE GESTIONALE UTILIZZATO DAL COMUNE, VERIFICA PER OGNI CODICE DELLA PRESENZA DI CERTIFICAZIONE SU CAITEL, RICONCILIAZIONE IN CAITEL E TRASCRIZIONE DEL CODICE CAITEL NEL SOFTWARE GESTIONALE

Ogni mese una risorsa della ditta effettuerà l'estrazione dal software gestionale utilizzato dal comune (AGIT o altro), dalla sezione relativa alla Programmazione verifiche – Verifiche - Esecuzione, dell'elenco degli utenti risultati assenti nel corso del mese di riferimento. Tale elenco verrà dunque esaminato dettagliatamente al fine di identificare gli impianti in possesso di regolare certificazione e quelli non certificati, distinguendo i casi in cui il cui responsabile abbia preso contatti con la Società tramite il numero verde, a seguito del ritrovamento del verbale d'assenza.

Per ogni codice presente nell'elenco estratto, verrà effettuata una ricerca su CAITEL indicando l'indirizzo dell'impianto nella sezione "Gestione impianti / Gruppi omogenei" al fine di individuare il codice CAITEL corrispondente; una volta individuato, si procederà con l'esame della scheda CAITEL corrispondente, al fine di verificare la corrispondenza con il nominativo del responsabile, la protocollazione e la validità della certificazione per il periodo di interesse. Per tutti gli impianti individuati su CAITEL si procederà inoltre alla riconciliazione, al fine di associare all'impianto registrato sul Catasto Regionale anche il codice del software gestionale, attraverso l'apposita funzione presente in CAITEL, nella sezione "Gestione gruppi omogenei / macchine". Il codice CAITEL verrà dunque riportato nel software gestionale, in corrispondenza della stringa relativa all'ispezione, nello spazio dedicato alle note. Infine la Ditta verificherà la correttezza dell'indirizzo presente in CAITEL ed effettuerà le opportune correzioni, ove necessario.

Tutti gli impianti certificati saranno esclusi dalle ispezioni, mentre i non certificati verranno ulteriormente lavorati al fine di elaborare gli elenchi utili alla programmazione delle seconde visite ispettive.

FASE 2: VERIFICA DELLA RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA, CON INDIVIDUAZIONE DEL RITIRO IN TEMPO UTILE ED ANALISI DELLE NOTE RIPORTATE NEL SOFTWARE GESTIONALE UTILIZZATO DAL COMUNE

L'elenco ottenuto verrà dunque integrato con le informazioni relative alla ricezione del preavviso di ispezione: la Ditta procederà all'estrazione dell'elenco degli assenti dal software gestionale utilizzato dal comune (nell'eventualità in cui si utilizzi AGIT, l'estrazione avverrà dalla sezione "Programmazione verifiche – Invia lettere – Inserimento", per esportare le informazioni relative alla data di ricezione della raccomandata o della tornata lettera. L'elenco così estratto sarà associato, tramite comparazione del codice software gestionale, a quello elaborato nella prima fase del lavoro, andando ad aggiungere al precedente file le due colonne contenenti rispettivamente l'informazione

circa la presenza di ricevuta di avvenuta consegna della raccomandata o di tornata lettera e la relativa data, al fine di verificare il ritiro in tempo utile (almeno 5 giorni prima dell'ispezione).

Una volta completato l'esame sopra descritto, l'elenco degli impianti verrà suddiviso in due filiere distinte, a ciascuna delle quali corrisponderà una procedura operativa:

1. Ispezione "standard": per tutti i codici per i quali risulta non ritirato il preavviso di ispezione (tornata lettera o ritiro non in tempo utile).
2. Ispezione "ripetuta per assenza": per gli impianti i cui responsabili hanno ritirato l'avviso di ispezione in tempo utile ed erano quindi informati della verifica.

Successivamente la Ditta provvederà ad esaminare le eventuali note associate agli impianti presenti nell'elenco, riportate dall'ufficio interfaccia a seguito di contatti con l'utente attraverso lo sportello o il numero verde, al fine di valutare eventuali informazioni utili. È infatti prassi concordata con l'Ente considerare "giustificati" gli assenti che, a seguito del rinvenimento del verbale rilasciato dalla Ditta, contattino la Società per comunicare le motivazioni dell'assenza e si rendano disponibili per un nuovo controllo.

Le due filiere di programmazione saranno quindi così aggiornate:

1. ispezioni "standard": per tutti gli impianti che riportano note giustificative dell'assenza e/o presentano raccomandata ritirata oltre il tempo utile o tornata lettera
2. ispezioni "ripetute per assenza": per tutti gli assenti "non giustificati", con raccomandata ritirata in tempo utile.

FASE 3) PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI

I due elenchi derivanti dalle lavorazioni di cui sopra saranno dunque trasmessi all'ufficio programmazione dove una risorsa si occuperà di redigere un programma di ispezioni dedicato.

Una volta organizzata la programmazione, saranno importati nel software gestionale, i codici degli impianti oggetto di verifica, per consentire all'Ente di effettuare il controllo anagrafico al fine di avere conferma del residente. Una volta completato il controllo anagrafico, la Ditta effettuerà un'estrazione degli impianti programmati, per poter eseguire un confronto, rispetto al precedente file, sul nominativo del responsabile: nel caso in cui per un'ispezione "ripetuta per assenza" venga riscontrato un nuovo residente, si procederà alla ricollocazione dell'ispezione nella filiera delle ispezioni standard; qualora invece non risultino residenti all'indirizzo dell'impianto si procederà eliminando l'ispezione dalla programmazione.

Il file di programmazione, verificato e corretto, verrà inviato all'Ente, il quale provvederà alla protocollazione degli avvisi ed all'inserimento dei numeri di protocollo all'interno del file di programmazione.

Una volta ricevuto dall'Ente il file contenente il protocollo, una risorsa della Ditta provvederà alla stampa delle lettere in triplice copia; per le verifiche standard verrà riportata sul retro della lettera anche l'informativa relativa alla privacy, mentre per le ispezioni ripetute per assenza, poiché

l'informativa relativa alla privacy è già stata inviata con il precedente preavviso, verrà stampata solo la lettera contenete gli estremi dell'appuntamento.

A seguire le lettere saranno consegnate in Comune per la firma e la successiva notifica tramite messo comunale.

FASE 4) ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI

La Ditta dedicherà uno o più ispettori, in base alle necessità operative, all'esecuzione delle due filiere di controlli.

Le verifiche saranno eseguite in conformità con quanto previsto dalla normativa UNI 10389 e saranno applicati gli oneri stabiliti dal Regolamento Regionale n.1/2018:

1. Ispezione standard:
 - a. su impianto non certificato: oneri € 150,00
 - b. su impianto certificato: nessun onere
 - c. assente: nessun onere
2. Ispezione ripetuta per assenza
 - a. su impianto non certificato: oneri € 300,00
 - b. su impianto certificato: oneri € 150,00
 - c. assente: oneri € 300,00

FASE 5) CARICAMENTO DEI VERBALI NEL SOFTWARE GESTIONALE UTILIZZATO DAL COMUNE (AGIT O ALTRO) E GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

Tutti i verbali di visita di controllo compilati dagli ispettori saranno validati dal responsabile del progetto e caricati nel software gestionale, da una risorsa della Ditta, che avrà cura di mettere in evidenza gli oneri attribuiti e la tipologia di ispezione

Qualora in sede di verifica vengano rilevate dall'ispettore delle non conformità, l'ufficio anomalie si occuperà di gestirne l'iter di risoluzione, esaminando e registrando la documentazione ad esse relativa e provvedendo, in caso di mancato adeguamento entro i limiti temporali fissati, a predisporre l'invio dei solleciti.

SPECIFICHE SW

1 Caratteristiche di Agit

1.1 Agit

Agit è un prodotto creato ad hoc per gestire le problematiche dell'ufficio impianti termici installato e funzionante presso:

- l'Amministrazione provinciale di Genova (210.000 Impianti gestiti su 66 Comuni).
- l'Amministrazione comunale di Savona. (25.000 Impianti gestiti).
- Le società appaltatrici delle predette amministrazioni con il compito di inserimento dati, ed esecuzione dei controlli di legge.

Il progetto Agit è iniziato negli ultimi mesi del 2001 ed è diventato operativo con la disponibilità del prodotto a fine 2002. Il prodotto ormai operativo da due anni viene continuamente aggiornato in base alle specifiche esigenze dei clienti.

L'analisi e lo sviluppo di Agit ha tenuto conto delle seguenti leggi di riferimento in materia di Impianti Termici:

- Legge 10/91.
- D.p.r 412/93
- D.p.r.551/99

1.2 Comitato di utenti Agit

Agit oltre ad essere un prodotto vuole essere un progetto condiviso da una serie di amministrazioni che formano il comitato di utenti. Ogni modifica o aggiunta al pacchetto richiesta da un'amministrazione viene proposta a tutte le altre amministrazioni, che possono suggerire ulteriori modifiche o adeguamenti. La nuova funzionalità sviluppata viene successivamente installata a tutte le amministrazioni richiedenti.

1.3 Obiettivo del documento

Obiettivo di questo documento è dettagliare le specifiche tecniche del prodotto Agit .

2 Le funzionalità di Agit

Di seguito un riassunto della principali funzioni del programma con i punti qualificanti rispetto alle attività svolte dall'ufficio impianti termici.

2.1 Catasto impianti termici – Gestione Impianti e Schede Impianto

Questa sezione del programma prevede la gestione degli Impianti e delle Schede Impianto.

Impianto

Per Impianto si intende una locazione fisica precisa, individuata in modo univoco da un toponomastico formato da nove informazioni differenziate (Via, Comune, Civico, Lettera, Interno, Bis/Ter/Quater, Piano, Scala, Nome Impianto). Agit implementa un controllo di consistenza che assicura l'univocità del toponomastico di ogni impianto rispetto alle informazioni precedentemente descritte.

Nella locazione fisica descritta dall'impianto può essere presente o meno un impianto soggetto al controllo dell'ufficio impianti termici. Questa informazione è descritta dallo stato impianto che può essere:

- Attivo, e quindi soggetto a controlli.
- Disattivato.
- Non soggetto a D.P.R. (esempio stufa a legna).
- Sconosciuto.
- Verificato inesistente.

Lo stato impianto distingue locazioni fisiche in cui è possibile vi sia un impianto (impianto presunto) da locazioni in cui è stato verificato lo stato dell'impianto.

Lo stato serve per distinguere i luoghi fisici in cui si presume ci sia un impianto, importati da altri database (Tarsu, Aziende del Gas, elenco capi famiglia, ecc.) , da luoghi fisici in cui è stato verificato che l'impianto esiste.

Ogni impianto può avere un codice impianto centralizzato ad esso associato (codice impianto master) e pertanto l'impianto è afferente ad un impianto centralizzato. Con questo attributo Agit gestisce gli ex impianti afferenti che diventano autonomi o impianti autonomi che diventano afferenti ad un impianto centralizzato.

Ogni impianto è poi caratterizzato da una tipo che descrive la tipologia della locazione fisica in cui è presente l'impianto:

- Centralizzato condominio.
- Autonomo.
- Ufficio.
- Hotel.
- Negozio.
- (altri tipi).
- Industriale.

Il tipo impianto permette di configurare un'ulteriore informazione per l'impianto che è il nome impianto. Il nome impianto viene utilizzato per alcuni tipi di impianti per gestire i seguenti casi:

Impianti differenti presenti allo stesso toponomastico:

- Hotel Paradiso – Impianto corpo principale.
- Hotel Paradiso – Impianto piscina.
- Condominio Aurora – Impianto acqua.
- Condominio Aurora – Impianto riscaldamento.

Impianti industriali, presenti allo stesso toponomastico:

- Ditta Alberti – Impianto palazzo uffici.
- Ditta Alberti – Impianto magazzino.
- Ditta Alberti – Impianto produzione.

Ulteriore attributo dell'impianto è l'indicazione se serve più siti: è abbastanza frequente che gli impianti centralizzati servano impianti afferenti dislocati in siti diversi rispetto al toponomastico dell'impianto centralizzato.

Nelle note impianto possono essere inserite tutte le informazioni che non sono state precedentemente specificate.

Scheda Impianto

Il catasto impianti termici è formato da tutte le schede introdotte per ogni impianto che formano la storia nel tempo dell'impianto stesso. Alle tipologie di schede attualmente previste per l'impianto ne possono essere aggiunte altre rispetto alle esigenze di ogni realtà locale o per future nuove tipologie che saranno richieste per l'impianto.

Il catasto impianti termici è sostanzialmente la gestione storica delle diverse tipologie di schede impianto, aventi informazioni particolareggiate per ciascuna scheda, aggregate in base agli attributi comuni di ogni scheda.

Le schede attualmente gestite da Agit che sono storicizzate per data e biennio sono:

Impianti tipo A (< 35 kW)

- Autocertificazioni impianti tipo A: Modello H.
- Scheda impianto tipo A
 - Nuovo Impianto.
 - Ristrutturazione.
 - Sostituzione.
 - Cambiamento 3 responsabile.
 - Altro.

Impianti tipo B e C (> 35 kW)

- Autocertificazioni impianti tipo B/C: Autocertificazione 96-00.
- Scheda impianto tipo B/C
 - Nuovo Impianto.
 - Ristrutturazione.
 - Sostituzione.
 - Cambiamento 3 responsabile.
 - Altro.

Ogni scheda presenta informazioni proprie della scheda stessa. Le informazioni comuni necessarie per la programmazione verifiche sono aggregate e presentate durante le attività di programmazione dei controlli da eseguire.

In Agit sono gestite sia le informazioni previste per legge (autocertificazioni) sia i modelli particolari dovuti a cambiamenti, sostituzioni, ristrutturazioni di impianto sia le informazioni informali di cui gli operatori sono venuti a conoscenza, o per contatti diretti (manutentori, ditte) o per informazioni indirette (altri data base, ecc.).

Responsabile dell'impianto e ditte manutentrici

In Agit sono gestiti tutti i casi di qualità del responsabile impianto indicati dalla legge. Per rendere effettiva la ricerca dei responsabili sono stati creati dei domini finiti, con controlli di univocità e consistenza per:

- Elenco di Enti pubblici in qualità di proprietari o occupanti.
- Elenco Amministratori in qualità di responsabile.
- Elenco Responsabili, proprietari o occupanti
- Elenco Ditte manutentrici in qualità di 3° responsabile o installatore/manutentore.

L'individuazione di elenchi predeterminati con controlli di consistenza agevola l'operazione di invio lettere ad Enti pubblici o Amministratori a cui sono collegati più impianti.

La gestione controllata dei responsabili proprietari incoraggia la ricerca di utenti già inseriti e limita il numero di anagrafiche gestite dal programma.

Dati tecnici dell'impianto

Agit distingue i dati tecnici in:

- Dati tecnici dell'impianto.
- Dati tecnici dei singoli generatori collegati all'impianto.

Per ogni impianto possono essere gestiti uno o più generatori separatamente (dati tecnici, controlli del rendimento della combustione, ecc.).

Esito della scheda

Ogni scheda introdotta presenta un esito scheda che indica se le informazioni inserite rendono l'impianto da sottoporre a controlli prima degli altri impianti. Queste anomalie che sono configurabili riguardano elementi come:

- Tipo di combustibile utilizzato.
- Stato della canna fumaria.
- Prescrizioni attive.
- Altre ..

Ricerca impianto nel catasto impianti termici

Le funzioni di ricerca nel catasto degli impianti termici permettono di effettuare delle ricerche in base alle seguenti chiavi di ricerca:

- Responsabile / Proprietario / Ditta manutentrica / Responsabile collegato.
- Indirizzo, Comune, dati toponomastici.
- Codice impianto, codice impianto centralizzato.

L'esito delle funzioni di ricerca, per tutte le tipologie indicate, visualizza sempre tutte le informazioni presenti dell'impianto.

Caratteristiche comuni alle funzioni di gestione Impianto e Schede impianto

Tutte le informazioni sono storicizzate e quindi non si sovrappongono ma si aggiungono alle informazioni precedenti.

Tutte le informazioni sono normalizzate e quindi presenti una e una sola volta nella base dati.

Per tutte le informazioni introdotte sono eseguiti dei controlli di consistenza come:

- Univocità degli elementi (toponomastico, data scheda/ biennio).
- Controllo delle date di introdotte.
- Controlli incrociati (somma potenza generatori minore di potenza impianto).
- Controlli min./max sui risultati rendimento della combustione.
- Altri controlli.

Nell'introduzione di nuove schede vengono preinizializzati tutti i valori con le informazioni presenti nelle schede precedenti, agevolando le operazioni di introduzione manuali dei dati.

2.2 Gestione controlli – Programmazione verifiche, gestione adeguamenti e pagamenti.

La gestione dei controlli previsti dalla legge è gestita dalle funzioni di programmazione verifiche (precedenti al controllo) e gestione adeguamenti e pagamenti (successivi al controllo).

Questa sezione del programma è costituita da nove differenti fasi (da A a I) specializzate in precisi compiti:

A) Cerca Impianto da controllare

Questa sezione permette di ricercare nel catasto impianti termici gli impianti da sottoporre a controllo. Questa sezione presenta tutte le informazioni necessarie a compiere una programmazione in base a criteri di tempo e priorità. Le informazioni disponibili quando si cerca un impianto da sottoporre a controllo sono:

- Informazioni semplici:
 - Dati tecnici dell'impianto (potenza, combustibile, numeri di generatori ecc.)
 - Informazioni toponomastiche dell'impianto.
- Informazioni calcolate e/o composte:
 - Numero di schede presenti per biennio.
 - Numero di controlli effettuati precedentemente, per biennio.
 - Data ultima verifica.
 - Esito ultima verifica.
 - Esito scheda (anomalie che rendono l'impianto pericoloso o da verificare prima di altri).

Una serie di filtri agevolano l'individuazione degli impianti da sottoporre a verifica.

B) Aggiungi Verifica

Dopo aver selezionato gli impianti da sottoporre a controllo possono essere aggiunti nell'elenco degli impianti che dovranno essere controllati. In questa sezione il controllo viene ancora indicato come presunto. Sarà confermato nelle sezioni successive.

Aggiungendo una verifica presunta è possibile specificare:

- Data del controllo.
- Ora del controllo.

Il programma indicherà automaticamente le seguenti informazioni che possono essere modificate:

- Numero di generatori.
- Tipo di controllo.
- Tariffa applicata.

Aggiungendo una verifica saranno automaticamente eseguiti i seguenti controlli:

- Che si disponga di tutte le informazioni necessarie per eseguire un controllo.
- Che la data del controllo precedente sia inferiore ad un intervallo predefinito modificabile dall'utente (per fascia di potenza).

C) Programma Verifica

Ad una verifica presunta dovranno essere assegnate le seguenti informazioni:

- Data e ora del controllo, attraverso degli automatismi che permettono di assegnare le verifiche ad intervalli regolari.
- Verificatore incaricato di eseguire la verifica.

Assegnati questi parametri le verifiche passeranno allo stato attesa invio lettera, poiché tutti i parametri necessari alla verifica sono stati compilati.

D) Invia lettere

Alle verifiche in attesa di invio lettera dovranno essere assegnate le seguenti informazioni:

- Protocollo lettera (Agit gestisce l'assegnazione automatica del protocollo).
- Data invio lettera.

Dopo aver assegnato queste informazioni sarà possibile eseguire automaticamente la stampa delle lettere ed in particolare:

- Lettere di avviso di controllo.
- Etichette da apporre alla singola lettera.
- Cartoline di ricevuta di ritorno.
- Elenco lettere inviate.

Dopo aver inviato le lettere la verifica diventerà effettiva e quindi da eseguire.

In questa sezione Agit permette di gestire anche la data della ricevuta di ritorno.

E) Annullamento verifiche e stampa report verificatori

Dopo aver inviato le lettere sarà possibile:

- Annullare una verifica per richiesta dell'utente (accordato spostamento).
- Annullare una verifica per le indicazioni ricevute nella ricevuta di ritorno.

In caso di esecuzione delle verifica in questa sezione sarà possibile produrre il report giornaliero per ogni verificatore.

F) Adeguamenti

La sezione adeguamenti permette di gestire le incombenze legate agli adeguamenti richiesti in seguito ad una verifica eseguita ed in particolare permette di:

- Dichiarare l'impianto adeguato alla prima data di adeguamento.
- Dichiarare l'impianto adeguato alla seconda data di adeguamento.
- Concedere una proroga per l'adeguamento.
- Dichiarare l'impianto adeguato alla proroga concessa.
- Dichiarare l'impianto adeguato o non adeguato.
- Specificare eventuali note nell'adeguamento o nel non adeguamento.

G) Adeguamenti lettere

In caso di mancato adeguamento potranno essere gestite le comunicazioni all'utente con richiesta di adeguamento. Pertanto si dovrà indicare:

- Protocollo lettera (Agit gestisce l'assegnazione automatica del protocollo).
- Data invio lettera.

Dopo aver assegnato queste informazioni sarà possibile eseguire automaticamente la stampa delle lettere ed in particolare:

- Lettere di richiesta di adeguamento.
- Etichette da apporre alla singola lettera.
- Cartoline di ricevuta di ritorno.
- Elenco lettere inviate.

In questa sezione Agit permette di gestire anche la data della ricevuta di ritorno della lettera di adeguamento.

H) Pagamenti

La sezione pagamenti permette di gestire le incombenze legate ai pagamenti da effettuare in seguito ad una verifica eseguita ed in particolare permette di:

- Inserire la data di pagamento
- Inserire l'importo del pagamento.

I) Pagamenti lettere

In caso di mancato pagamento o di pagamento in eccesso potranno essere gestite le comunicazioni all'utente con richiesta di pagamento o inoltro di rimborso. Pertanto si dovrà indicare:

- Protocollo lettera (Agit gestisce l'assegnazione automatica del protocollo).
- Data invio lettera.

Dopo aver assegnato queste informazioni sarà possibile eseguire automaticamente la stampa delle lettere ed in particolare:

- Lettere di richiesta di pagamento.
- Etichette da apporre alla singola lettera.
- Cartoline di ricevuta di ritorno.
- Elenco lettere inviate.

In questa sezione Agit permette di gestire anche la data della ricevuta di ritorno della lettera di pagamento.

F) Pagamenti Ingiunzioni

In caso di mancato adeguamento dopo l'avviso della lettera di pagamento sarà inviata una lettera di ingiunzione inviata tramite lettera o consegnata dal messo comunale. Pertanto si dovrà indicare:

- Protocollo lettera ingiunzione (Agit gestisce l'assegnazione automatica del protocollo).
- Data invio lettera.

Dopo aver assegnato queste informazioni sarà possibile eseguire automaticamente la stampa delle lettere ed in particolare:

- Lettere di richiesta di pagamento.
- Etichette da apporre alla singola lettera.
- Cartoline di ricevuta di ritorno.
- Elenco lettere inviate.
- Esportazione a iscrizione a ruolo.

In questa sezione Agit permette di gestire anche la data della ricevuta di ritorno della lettera di pagamento.

2.3 Controlli effettuati – Gestione verifiche effettuate

Dopo aver eseguito una verifica vengono introdotti tramite un'opportuna maschera le informazioni legate alla verifica effettuata.

L'inserimento delle schede legate alle verifiche effettuate è composta da quattro sezioni:

A) Dati verifica

In questa sezione devono introdotte le informazioni che indicano i dati generali della verifica:

- Numero di verbale delle verifica eseguita.
- Data, ora esecuzione verifica.
- Verificatore che ha eseguita la verifica.
- Tipo di verifica eseguita e tariffa applicata.

Dopo aver verificato i dati sono automaticamente calcolate le seguenti informazioni:

- Esito delle verifica.
- Scadenze adeguamenti.
- Importo da pagare (importo dovuto e sovrapprezzo) e data di pagamento.

Questi dati serviranno successivamente per la gestione amministrativa delle verifica stessa.

B) Dati tecnici impianto

Nella sezione dati tecnici impianto devono essere verificate o introdotte le seguenti informazioni:

- Responsabile impianto.
- Eventuale delegato dal responsabile per esecuzione verifica.
- Dati tecnici impianto: potenza, numero di generatori, combustibile, data installazione e destinazione d'uso.
- Presenza dei certificati previsti per legge.

C) Dati tecnici generatore

Nella sezione dati tecnici generatore devono essere verificate o introdotte le seguenti informazioni:

- Potenza generatore.
- Tipo generatore.
- Controllo evacuazione prodotti della combustione.
- Controllo rendimenti della combustione.
- Dimensioni camino.

D) Controlli eseguiti

Nei controlli eseguiti vengono indicati tutti i controlli eseguiti durante la verifica con l'esito di ciascun controllo che può essere:

- Positivo
- Negativo
- Non controllato.

In caso di esito negativo potrà essere selezionata tra una serie di motivazioni predeterminate la negatività del controllo effettuato.

Assegnati i giorni di adeguamento per il singolo controllo effettuato saranno automaticamente calcolate le date minime e massime degli adeguamenti richiesti.

Le informazioni della singola verifica saranno aggregate con le informazioni presenti nel catasto per generare una serie di informazioni elaborate che danno sempre l'ultimo stato dell'impianto, composto dalle informazioni tratte dalla schede impianto e dalle schede verifiche.

2.4 Gestione impianti centralizzati e afferenti

Questa sezione permette di gestire gli impianti centralizzati con gli impianti ad essi afferenti. Gli impianti afferenti non sono soggetti ai controlli da parte dell'ufficio impianti termici ma vengono lo identificati per i seguenti motivi:

- Collegare una locazione fisica (impianto presunto) ad un impianto centralizzato.
- Gestire la possibilità futura che un impianto da afferente diventi autonomo.
- Gestire la possibilità futura che un impianto autonomo diventi afferente.

Le schede impianto indicheranno la storia dell'impianto e lo stato dello stesso, afferente , autonomo o centralizzato.

Il tool di gestione degli impianti centralizzati e afferenti permette di:

- Collegare una serie di impianti autonomi ad un impianto centralizzato, rendendoli afferenti.
- Scollegare una serie di impianti afferenti da un centralizzato rendendoli autonomi.

2.5 Gestione dei profili utente, abilitazione funzioni, log delle modifiche effettuate

L'applicativo Agit mette a disposizione le proprie funzioni in base al profilo di ciascun utente che viene abilitato o meno all'esecuzione delle funzioni che sono state indicate precedentemente.

Ogni utente ha un profilo che è composto da:

- Funzioni abilitate / Disabilitate.
- Permessi di lettura / scrittura sulle funzioni abilitate.

Tutte le modifiche effettuate da un utente (inserimenti di nuovi record o aggiornamenti di record esistenti) sono indicate nel database e associate al record modificato.

In seguito a questa funzione è possibile sapere:

- Numero di record inseriti / modificati da ciascun utente.
- Nome utente e data modifica per ogni singolo record della base dati.

2.6 Gestione delle anagrafiche

Una sezione particolare del programma permette di gestire gli elenchi anagrafici contenuti nel database. Le anagrafiche presenti in questa sezione sono:

- Enti.
- Amministratori.
- Responsabili / proprietari.
- Ditte manutentrici.
- Vie normalizzate.
- Impianti.

Per ogni anagrafica è possibile compiere delle operazioni di interrogazione avanzate per mezzo dell'utilizzo di controlli per l'aggregazione ed il filtraggio dati.

2.7 Formati di esportazione

Tutti gli elenchi del programma Agit possono essere esportati nei seguenti formati:

- Excel.
- Html.
- Xml.
- Testo.

2.8 Informazioni generali su Agit

Alcune informazioni generali su Agit:

- Agit è stato sviluppato con il linguaggio Borland Delphi.
- Il database di riferimento di Agit è Microsoft Sql Server.
- Agit è stato utilizzato da locazioni remote molto distanti via linea ADSL.

PERSONALE ADIBITO ALLE ATTIVITA' PER IL COMUNE DI GENOVA			
FUNZIONE	MANSIONI	N°	CATEGORIA
Responsabile	Gestione Servizio	1	Q
Supporto Operativo	Validazione verbali di verifica, Gestione Anomale, Gestione strumenti, Parco Vetture, Supporto tecnico verificatori sul campo	2	6 [^] -5s [^]
Programmatore	Pianificazione delle attività di verifica (impianti autonomi e centralizzati), gestione spostamenti verifiche, riprogrammazione seconde verifiche, aggiornamento dati censimento impianti	2	6 [^] -6 [^]
Verificatore	Personale Tecnico che svolge sul territorio le attività di verifica di impianti termici	5	5s [^] -5s [^] -5s [^] -5s [^] -5s [^]
Accertamento Autocertificazioni	Esame delle Autocertificazione come da DPR 74	3	5s [^] -5s [^] -6 [^]
Caricamento autocertificazioni e Verbali di Ispezione	Digitazione su apposito programma dei dati contenuti negli allegati consenati dalle aziende di manutenzione - RegISTRAZIONI e dei dati contenuti nei rapporti di prova	3	5s [^] -5s [^] -5s [^]
Gestione Amministrativa	Gestione Amministrativa, vendita bolli, emissione fatture, recupero credito	1	7 [^]
Call Center/Sportello	ricevimento manutentori ed utenza, ricevimento documentazione, archivio	3	5s [^] -5s [^]

ALLEGATO 4_ Elenco nominativo personale dedicato del precedente gestore

n. OPERATORE	FUNZIONE	MANSIONE	CATEGORIA	CORRISPON- DENZA CATEGORIE DAL 1 GIUGNO 2020	ORARIO	CCNL DI RIFERIMENTO	TEMPO
Operatore 1	Responsabile	Gestione servizio	Q	A1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 2	Supporto operativo	Validazione verbali di verifica, gestione anomalie, gestione strumenti, parco vetture, supporto tecnico verificatori sul campo	6°	B2	Part time (87,5%)	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 3	Supporto operativo	Validazione verbali di verifica, gestione anomalie, gestione strumenti, parco vetture, supporto tecnico verificatori sul campo	5°S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 3	Programmatore	Pianificazione delle attività di verifica (impianti autonomi e centralizzati), gestione spostamenti verifiche, riprogrammazione seconde visite, aggiornamento dati censimento impianti	6°	B2	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.

Operatore 4	Programmatore	Pianificazione delle attività di verifica (impianti autonomi e centralizzati), gestione spostamenti verifiche, riprogrammazione seconde visite, aggiornamento dati censimento impianti	6°	B2	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 5	Verificatore	Personale tecnico che svolge sul territorio le attività di impianti termici	5°S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 6	Verificatore	Personale tecnico che svolge sul territorio le attività di impianti termici	5°S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 7	Verificatore	Personale tecnico che svolge sul territorio le attività di impianti termici	5°S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 8	Verificatore	Personale tecnico che svolge sul territorio le attività di impianti termici	5°S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 9	Verificatore	Personale tecnico che svolge sul territorio le attività di impianti termici	5°S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 10	Accertamento autocertificazioni	Esame delle autocertificazioni come DPR 74/2013 e Reg. Regionale n1/2018	5°S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 11	Accertamento autocertificazioni	Esame delle autocertificazioni come DPR 74/2013 e Reg. Regionale n1/2018	5°S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 12	Accertamento autocertificazioni	Esame delle autocertificazioni come DPR 74/2013 e Reg. Regionale n1/2018	6°	B2	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.

Operatore 13	Caricamento autocertificazioni e verbali di ispezione	Digitazione su apposito programma dei dati contenuti negli allegati consegnati dalle aziende di manutenzione - registrazione dei dati contenuti nei rapprti di prova	5°S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 14	Caricamento autocertificazioni e verbali di ispezione	Digitazione su apposito programma dei dati contenuti negli allegati consegnati dalle aziende di manutenzione - registrazione dei dati contenuti nei rapprti di prova	5°S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 14	Caricamento autocertificazioni e verbali di ispezione	Digitazione su apposito programma dei dati contenuti negli allegati consegnati dalle aziende di manutenzione - registrazione dei dati contenuti nei rapprti di prova	5°S	B1	Part time (80%)	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 14	Gestione amministrativa	Gestione amministrativa, emissione fatture, recupero credito	7°	B3	Part time (80%)	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 15	Call Center/sportello	Ricevimento manutentori ed utenza, ricevimento documentazione, archivio	5°S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 16	Call Center/sportello	Ricevimento manutentori ed utenza, ricevimento documentazione, archivio	5°S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 17	Call Center/sportello	Ricevimento manutentori ed utenza, ricevimento documentazione, archivio	5°S	B1	Part time (75%)	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.

Nota: "full time" = 40 ore settimanali

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007 N. 22 (NORME IN MATERIA DI ENERGIA).

Titolo I - Ambito di applicazione

**ARTICOLO 1
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni ed integrazioni, definisce:
 - a) i criteri per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 2, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dei tecnici abilitati al rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) in Regione Liguria;
 - b) la metodologia e le procedure per la trasmissione degli attestati al Sistema Informativo degli Attestati di Prestazione Energetica della Regione Liguria (SIAPEL);
 - c) i piani e le procedure per la verifica a campione degli APE trasmessi al SIAPEL;
 - d) le disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192);
 - e) i criteri per l'interconnessione tra SIAPEL e Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria (CAITEL).

**ARTICOLO 2
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nella normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Titolo II – Criteri per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 2, della l. r. 22/2007 dei tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica in Regione Liguria.

**ARTICOLO 3
(Criteri per l'iscrizione)**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e successive modificazioni e integrazioni, per iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 2, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, ed essere abilitati alla redazione degli attestati di prestazione energetica in Regione Liguria, devono presentare apposita istanza, compilando il modulo on line reso disponibile sul portale della Regione Liguria www.ambienteinliguria.it nella sezione dedicata alla certificazione energetica.

2. L'iscrizione nell'elenco viene effettuata previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4 (Requisiti per l'iscrizione)

1. Per essere iscritti nell'elenco ed essere abilitati all'esercizio dell'attività di certificatore energetico degli edifici nel territorio della Regione Liguria occorre alternativamente:
 - a) essere in possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 2, comma 3, lettere da a) ad e) del D.P.R. 75/2013 e successive modificazioni e integrazioni, essere iscritti al relativo ordine e collegio professionale, ove esistente, ed essere abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
 - b) essere in possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 2, comma 4, lettere da a) a d) del D.P.R. 75/2013 e successive modificazioni e integrazioni. e di un attestato di frequenza con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5 dell'articolo 2 del D.P.R. 75/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

Titolo III – Metodologia e procedure per la trasmissione degli APE al SIAPEL

ARTICOLO 5 (Procedure per la trasmissione dell'APE al SIAPEL)

1. L'attestato di prestazione energetica, conforme al modello di cui all'appendice B) al decreto Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, (Adeguamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), composto dal file con estensione xml e dal corrispondente file con estensione pdf, compilati e firmati digitalmente dal soggetto certificatore, deve essere trasmesso per via telematica al SIAPEL tramite l'applicazione dedicata alla certificazione energetica disponibile sul portale www.ambienteinliguria.it.
2. Ai fini della trasmissione, i files xml e pdf di cui al comma 1, possono essere generati mediante il software messo a disposizione gratuitamente dalla Regione Liguria o mediante altro software sviluppato nel rispetto delle disposizioni nazionali e secondo le specifiche pubblicate sul portale della Regione Liguria www.ambienteinliguria.it.
3. Il tecnico abilitato per poter trasmettere l'attestato deve:
 - a) caricare il file con estensione xml, di cui al comma 2, firmato digitalmente;
 - b) caricare il file con estensione pdf corrispondente al file con estensione xml, firmato digitalmente;
 - c) pagare il contributo di cui all'articolo 30 bis della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Avvenuta la trasmissione, viene attribuito un numero di protocollo all'attestato di prestazione energetica.
5. A protocollazione avvenuta, l'APE non può più essere modificato. Gli attestati, dopo la protocollazione, rimangono a disposizione del tecnico abilitato che li ha rilasciati per essere visionati e stampati.
6. SIAPEL crea un file "ricevuta" con estensione pdf avente i seguenti contenuti:
 - a) nome, cognome e numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 2, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, del tecnico abilitato;
 - b) anno e codice identificativo dell'attestato di prestazione energetica;

- c) data e numero del protocollo dell'attestato di prestazione energetica;
 - d) impronta del file con estensione pdf firmato digitalmente e trasmesso dal tecnico abilitato;
 - e) impronta del file con estensione xml firmato digitalmente e trasmesso dal tecnico abilitato.
7. Il file "ricevuta" è a disposizione del tecnico abilitato sul SIAPEL.
 8. L'attestato di prestazione energetica diventa efficace solo dopo la sua protocollazione.
 9. Qualora si renda necessario sostituire un attestato protocollato, tale sostituzione deve avvenire mediante l'apposita funzione presente nel SIAPEL.
 10. Il tecnico abilitato deve consegnare al richiedente copia del file "ricevuta" di cui al comma 6 unitamente alla copia firmata dell'attestato di prestazione energetica.
 11. I cittadini possono consultare la banca dati SIAPEL al fine di conoscere, in forma aggregata e anonima, i dati statistici, suddivisi per annualità, concernenti il numero degli edifici appartenenti alle varie classi energetiche.

ARTICOLO 6 (Modalità per il pagamento del contributo)

1. Il pagamento del contributo di cui all'articolo 30 bis della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni. è condizione necessaria per la trasmissione in via telematica dell'APE al SIAPEL.
2. I tecnici abilitati, per utilizzare il servizio di pagamento, devono accedere all'applicazione dedicata alla certificazione energetica di cui all'articolo 5 comma 1.
3. Il SIAPEL consente la trasmissione dell'APE solamente a seguito della conclusione con esito positivo del pagamento del contributo.
4. Le modalità operative di dettaglio per la trasmissione dell'attestato e per il pagamento del contributo sono specificate in un apposito manuale, reso disponibile sul SIAPEL.

Titolo IV – Procedure per la verifica a campione degli APE trasmessi al SIAPEL

ARTICOLO 7 (Estrazione degli APE)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del D.M. 26/06/2015 gli attestati da sottoporre a verifica sono individuati nella misura pari ad almeno il 2% della totalità degli attestati trasmessi al SIAPEL protocollati e non sostituiti durante l'anno solare antecedente a quello in cui avvengono i sorteggi.
2. Gli attestati da sottoporre a verifica sono individuati in modo casuale mediante sorteggi, effettuati informaticamente.
3. Le verifiche sono prioritariamente orientate alle classi energetiche più efficienti, così come previsto dall'articolo 5 del D.M. 26/06/2015.
4. I sorteggi sono effettuati due volte l'anno, rispettivamente, nel mese di gennaio e nel mese di marzo. In ciascun sorteggio viene estratto almeno il 50% degli APE di cui al comma 1. Da entrambe le estrazioni sono esclusi gli APE sostituiti in data antecedente alle stesse. Dalla seconda estrazione inoltre sono esclusi gli APE sorteggiati durante la prima estrazione.
5. Gli attestati estratti sono sottoposti a procedimento di verifica anche nel caso in cui vengano sostituiti con un nuovo attestato.

6. Ai fini dell'estrazione, ciascun attestato viene conteggiato 1+N volte, dove N rappresenta il punteggio attribuito a ciascun attestato, variabile in base alla classe energetica certificata. Gli attestati che presentano il punteggio più elevato hanno maggiori probabilità di essere estratti.
7. I punteggi attribuiti agli attestati sono i seguenti:
 - a) N = 5 se l'APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica A4;
 - b) N = 4 se l'APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica A3;
 - c) N = 3 se l'APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica A2;
 - d) N = 2 se l'APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica A1;
 - e) N = 1 se l'APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica B;
 - f) N = 0 se l'APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alle classi energetiche dalla C alla G.
8. Il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, dell'avvio del procedimento di verifica che avviene con l'estrazione degli attestati da sottoporre a controllo. La comunicazione contiene l'indicazione della data delle operazioni di estrazione e di pubblicazione degli elenchi degli attestati estratti.
- 8 bis. Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 3 dell'articolo 13 l.r. 56/2009 e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione di cui al comma 8 è effettuata, prima di ciascuna estrazione, mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sui siti web istituzionali della Regione Liguria e del soggetto incaricato delle verifiche.
- 8 ter. L'elenco degli attestati estratti, con il relativo codice identificativo e i dati catastali identificativi degli immobili cui gli stessi si riferiscono, è pubblicato entro cinque giorni dall'estrazione sui siti web istituzionali della Regione Liguria e del soggetto incaricato delle verifiche. Ai soggetti certificatori viene data comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, degli attestati dagli stessi rilasciati sottoposti a verifica a seguito dell'estrazione. Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è di 180 giorni dalla data dell'estrazione.”.
9. Tutti gli APE estratti sono sottoposti ad una prima verifica, tramite il codice catasto regionale degli impianti termici, volta ad accertare il rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici al servizio dell'edificio/unità immobiliare oggetto dell'APE.
10. Qualora non risultino rispettate le prescrizioni di cui al comma 9, l'APE conserva la sua validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, così come previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).
11. Per gli APE che risultano decaduti antecedentemente alla data di estrazione, non si procede alle ulteriori verifiche previste dall'articolo 9 e viene comunicata l'avvenuta decadenza.

ARTICOLO 8

(Graduatoria di non conformità)

1. Ai fini dell'effettuazione delle ulteriori verifiche, ad ogni attestato estratto e non decaduto è assegnato un punteggio di non conformità calcolato secondo le modalità previste nell'allegato A.
2. Tale punteggio esprime le non conformità, riscontrate nell'attestato di prestazione energetica, dei parametri e degli indicatori individuati nell'allegato A, rispetto ai valori di riferimento, ai corrispondenti intervalli di ammissibilità ed agli ulteriori criteri di valutazione, anch'essi individuati nell'allegato medesimo. L'allegato A precisa, altresì, quali valori siano risultato di analisi statistiche svolte sugli attestati trasmessi alla Regione negli anni precedenti, e quali siano determinati sulla base della normativa vigente e dei principi fisico-tecnici.
3. Per ogni estrazione, sulla base del punteggio di non conformità assegnato ad ogni APE, viene formata una graduatoria degli attestati seguendo un ordine decrescente.
4. Tali graduatorie vengono pubblicate ***sui siti web istituzionali della Regione Liguria e del soggetto incaricato delle verifiche.*** Gli attestati collocati in ciascuna graduatoria sono individuati mediante il loro codice identificativo.

ARTICOLO 9

(Verifiche)

1. Ai fini dell'effettuazione delle ulteriori verifiche è individuato, secondo le modalità indicate nell'allegato A, un valore soglia che rappresenta il parametro di riferimento con cui confrontare i punteggi di non conformità assegnati agli attestati di prestazione energetica.
2. Per gli APE che risultano validi alla data di estrazione e che hanno riportato un punteggio di non conformità inferiore al valore soglia, il procedimento di verifica si conclude con esito positivo. In questi casi, la comunicazione di conclusione del procedimento è effettuata, mediante avviso, unitamente alla pubblicazione della graduatoria di non conformità secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 8.
3. Gli APE che risultano validi alla data di estrazione e che hanno riportato un punteggio di non conformità superiore o uguale al valore soglia, vengono sottoposti alle ulteriori verifiche previste dal presente articolo.
4. I primi trenta attestati di ogni graduatoria, aventi un punteggio di non conformità superiore al valore soglia, vengono sottoposti a verifica con sopralluogo secondo le modalità di cui all'articolo 10.
5. Per i restanti attestati con un punteggio di non conformità superiore o uguale al valore soglia, la verifica consiste nella richiesta al soggetto certificatore di chiarimenti e/o della documentazione necessari a giustificare le non conformità riscontrate.
6. Qualora la documentazione o i chiarimenti non vengano forniti entro il termine perentorio assegnato, l'esito della verifica si considera negativo.
7. Qualora la documentazione o i chiarimenti inviati giustificano le non conformità, dimostrandone la correttezza, l'esito della verifica si considera positivo.
8. Qualora la documentazione o i chiarimenti forniti non risultino sufficienti a giustificare le non conformità riscontrate, si procederà ad effettuare un sopralluogo presso l'edificio/unità immobiliare oggetto dell'attestato di prestazione energetica.
9. Qualora la documentazione o i chiarimenti confermino le non conformità riscontrate, l'esito della verifica si considera negativo.

10. Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è sospeso in pendenza del termine assegnato per il compimento degli adempimenti richiesti dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 56/2009.
11. In tutti i casi di esito negativo della verifica, l'APE decade e si applicano, nei confronti del soggetto certificatore, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.
12. In tutti i casi di decadenza dell'APE, la stessa viene annotata sul SIAPEL.
13. Il soggetto certificatore deve conservare per almeno due anni i documenti riportanti i dati di ingresso per l'effettuazione della procedura di calcolo, che costituiscono parte integrante dell'APE, e metterli a disposizione del soggetto incaricato delle verifiche, in caso di specifica richiesta da parte dello stesso. Tale documentazione comprende, tra l'altro, il rilievo dell'immobile, i dati tecnici degli impianti centralizzati/autonomi al servizio dell'edificio/unità immobiliare, la documentazione fotografica acquisita durante il sopralluogo e l'eventuale relazione di progetto di cui all'articolo 8, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.

ARTICOLO 10 (Sopralluoghi)

1. La data e l'orario del sopralluogo sono comunicati al proprietario attuale dell'immobile a cura del soggetto incaricato delle verifiche, con un anticipo di almeno 20 giorni, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Contestualmente il soggetto incaricato delle verifiche provvede a dare comunicazione al soggetto certificatore dell'esecuzione del sopralluogo ai fini dello svolgimento della verifica.
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il proprietario, almeno cinque giorni prima della data programmata per il sopralluogo, deve confermare la disponibilità o richiedere la modifica della data proposta. La data non può comunque essere posticipata di un periodo superiore a trenta giorni rispetto a quella comunicata dal soggetto incaricato delle verifiche.
3. In caso di impianto termico centralizzato a servizio dell'edificio/unità immobiliare oggetto dell'APE, il proprietario deve contattare il responsabile dell'impianto termico per comunicare la data del sopralluogo al fine di consentire l'accesso ai locali tecnici al soggetto incaricato delle verifiche. L'accesso deve essere consentito gratuitamente. È inoltre fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire piena collaborazione ai condomini attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari per la verifica degli APE.
4. Omissis ⁽¹⁾
5. Qualora il sopralluogo non possa essere effettuato per impossibilità di accedere all'immobile e/o all'impianto termico nella data stabilita ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero nel caso di mancata conferma della disponibilità, il soggetto incaricato delle verifiche fissa per una sola volta una nuova data e la comunica al proprietario. Il proprietario deve confermare la disponibilità almeno cinque giorni prima rispetto alla data proposta. Il mancato sopralluogo determinato, per la seconda volta, dall'impossibilità di accedere all'immobile e/o all'impianto termico, ovvero la mancata conferma della disponibilità, equivalgono ad esito negativo della verifica e comportano la decadenza dell'APE. In tal caso, non trova applicazione quanto previsto dal comma 13.
6. Il soggetto incaricato delle verifiche è munito di tesserino di riconoscimento.
7. Il sopralluogo è diretto a rilevare tutte le grandezze dell'APE oggetto di verifica, individuate nell'allegato B. Tali grandezze sono quelle che concorrono in misura più significativa al

calcolo della prestazione energetica dell'edificio/unità immobiliare, e che hanno contribuito a determinare il punteggio di non conformità di cui all'articolo 8, comma 1.

8. I criteri di valutazione di ogni grandezza sono specificati nell'allegato B.
9. La valutazione delle singole grandezze consente, attraverso la relazione individuata nell'allegato B, l'assegnazione all'APE di un punteggio di penalità che permette di valutare l'entità delle difformità accertate a seguito del sopralluogo.
10. Nell'allegato B è individuato il valore limite che rappresenta il riferimento con cui confrontare il punteggio di penalità proprio di ogni APE e le modalità per la determinazione dello stesso.
11. Qualora il punteggio di penalità dell'APE risulti inferiore o uguale al valore limite, l'esito della verifica si considera positivo.
12. Qualora invece, il punteggio di penalità dell'APE risulti superiore al valore limite, l'esito della verifica si considera negativo.
13. In tutti i casi di esito negativo della verifica, l'APE decade e, ai sensi dell'articolo 33, comma 10, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, nei confronti del soggetto certificatore, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
14. In tutti i casi di decadenza dell'APE, la stessa viene annotata sul SIAPEL.

ARTICOLO 11 (Comunicazioni)

1. **Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, il responsabile** del procedimento comunica l'esito della verifica e l'eventuale decadenza dell'APE, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, al soggetto certificatore, al proprietario attuale dell'edificio/unità immobiliare ed al proprietario dell'edificio/unità immobiliare al momento della trasmissione in via telematica dell'APE al SIAPEL, ove diverso da quello attuale.

ARTICOLO 12 (Accertamento della violazione e processo verbale)

1. Il soggetto incaricato delle verifiche, accertata la violazione di norme che prevedono l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 15, comma 3, del d.lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni, provvede alla redazione di apposito processo verbale che viene notificato al soggetto certificatore e alla Regione Liguria, autorità competente ad irrogare la sanzione.
2. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati), e successive modificazioni.

Titolo V - Disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2013, n.74, (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n.192).

ARTICOLO 13 (Oggetto)

1. Il presente titolo contiene le disposizioni dirette a dare attuazione ai criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, contenuti nel D.P.R. 74/2013.
2. In particolare, le presenti disposizioni:
 - a) disciplinano le modalità di accesso ed utilizzo del CAITEL;
 - b) definiscono i compiti del responsabile degli impianti termici e del manutentore;
 - c) definiscono le modalità di effettuazione dei controlli di efficienza energetica sugli impianti termici;
 - d) stabiliscono le modalità per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti termici al CAITEL;
 - e) disciplinano le modalità per la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del CAITEL, nonché per le ispezioni sugli impianti termici, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla loro potenza;
 - f) disciplinano le procedure e i criteri per la programmazione e l'esecuzione delle ispezioni sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, volte a verificarne lo stato di esercizio e di manutenzione, ai fini del contenimento dei consumi energetici su tutto il territorio regionale.

ARTICOLO 14

(Catasto degli Impianti Termici della regione Liguria)

1. Il Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria (CAITEL) di cui all'articolo 25 bis, comma 1, lettera a), della l. r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è reso disponibile per gli installatori e operatori incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti termici, per le Autorità competenti e per i responsabili di impianto sul portale della Regione Liguria all'indirizzo www.ambienteinliguria.it.
2. Al fine di compilare, aggiornare e trasmettere i libretti di impianto e i rapporti di controllo di efficienza energetica, nonché di compilare la dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), ogni installatore e manutentore degli impianti termici può accedere al CAITEL attraverso credenziali univoche.
3. Il legale rappresentante della ditta di manutenzione deve presentare apposita domanda redatta sul modulo di cui all'allegato C per ottenere l'accesso al CAITEL. Il modulo è disponibile per la compilazione in forma digitale sul portale della Regione Liguria all'indirizzo www.ambienteinliguria.it.
4. Ogni impianto presente nel CAITEL è individuato da un "codice catasto", assegnato in modo automatico dal sistema di gestione informatica. Tale codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all'impianto.
5. Il CAITEL consente altresì ai responsabili di impianto di consultare i dati relativi ai propri impianti.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i manutentori o gli installatori, devono accatastare sul CAITEL, compilando le apposite schede, gli impianti da loro mantenuti o installati, entro il termine di cui all'articolo 18, comma 1, decorrente dall'effettuazione del primo intervento sull'impianto o dalla data di installazione. Gli operatori incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti termici devono altresì comunicare senza indugio al responsabile dell'impianto il codice catasto. È compito dell'operatore verificare che eventuali dati già presenti nel CAITEL siano congruenti con quelli in suo possesso; in caso contrario deve apportare le necessarie correzioni.

7. Le modalità operative di accesso, accreditamento, utilizzo e consultazione del CAITEL sono descritte all'interno della documentazione resa disponibile sul portale della Regione Liguria all'indirizzo www.ambienteinliguria.it.

ARTICOLO 15

(Compiti del Responsabile dell'impianto termico)

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, spettano al responsabile dell'impianto che può delegarle ad un terzo. Il terzo responsabile, utilizzando il modello di cui all'allegato D, informa l'Autorità competente:
 - a) della delega ricevuta, entro 10 giorni lavorativi;
 - b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro 2 giorni lavorativi;
 - c) della decadenza di cui all'articolo 6, comma 4, del DPR 74/2013, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché delle eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.
2. Ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quinquies, della l. r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, l'inadempimento di quanto previsto dal comma 1, lettere a), b) e c), comporta l'irrogazione nei confronti del terzo responsabile della sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 450,00.
3. Il responsabile dell'impianto termico è tenuto:
 - a) a provvedere, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare, a consegnare l'insieme della documentazione afferente l'impianto termico all'avente causa;
 - b) a inviare all'Autorità competente:
 - 1) apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta secondo il modello di cui all'allegato E, in caso di disattivazione globale o parziale dell'impianto termico. La dichiarazione va inviata entro 30 giorni dalla data di disattivazione; una copia di tale dichiarazione deve essere allegata al libretto d'impianto;
 - 2) la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico nei casi previsti dall'articolo 23, comma 8, redatta secondo il modello di cui all'allegato F. La dichiarazione va inviata entro 30 giorni dalla data di adeguamento;
 - c) In caso di riattivazione di impianto disattivato, richiedere l'intervento del manutentore che verifichi ed attesti il regolare funzionamento dell'impianto/generatore, anche in termini di efficienza energetica, ed invii al CAITEL un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica;
 - d) consentire l'ispezione dell'impianto termico da parte dell'ispettore inviato dall'Autorità competente, firmando, per presa visione, il rapporto di prova compilato al termine delle operazioni;
4. In caso di nuovo responsabile (es.: nuovo proprietario, occupante o amministratore di condominio), quest'ultimo è tenuto a comunicare, entro 30 giorni il subentro all'Autorità competente, utilizzando il modulo di cui all'Allegato G.
5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio all'articolo 6 del D.P.R. 74/2013..

ARTICOLO 16

(Manutenzione e controllo degli impianti termici)

1. Il controllo e la manutenzione degli impianti termici devono avvenire nel rispetto delle modalità individuate dall'articolo 7 del D.P.R. 74/2013.

2. Quando non è possibile risalire alla data di installazione di un generatore di calore o di una caldaia o di una macchina frigorifera, il manutentore inserisce, nel libretto di impianto e nel rapporto di controllo di efficienza energetica, la data di costruzione del generatore, della caldaia o della macchina frigorifera se disponibili. Se si conosce solo l'anno e non il giorno, il manutentore dovrà inserire, per convenzione, il 1° gennaio dell'anno di costruzione. Se la data di installazione e la data di costruzione non possono essere individuate, il manutentore inserirà la data convenzionale del 1° gennaio 1900.
3. L'installatore è tenuto a redigere e sottoscrivere, in caso di realizzazione di nuovo impianto o di ristrutturazione di impianto esistente, la dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/2008 e successive modificazioni e integrazioni, consegnandone copia al responsabile di impianto. Per interventi che prevedano la sola sostituzione di componenti rilevanti di un impianto esistente (es. mera sostituzione di generatore di calore), la dichiarazione di conformità va redatta limitatamente alle modifiche apportate all'impianto, restando valida, ove esistente, per le parti dell'impianto non interessate dall'intervento, la dichiarazione rilasciata dall'installatore.
4. L'installatore o il manutentore è tenuto:
 - a) a definire e rendere noto, in forma scritta, al responsabile di impianto, nell'ambito delle rispettive responsabilità ed in riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
 - 1) le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - 2) la frequenza con cui le suddette operazioni vanno effettuate;
 - 3) a provvedere ad aggiornare, in occasione di ogni intervento di controllo e manutenzione, il libretto di impianto;
5. Ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 11 del D.P.R. 74/2013, l'inadempimento di quanto previsto dal comma 4, lettera a), n.1) e 2), comporta l'irrogazione nei confronti del manutentore o dell'installatore della sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 6, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
6. Le eventuali integrazioni al modello di libretto di impianto di cui all' articolo 7, comma 6, del D.P.R. 74/2013, sono approvate con decreto del dirigente della struttura competente.

ARTICOLO 17

(Controllo di efficienza energetica degli impianti termici)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8 del D.P.R. 74/2013, sono soggetti a controllo di efficienza energetica gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.
2. Il controllo di efficienza energetica degli impianti termici viene effettuato nel rispetto delle modalità individuate dall'articolo 8 del D.P.R. 74/2013, e secondo le scadenze indicate nell'allegato H. Al termine delle operazioni di controllo, il manutentore redige e sottoscrive in duplice copia il rapporto di controllo di efficienza energetica, appropriato alla tipologia impiantistica controllata. Il responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione, trattenendone una copia che allega al libretto di impianto.
3. Ai sensi di quanto disposto dall' articolo 9, comma 4, del D.P.R. 74/2013 , per gli impianti con sottosistemi di generatori a fiamma alimentati a gas, metano o g.p.l, o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e non maggiore di 100kW, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW e non maggiore di 100 kW,

l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

4. Eventuali modifiche tese ad ampliare il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, nonché a differenziare le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
5. Copia del rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso, a cura del manutentore, in forma digitale, al CAITEL, secondo le modalità indicate all'articolo 18.
6. Ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quater, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica a cura del manutentore o dell'installatore, entro i termini perentori di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, comporta l'irrogazione nei confronti di questi ultimi della sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00.

ARTICOLO 18

(Modalità di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica al CAITEL)

1. Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso entro la fine del secondo mese successivo alla data di effettuazione del controllo sull'impianto, indicata sul rapporto stesso.
2. Nel caso in cui nel rapporto venga segnalata una anomalia, tale da rendere l'impianto non idoneo all'utilizzo per motivi legati alla sicurezza, il rapporto deve essere trasmesso entro 2 giorni dall'effettuazione del controllo.
3. La trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica è subordinata al pagamento dei contributi di cui all'articolo 19.
4. La trasmissione si intende completata a seguito dell'avvenuta protocollazione da parte di Regione Liguria del rapporto di controllo di efficienza energetica. La ricevuta di protocollazione viene resa disponibile sul CAITEL.
- 4 bis. Qualora, in caso di subentro di una nuova impresa nella manutenzione di un impianto termico, la trasmissione dei rapporti di controllo da parte dell'impresa subentrante non sia possibile a causa della giacenza sul CAITEL di rapporti compilati e non trasmessi dalla ditta precedentemente incaricata, la Regione intima a quest'ultima di provvedere alla trasmissione o alla cancellazione di tali rapporti entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'intimazione stessa. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione provvede d'ufficio alla cancellazione dei rapporti. La Regione provvede a trasmettere d'ufficio anche i rapporti per i quali il manutentore abbia pagato il contributo previsto dall'articolo 19, comma 1, ma non abbia provveduto a protocollare i rapporti stessi.

ARTICOLO 19

(Contributi)

1. In applicazione dell'articolo 10, comma 3, lettera c), del D.P.R. 74/2013, è prevista la corresponsione di un contributo alla Regione al fine di assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del CAITEL, e all'Autorità competente per la copertura dei costi relativi agli accertamenti e alle ispezioni sugli impianti termici.
2. L'ammontare dei contributi da pagare alla Regione Liguria e alla Autorità competente, varia in base alla potenza e alla tipologia degli impianti ed è indicato nell'allegato I.
3. Il pagamento dei contributi viene effettuato, per conto del responsabile di impianto, dal manutentore, contestualmente alla trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica.

4. Per consentire il pagamento dei contributi, a ciascuna impresa di manutenzione accreditata sul CAITEL è assegnato un "borsellino elettronico", che si configura come un portafoglio digitale che può essere caricato con l'importo necessario per pagare la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica.
5. Le modalità operative di caricamento e utilizzo del borsellino elettronico sono specificate all'interno della documentazione resa disponibile sul portale della Regione Liguria www.ambienteinliguria.it.
6. Durante il periodo di validità di un rapporto di controllo di efficienza energetica è possibile trasmettere ulteriori rapporti di controllo senza necessità di versare i relativi contributi. La data di riferimento per l'invio del successivo rapporto di controllo di efficienza energetica, con pagamento dei contributi, rimane quella dell'ultimo rapporto per il quale sono stati pagati i contributi.
7. In caso di sostituzione del generatore di calore occorre trasmettere un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica al CAITEL anche se il precedente è ancora in corso di validità. In tal caso, a parità di condizioni del gruppo omogeneo, la trasmissione avviene senza che sia richiesto il pagamento di alcun contributo.

ARTICOLO 20

(Criteri per la programmazione delle ispezioni)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni, le Autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.
2. Al fine di favorire un incremento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri:
 - a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
 - b) ispezioni, ogni anno, sul 5% degli impianti con sottosistemi di generatori a fiamma alimentati a gas, metano o gpl, o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e non maggiore di 100kW, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW e non maggiore di 100kW, con anzianità superiore a 15 anni;
 - c) ispezioni, ogni anno, sul 2% degli impianti di cui alla lettera b), con anzianità inferiore a 15 anni;
 - d) ispezioni, ogni due anni, sul 100% degli impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
 - e) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW;
 - f) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 kW e 100 kW;
 - g) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti di micro - cogenerazione e cogenerazione di qualunque potenza elettrica.

ARTICOLO 21

(Modalità per lo svolgimento delle ispezioni)

1. Le ispezioni si effettuano, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 74/2013, su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione dell'efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
2. L'ispezione sugli impianti è comunicata al responsabile dell'impianto, a cura dell'Autorità competente, con almeno 15 giorni d'anticipo, mediante apposita lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con cui vengono indicati il giorno e la fascia oraria della visita.
3. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora il responsabile dell'impianto ne faccia richiesta scritta o telefonica, all'Autorità competente, con almeno 5 giorni di anticipo.
4. Il soggetto a cui è inviato l'avviso dovrà segnalare tempestivamente eventuali inesattezze riguardanti l'indirizzo o il responsabile indicato.
5. Per consentire e agevolare l'esecuzione delle ispezioni, il responsabile dell'impianto:
 - a) può delegare per iscritto una persona maggiorenne di sua fiducia, in caso di impedimento ad essere presente;
 - b) ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore;
 - c) deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
 - 1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica;
 - 2) le istruzioni tecniche e le prescrizioni riguardanti la manutenzione di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, del D.P.R. 74/2013;
 - 3) la dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), e i relativi rapporti di manutenzione effettuati;
 - 4) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
 - 5) nei casi previsti, il certificato di prevenzione incendi, la documentazione INAIL e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
 - d) deve firmare, per ricevuta e presa visione, le copie del rapporto di prova, di cui all'Allegato L, compilate dall'ispettore.
6. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.
7. L'ispettore deve presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nella comunicazione di cui al comma 2, munito di apposita tessera di riconoscimento e deve accertare:
 - a) le generalità del responsabile dell'impianto termico o della persona delegata;
 - b) la presenza della documentazione di cui al comma 5, lettera c);
 - c) l'esecuzione, secondo le norme vigenti, della conduzione e della gestione dell'impianto;
 - d) le condizioni di funzionamento dell'impianto e dei componenti principali anche attraverso verifiche strumentali, quali, ad esempio, analisi dei fumi per gli impianti di combustione, grado di pulizia degli scambiatori di impianti a pompa di calore.
8. L'ispettore deve altresì:
 - a) eseguire i controlli e le misurazioni previste nei rapporti di prova;
 - b) compilare il rapporto di prova, annotando le eventuali osservazioni e prescrizioni;
 - c) consegnare una copia del rapporto di prova al responsabile dell'impianto;
 - d) trasmettere la versione digitale del rapporto di prova al CAITEL.

9. Il rapporto di prova deve essere allegato al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 5, del D.P.R. 74/2013.
10. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite indicati nell'Allegato M.
11. Qualora, a seguito dell'ispezione, si riscontri l'inesistenza del rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità, o la mancata effettuazione delle manutenzioni prescritte, viene applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni. Qualora si riscontri, invece, l'esistenza del rapporto di efficienza energetica redatto nei termini di legge, ma la sua mancata trasmissione al CAITEL nei termini perentori previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, sia imputabile al manutentore, è applicata nei confronti di quest'ultimo la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00 ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quater, della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni.
12. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il CAITEL.
13. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato all'interessato.
14. Qualora l'ispezione debitamente comunicata e non modificata ai sensi del comma 3, non possa essere effettuata nella data stabilita per cause imputabili al responsabile dell'impianto, l'ispezione verrà effettuata in altra data comunicata al responsabile dell'impianto, con addebito delle spese nella misura prevista dall'articolo 22, comma 4. Qualora anche questa seconda ispezione non possa essere effettuata, sempre per causa imputabile al responsabile dell'impianto, l'autorità competente provvede ad irrogare la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e ad informare tutti i soggetti competenti in materia di pubblica incolumità, per gli eventuali provvedimenti di competenza. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata anche l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti dall'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni.

ARTICOLO 22

(Ispezioni con addebito)

1. Qualora il manutentore trasmetta al CAITEL un rapporto di controllo di efficienza energetica in cui il rendimento di combustione sia inferiore al minimo stabilito nell'allegato M, o nel caso in cui nel rapporto venga segnalata una anomalia, tale da rendere l'impianto non idoneo all'utilizzo, la trasmissione del rapporto avviene senza il pagamento dei contributi di cui all'articolo 19.
2. Nel caso in cui si verificano una o entrambe le condizioni di cui al comma 1, l'impianto sarà automaticamente oggetto di ispezione da parte dell'Autorità competente, con addebito dei costi nella misura indicata al comma 4.
3. L'ispezione con addebito dei costi avviene anche:

- a) qualora non pervenga al CAITEL alcun rapporto di controllo di efficienza energetica secondo le scadenze di cui all' allegato H;
 - b) nel caso di richiesta di un condomino che utilizza l'impianto.
4. L'importo forfettario del rimborso spese delle ispezioni effettuate ai sensi del presente articolo è indicato nell'Allegato N. Tale importo può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.
 5. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del responsabile dell'impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e le modalità di pagamento.
 6. L'onere di spesa per l'ispezione su impianti condominiali effettuata a seguito di richiesta del singolo condomino che utilizza l'impianto, è posto a carico di colui che ha richiesto il controllo, nel caso in cui l'ispezione non riscontri alcuna anomalia; è invece a carico del responsabile dell'impianto se l'ispezione dovesse rilevare situazioni di criticità, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni.

ARTICOLO 23

(Adeguamento delle anomalie riscontrate a seguito di ispezione)

1. Nel caso in cui, durante l'ispezione sugli impianti termici venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti indicati nell'Allegato M, il responsabile dell'impianto, entro 30 giorni dalla data di ispezione, dovrà adottare opportune azioni manutentive volte a ricondurre tale parametro entro i valori di legge.
2. A seguito delle effettuazione delle azioni di cui al comma 1 il manutentore dovrà redigere ed inviare al CAITEL, entro il termine di 30 giorni dall'adeguamento, il nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica da cui risulti che il rendimento di combustione è rientrato nei limiti di legge.
3. Nel caso di mancata trasmissione del rapporto entro il termine perentorio di cui al comma 2, l'Autorità competente esegue una nuova ispezione con addebito di cui all'articolo 22.
4. Qualora dall'ispezione risulti la mancata effettuazione degli interventi manutentivi prescritti, l'Autorità competente applica al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni. Qualora dall'ispezione risulti l'adeguamento dell'impianto e che la mancata trasmissione del nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica, nei termini perentori previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, sia imputabile al manutentore, l'Autorità competente applica nei confronti di quest'ultimo la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00, ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quater, della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Qualora sia impossibile ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti di legge mediante interventi manutentivi, il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data dell'ispezione. Entro la stessa data, l'installatore/manutentore dell'impianto dovrà:
 - a) aggiornare i dati identificativi dei generatori;
 - b) inviare al CAITEL un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica.
6. Nel caso di mancata trasmissione del rapporto entro il termine perentorio di cui al comma 5, l'Autorità competente esegue una nuova ispezione con addebito di cui all'articolo 22. Ai sensi dell'articolo 7 comma 1, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni, qualora dall'ispezione risulti la mancata sostituzione del generatore, l'Autorità competente applica al responsabile di impianto la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
7. Qualora dall'ispezione risulti che il generatore sia stato sostituito nei termini previsti, e che la mancata trasmissione del nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica, nei termini

previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, sia imputabile al manutentore/installatore, l'Autorità competente applica nei confronti di quest'ultimo la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00, ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quater, della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni.

8. Qualora, durante l'ispezione, si rilevino difformità tali da rendere l'impianto non idoneo all'utilizzo, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto deve eseguire gli interventi entro 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30 sulla base di adeguate motivazioni tecniche e/o procedurali e/o autorizzative. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette all'Autorità competente, entro 30 giorni dalla data dell'intervento, la dichiarazione di cui all'Allegato F e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i documenti non vengano inviati nel termine stabilito, l'Autorità competente esegue una nuova ispezione con addebito ai sensi dell'articolo 22 comma 4, volta ad accertare l'effettuazione degli interventi prescritti.
9. Ai sensi dell'articolo 7 comma 1, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni, qualora dall'ispezione risulti che gli interventi non siano stati eseguiti, l'autorità competente applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa l'Autorità competente e il Comune interessato, ove questi non coincidano. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del d.lgs. 164/2000 e successive modificazioni. La riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di messa a norma, il conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e successive modificazioni e integrazioni, e l'inoltro di copia della stessa al Comune e all'Autorità competente, ove non coincidenti.
11. Qualora, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti mai mantenuti e per i quali non sia stato mai inviato un rapporto di controllo di efficienza energetica, l'ispettore prescrive la regolarizzazione. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni, richiedendo al manutentore/installatore l'aggiornamento della scheda identificativa dell'impianto. Il manutentore/installatore, inoltre, dovrà inviare il rapporto di controllo di efficienza energetica.

ARTICOLO 24

(Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici)

1. Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 9, comma 10, del D.P.R. 74/2013, le Autorità competenti trasmettono ogni due anni alla Regione una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio.

Titolo VI Criteri per l'interconnessione tra SIAPEL e CAITEL

ARTICOLO 25

(Finalità dell'interconnessione tra SIAPEL e CAITEL)

1. L'interconnessione informatica tra il SIAPEL e il CAITEL è finalizzata a consentire il collegamento degli APE agli impianti termici registrati nel CAITEL a servizio dell'edificio/unità immobiliare oggetto dell'APE.
2. Il collegamento consente il controllo sull'effettuazione degli adempimenti previsti in capo al responsabile degli impianti termici.

ARTICOLO 26
(Criteri per l'interconnessione tra SIAPEL e CAITEL)

1. L'interconnessione tra il SIAPEL e il CAITEL avviene tramite il codice catasto degli impianti termici rilasciato dal sistema CAITEL e riportato sull'APE dal certificatore.
2. I dati tecnici degli impianti termici e i dati identificativi dell'edificio/unità immobiliare registrati sul CAITEL devono essere confrontabili con i dati trasmessi dal soggetto certificatore a SIAPEL.
3. Il dirigente della struttura competente per materia può aggiornare, con proprio provvedimento, i criteri di interconnessione.

TITOLO VII –Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 27
(Modifiche agli allegati)

1. La Giunta regionale può, con proprio provvedimento, modificare i contenuti degli allegati al presente regolamento.

ARTICOLO 28
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i sorteggi di cui all'articolo 7, comma 4, sono effettuati, rispettivamente, nel mese di febbraio e in quello di aprile.

ARTICOLO 29
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il regolamento regionale 13 novembre 2012 n. 6 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 30 luglio 2012, n. 23 recante: "Norme in materia di energia) e successive modificazioni, è abrogato e cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1673 (Approvazione delle disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici) .

ARTICOLO 30
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁽¹⁾ (comma abrogato dal comma 2 dell'art. 4 del RR n.5 del 14/10/2019).

ALLEGATO A
Modalità di calcolo del punteggio di non conformità

A.1. Parametri/Indicatori (P/I) oggetto delle verifiche di conformità

Al fine della redazione della graduatoria di cui all'articolo 8, sono individuati una serie di Parametri/Indicatori (P/I). La selezione di tali P/I è stata effettuata tenendo in considerazione i parametri che maggiormente influiscono sul calcolo della prestazione energetica e gli indicatori che, comparando sull'APE, identificano la qualità energetica dell'edificio/unità immobiliare (u.i.).

I P/I si distinguono in:

1. P/I selezionati tra quelli oggetto delle analisi statistiche svolte dalla Regione Liguria sugli APE trasmessi nel periodo di riferimento 01/01/2010-31/12/2014, i cui risultati sono riportati nel documento "Analisi statistiche svolte sugli APE trasmessi alla Regione Liguria nel periodo di riferimento 2010-2014 al fine della caratterizzazione energetica del parco edilizio ligure", pubblicato sul sito web di IRE S.p.A. Tale documento sarà oggetto di aggiornamento ed integrazione sulla base delle analisi che saranno svolte sugli APE trasmessi alla Regione Liguria successivamente all'anno 2014. I P/I di cui al presente punto sono riportati nella Tabella A.1.1 ed i corrispondenti valori medi pesati statistici sono riportati nella Tabella A.1.2 per gli edifici/u.i. residenziali e nella Tabella A.1.3 per quelli non residenziali;
2. P/I definiti sulla base della normativa tecnica vigente, dei principi della termofisica dell'edificio e dell'esperienza acquisita nelle procedure di verifica degli APE. I P/I di cui al presente punto sono riportati nella Tabella A.1.4.

Tabella A.1.1 – P/I derivanti dalle analisi statistiche svolte sugli APE

P/I	Descrizione	U.M.
$EP_{gl,nren}/EP_{gl_stat}$	Rapporto tra l'indice di prestazione energetica non rinnovabile dell'edificio/u.i. e il corrispondente valore medio pesato statistico ⁽¹⁾	-
$EP_{H,nd}/EP_{H,nd_stat}$	Rapporto tra indice di prestazione energetica per il riscaldamento dell'edificio/u.i. e il corrispondente valore medio pesato statistico ⁽²⁾	-
$EP_{W,nren}/EP_{W_stat}$	Rapporto tra l'indice di prestazione energetica per la produzione di ACS dell'edificio/u.i. immobiliare e il corrispondente valore medio pesato statistico	-
$(EP_{H,nren}/EP_{H,nd})/\Omega_{stat}$	Rapporto tra $(EP_{H,nren}/EP_{H,nd})$ dell'edificio/u.i. e il valore medio pesato statistico di Ω	-
U_c/U_{c_stat}	Rapporto tra la trasmittanza media dell'involucro verticale opaco e il corrispondente valore medio pesato statistico	-
U_w/U_{w_stat}	Rapporto tra la trasmittanza media dell'involucro trasparente e il corrispondente valore medio statistico	-

⁽¹⁾ In caso di edifici/u.i. a destinazione d'uso non residenziale, per consentire l'omogeneità dimensionale tra il valore di $EP_{gl,nren}$ [kWh/(m² anno)] ed il corrispondente valore medio pesato statistico è stata considerata un'altezza media di 3 m.

⁽²⁾ In caso di edifici/u.i. a destinazione d'uso non residenziale, per consentire l'omogeneità dimensionale tra il valore di $EP_{H,nd}$ [kWh/(m² anno)] ed il corrispondente valore medio pesato statistico è stata considerata un'altezza media di 3 m.

Tabella A.1.2 - Valori di riferimento medi pesati statistici per gli edifici/u.i. residenziali

Anno di costruzione	EP_{gl_stat} [kWh/(m²)	EP_{H,nd_stat} [kWh/(m²)	EP_{W_stat} [kWh/(m²)	Ω_{stat} [-]	U_{c_stat} [W/(m²)	U_{w_stat} [W/(m²)
----------------------------	--	--	---	---	--	--

da	a	anno)]	anno)]	anno)]		K)]	K)]
0	1975	185,98	146,80	38,48	1,56	1,48	3,97
1976	1990	176,64	141,20	34,82	1,54	1,32	3,77
1991	2005	126,35	99,00	27,18	1,46	0,95	2,90
2006	2007	94,03	66,66	27,27	1,39	0,70	2,50
2008	2010	74,18	50,40	23,70	1,32	0,59	2,27
2011	55,70	35,09	20,52	1,22	0,47	1,98

Tabella A.1.3 - Valori di riferimento medi pesati statistici per gli edifici/u.i. non residenziali

Anno di costruzione		$EP_{gl_stat}^{(3)}$ [kWh/(m ³ anno)]	$EP_{H,nd_stat}^{(3)}$ [kWh/(m ³ anno)]	Ω_{stat} [-]	U_{c_stat} [W/(m ² K)]	U_{w_stat} [W/(m ² K)]
da	a					
0	1975	88,02	83,61	0,72	1,47	3,98
1976	1990	73,00	68,97	0,89	1,32	3,71
1991	2005	53,51	49,91	1,02	0,97	2,92
2006	2007	63,95	56,14	0,89	0,66	2,45
2008	2010	33,31	30,77	0,74	0,57	2,25
2011	37,41	34,05	0,66	0,47	1,97

⁽³⁾ I valori medi pesati statistici per gli edifici non residenziali, determinati mediante l'analisi statistica effettuata sugli APE trasmessi alla Regione Liguria nel periodo compreso tra il 01/01/2010 e il 31/12/2014, sono espressi nell'unità di misura [kWh/(m³ anno)] come previsto dalla normativa vigente nel periodo di riferimento.

Tabella A.1.4 - P/I non derivanti dalle analisi statistiche svolte sugli APE

P/I	Descrizione	U.M.
V_{netto}/V_{lordo}	Rapporto tra volume netto e volume lordo dell'edificio/u.i.	-
V_{netto}/A_f	Rapporto tra volume netto e superficie utile dell'edificio/u.i.	m
Dati catastali	Dati catastali dell'edificio/u.i.	--
Destinazione d'uso	Destinazione d'uso dell'edificio/u.i.	--
Classe	Classe energetica dell'edificio/u.i.	--
$EP_{gl,nren_raggiungibile}/EP_{gl,nren}$	Rapporto tra $EP_{gl,nren}$ raggiungibile se si realizzano gli interventi adottati e quello attuale	-
Classe raggiungibile	Classe raggiungibile se si realizzano gli interventi adottati	--
$\psi \cdot l$	Prodotto tra la trasmittanza termica lineare e la lunghezza del corrispondente ponte termico	W/K
n	Numero ricambi aria	1/h

P/I	Descrizione	U.M.
Anni	Tempo di ritorno dell'investimento degli interventi raccomandati	anno
A_{solw}/A_f	Rapporto tra l'area solare equivalente estiva e la superficie netta dell'edificio/u.i.	-
Q_{el_ill}	Energia elettrica per illuminazione	kWh/ anno
Q_{el_tpc}	Energia elettrica per trasporto persone e cose	kWh/ anno

A.2. Attribuzione del punteggio di non conformità

Ad ogni APE è assegnato un Punteggio di Non Conformità (PNC) ottenuto come somma di singoli pesi (p) associati ai valori dei P/I di cui alle Tabelle A.1.1 e A.1.4.

Il PNC è calcolato mediante la relazione (A.2.1), ovvero come somma dei pesi attribuiti in seguito all'analisi dei singoli P/I:

$$PNC = \sum_{i=1}^r p_i + \sum_{j=1}^s p_j \quad (A.2.1)$$

ove:

- PNC: punteggio di non conformità associato a ciascun APE oggetto di verifica;
- p_i : peso associato ai P/I derivanti dalle analisi statistiche svolte sugli APE;
- p_j : peso associato ai P/I non derivanti dalle analisi statistiche svolte sugli APE;
- r : numero dei P/I derivanti dalle analisi statistiche svolte sugli APE;
- s : numero dei P/I non derivanti dalle analisi statistiche svolte sugli APE.

I P/I derivanti dalle analisi statistiche sono definiti come rapporto tra il valore della grandezza considerata ed il corrispondente valore medio pesato statistico. Per ciascuno di tali P/I, nella Tabella A.3.1 sono riportati i criteri per l'attribuzione del punteggio di non conformità, che comprendono:

1. l'intervallo di ammissibilità, all'interno del quale il valore di P/I è assunto a peso nullo. Tale intervallo è definito sulla base della distribuzione attorno al valore medio pesato statistico dei risultati ottenuti dalle analisi di cui al già citato documento "Analisi statistiche svolte sugli APE trasmessi alla Regione Liguria nel periodo di riferimento 2010-2014 al fine della caratterizzazione energetica del parco edilizio ligure";
2. l'andamento del peso p_i , crescente linearmente all'aumentare dello scostamento del valore del P/I dagli estremi del corrispondente intervallo di ammissibilità, fino al raggiungimento di un valore massimo oltre il quale p_i assume valore costante (Figura A.3.1).

Per i P/I non derivanti dalle analisi statistiche, nella Tabella A.4.1 sono riportati i criteri per l'attribuzione del punteggio di non conformità, che comprendono:

1. l'intervallo di ammissibilità, all'interno del quale il valore del P/I è assunto a peso nullo. Tale intervallo è definito sulla base della normativa tecnica vigente, dei principi della termofisica dell'edificio e dell'esperienza acquisita nelle procedure di verifica degli APE;
2. l'andamento del peso p_j che può crescere linearmente all'aumentare dello scostamento del valore del P/I dagli estremi del corrispondente intervallo di ammissibilità, fino a un valore massimo oltre il quale p_j è costante, oppure può assumere andamento costante, indipendentemente dallo scostamento (Figura A.4.1).

Il calcolo del punteggio di non conformità è effettuato per ogni APE oggetto di verifica.

A.3. Andamento del peso p in funzione del valore del Parametro/Indicatore P/I: variazione lineare fino a un valore massimo oltre il quale assume un valore costante

Il peso p varia secondo l'equazione (A.3.1), rappresentata in Figura A.3.1. I valori di $x_1, x_2, x_3, x_4, p_1^-, p_1^+, p_2^-, p_3^+, p_4^-, p_4^+$ corrispondenti a ciascun P/I sono riportati nella Tabella A.3.1.

$$\begin{cases} x < x_1 & p = p_1^- \\ x_1 \leq x < x_2 & p = p_1^+ - \frac{p_1^+ - p_2^-}{x_2 - x_1}(x - x_1) \\ x_2 \leq x \leq x_3 & p = 0 \\ x_3 < x \leq x_4 & p = p_3^+ + \frac{p_4^- - p_3^+}{x_4 - x_3}(x - x_3) \\ x > x_4 & p = p_4^+ \end{cases} \quad (\text{A.3.1})$$




Fig. A.3.1 – Rappresentazione grafica dell'equazione (A.3.1)

Tabella A.3.1 – Criteri per l'attribuzione del PNC - Utilizzo dell'equazione (A.3.1)

P/I	Descrizione	U.M.	R	N R	Estremi intervallo di ammissibilità dove $p = 0$		Estremo inferiore e superiore degli intervalli di ammissibilità dove p varia linearmente		Peso p			Ulteriori criteri di valutazione e relativi valori di riferimento
					x_2	x_3	x_1	x_4	$p_2^- \equiv p_3^+$	$p_1^+ \equiv p_4^-$	$p_1^- \equiv p_4^+$	
$EP_{gl,nren}/EP_{gl,stat}$	Rapporto tra l'indice di prestazione energetica non rinnovabile dell'edificio /u.i. e il corrispondente valore medio pesato statistico	-	✓	✓	0.7	1.3	0.5	2	1	5	8	La verifica si applica in caso di riscaldamento e produzione ACS.
	Rapporto tra l'indice di prestazione energetica rinnovabile dell'edificio /u.i. e il corrispondente valore medio pesato statistico	-	✓	✓	0.7	1.8	0.5	2.5	1	5	8	La verifica si applica in caso di riscaldamento, produzione ACS e raffrescamento.
$EP_{H,nd}/EP_{H,nd,stat}$	Rapporto tra indice di prestazione energetica per il riscaldamento dell'edificio /u.i. e il corrispondente valore medio pesato statistico	-	✓	✓	0.7	1.3	0.5	2	1	5	8	--

$EP_{W,nren}/EP_{W,stat}$	Rapporto tra l'indice di prestazione energetica per la produzione di ACS dell'edificio/u.i. e il corrispondente valore medio pesato statistico	-	✓	--	0.7	1.3	0.5	2	1	5	8	--
$(EP_{H,nren}/EP_{H,nd})/\Omega_{stat}$	Rapporto tra $(EP_{H,nren}/EP_{H,nd})$ dell'edificio o/u.i. e il valore medio pesato statistico di Ω	-	✓	✓	0.7	1.3	0.5	2	1	5	7	Per la definizione di Ω si rimanda al R.R. N.1 del 22/01/2009 e ss.mm.ii.
$U_c/U_{c,stat}$	Rapporto tra la trasmittanza media dell'involucro verticale opaco e il corrispondente valore medio pesato statistico	-	✓	✓	0.7	1.3	0.5	2	1	3	8	--
$U_w/U_{w,stat}$	Rapporto tra la trasmittanza media dell'involucro trasparente e il corrispondente valore medio pesato statistico	-	✓	✓	0.7	1.3	0.5	2	1	3	8	--
V_{netto}	Rapporto	-	✓	✓	0.6	0.9	0.5	1	1	5	8	--

V_{lordo}	tra volume netto e volume lordo dell'edificio/u.i.											
V_{netto}/A_f	Rapporto tra volume netto e superficie utile dell'edificio/u.i.	m	✓	✓	2.2	5	1.2	6	1	5	8	--

A.4. Andamento del peso p in funzione del valore del Parametro/Indicatore P/I : andamento costante

Il peso p varia secondo l'equazione (A.4.1), rappresentata in Figura A.4.1. I valori di x_2 , x_3 , p_2^- , p_3^+ corrispondenti a ciascun P/I sono riportati nella Tabella A.4.1.

$$\begin{cases} x < x_2 & p = p_2^- \\ x_2 \leq x \leq x_3 & p = 0 \\ x > x_3 & p = p_3^+ \end{cases} \quad (\text{A.4.1})$$




Fig. A.4.1 – Rappresentazione grafica dell'equazione (A.4.1)

Tabella A.4.1 – Criteri per l'attribuzione del PNC - Utilizzo dell'equazione (A.4.1)

P/I	Descrizione	U.M.	R	N R	Estremi intervall o di ammissi bilità dove $p = 0$		Peso p	Ulteriori criteri di valutazione e relativi valori di riferimento
					x_2	x_3		
Dati catastali	Dati catastali dell'edificio/u.i. (4)	--	✓	✓	--	--	5	Verifica dell'esistenza di un edificio/u.i. identificabile con i dati catastali presenti sull'APE.
Destinazione d'uso	Destinazione d'uso dell'edificio/u.i. (4)	--	✓	✓	--	--	5	Verifica della congruità della destinazione d'uso tramite i dati catastali.
Classe	Classe energetica dell'edificio/u.i. (4)	--	✓	✓	--	--	3	La verifica si applica ad ogni edificio/u.i. avente anno di costruzione riportato sull'APE successivo al 2016. Il peso è attribuito se non è rispettata la classe limite di riferimento secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.
$EP_{gl,nren_raggiungibile}/EP_{gl,nren}$	Rapporto tra $EP_{gl,nren}$ raggiungibile se si realizzano gli interventi adottati e quello attuale (4)	-	✓	✓	--	--	7	Il peso è attribuito se l' $EP_{gl,nren_raggiungibile}$ è superiore o uguale all' $EP_{gl,nren}$ dell'edificio/u.i.
Classe raggiungibile	Classe raggiungibile se si realizzano gli interventi adottati (4)	--	✓	✓	--	--	3	Il peso è attribuito se la classe raggiungibile è migliorativa rispetto a quella attuale di almeno tre livelli.

$\Psi \cdot l$	Prodotto tra la trasmittanza termica lineare e la lunghezza	W/K	✓	✓	--	--	6	Il peso è attribuito se il parametro $\Psi \cdot l$ ha valore nullo o in assenza di ponti termici.
----------------	---	-----	---	---	----	----	---	--

(4) La verifica di questo P/I non richiede la definizione di alcun intervallo.

	del corrispondente ponte termico ⁽⁴⁾		✓	✓	--	--	3	Il peso è attribuito se è stato considerato un solo ponte termico.
n	numero ricambi aria	1/h	✓	--	0.25	0.35	3	La verifica si applica in caso di ventilazione naturale.
Anni	Tempo di ritorno dell'investimento degli interventi raccomandati	anno	✓	✓	--	--	4	Il peso è attribuito se non sono stati indicati interventi migliorativi o se: - per le classi energetiche comprese tra la D e la G, nessuno degli interventi proposti ha un tempo di ritorno inferiore a 30 anni; - per le classi energetiche comprese tra la C e la B, nessuno degli interventi proposti ha un tempo di ritorno inferiore a 50 anni.
$A_{sol} / w / A_f$	Rapporto tra l'area solare equivalente estiva e la superficie netta dell'edificio/u.i.	-	✓	✓	0.005	0.8	4	--
Q_{el_ill}	Energia elettrica per illuminazione ⁽⁴⁾	kWh / anno	--	✓	--	--	8	Il peso è attribuito nel caso non sia stata considerata l'illuminazione.
Q_{el_tpc}	Energia elettrica per trasporto persone e cose ⁽⁴⁾	kWh / anno	--	✓	--	--	2	Il peso è attribuito nel caso non compaia il trasporto di persone e cose.

A.5. Valore soglia del punteggio di non conformità

Al fine di valutare la conformità degli APE oggetto di verifica è stato definito un punteggio soglia di non conformità (PNC_{soglia}).

Il valore soglia è stato individuato attraverso una sperimentazione svolta da IRE S.p.A. su un campione di APE ritenuto significativo. Per ciascuno degli APE oggetto della sperimentazione, è stato calcolato il PNC secondo la relazione (A.2.1) e sono stati analizzati la tipologia ed il numero dei P/I che, caso per caso, sono risultati non conformi e quindi hanno contribuito all'ottenimento del punteggio stesso, in funzione del peso a loro assegnato.

Tale sperimentazione ha consentito di individuare un valore di PNC_{soglia} oltre il quale si è riscontrato che la qualità complessiva dell'APE si discosta in modo significativo da quella corrispondente ad un APE caratterizzato da un valore nullo di PNC. Il valore di PNC_{soglia} è pari a 18.

A.6 Nomenclatura

ACS: acqua calda sanitaria

A_f [m²]: superficie utile riscaldata

APE: attestato di prestazione energetica

A_{solw} [m²]: area solare equivalente estiva

$EP_{H,nd}$ [kWh/(m² anno)]: indice di prestazione termica utile per riscaldamento

EP_{H,nd_stat} [kWh/(m² anno)] o [kWh/(m³ anno)]: indice di prestazione termica utile statistico per riscaldamento

$EP_{gl,nren}$ [kWh/(m² anno)]: indice di prestazione energetica primaria non rinnovabile

$EP_{gl,nren_raggiungibile}$ [kWh/(m² anno)]: indice di prestazione energetica primaria non rinnovabile raggiungibile a seguito della realizzazione degli interventi migliorativi

$EP_{gl,stat}$ [kWh/(m² anno)] o [kWh/(m³ anno)]: indice di prestazione energetica globale statistico

$EP_{W,nren}$ [kWh/(m² anno)]: indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria non rinnovabile

$EP_{W,stat}$ [kWh/(m² anno)]: indice di prestazione energetica statistico per la produzione dell'acqua calda sanitaria

l [m]: lunghezza del ponte termico

n [1/h]: numero di ricambi di aria

NR: non residenziale

P/I: parametro/indicatore

PNC: punteggio di non conformità

PNC_{soglia}: valore soglia del punteggio di non conformità

Q_{el_ill} [kWh/anno]: fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione artificiale

Q_{el_tpc} [kWh/anno]: fabbisogno di energia elettrica per ascensori e scale mobili

R: residenziale

U.M.: unità di misura

u.i.: unità immobiliare

U_c [W/(m² K)]: trasmittanza media pesata delle superfici opache disperdenti verticali

U_{c_stat} [W/(m² K)]: trasmittanza media pesata statistica delle superfici opache disperdenti verticali

U_w [W/(m² K)]: trasmittanza media pesata delle superfici trasparenti disperdenti

U_{w_stat} [W/(m² K)]: trasmittanza media pesata statistica delle superfici trasparenti disperdenti

V_{lordo} [m³]: volume lordo riscaldato dell'edificio/unità immobiliare

V_{netto} [m³]: volume netto riscaldato dell'edificio/unità immobiliare

Ω_{stat} [-]: indice di prestazione energetica statistico dell'impianto per la climatizzazione invernale

Ψ [W/(m K)]: trasmittanza lineare del ponte termico

ALLEGATO B

Criteria di valutazione delle grandezze dell'APE oggetto di verifica

B.1. Definizione dell'esito della verifica con sopralluogo

Per definire l'esito della verifica con sopralluogo ad ogni APE è assegnato un punteggio di penalità (PP), calcolato attraverso l'analisi delle grandezze rilevate durante il sopralluogo e ottenuto come somma dei singoli pesi di penalità (P) secondo la seguente relazione:

$$PP = \sum_{i=1}^m e_i P_i \quad (B.1.1)$$

ove:

- PP: punteggio di penalità associato a ciascun APE oggetto di verifica;
- e_i : esito del controllo sull' i -esima grandezza; e_i assume valore 0 nel caso di verifica positiva e valore 1 nel caso di verifica negativa;
- P_i : peso di penalità riferito all' i -esima grandezza;
- m : numero delle grandezze oggetto di verifica con sopralluogo.

Per la valutazione dell'esito della verifica è definito un valore limite del punteggio di penalità (PP_{limite}), riportato nel paragrafo B.4.

B.2. Grandezze oggetto di verifica con sopralluogo

Nella tabella B.2.1 sono riportate tutte le grandezze oggetto di verifica suddivise in grandezze relative all'involucro, grandezze relative ai diversi servizi energetici ed ulteriori grandezze che riguardano i ponti termici, gli interventi migliorativi, il codice catasto regionale impianti termici e la corrispondenza tra i file con estensione xml e pdf che compongono l'APE. Nella stessa tabella è specificato altresì quali grandezze vengono valutate in funzione della destinazione d'uso; in particolare nella colonna "R" è indicato se la grandezza viene verificata per edifici/unità immobiliari (u.i.) ad uso residenziale, mentre nella colonna "NR" è indicato se la grandezza viene verificata per edifici/u.i. ad uso non residenziale.

Tabella B.2.1 – Grandezze oggetto di verifica con sopralluogo

Grandezza	U.M.	R	NR
INVOLUCRO			
Superficie utile riscaldata	m ²	✓	✓
Volume lordo riscaldato	m ³	✓	✓
Superficie lorda disperdente	m ²	✓	✓
Superficie disperdente trasparente (1)	m ²	✓	✓
Volume netto riscaldato	m ³	✓	✓
Superficie utile raffrescata	m ²	✓	✓
Volume lordo raffrescato	m ³	✓	✓
Trasmittanza termica dei componenti opachi disperdenti (2)	W/(m ² K)	✓	✓
Trasmittanza termica dei componenti trasparenti disperdenti (2)	W/(m ² K)	✓	✓
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE			
Servizio energetico "climatizzazione invernale"	-	✓	✓

Sottosistema di generazione: tipo di generazione	-	✓	✓
Sottosistema di generazione: tipo di combustibile	-	✓	✓
Sottosistema di generazione: Potenza Nominale (valore riportato nell'APE)	kW	✓	✓
Generatori tradizionali - Sottosistema di generazione: Potenza Nominale (valore utilizzato per il calcolo) (3)	kW	✓	✓
Generatori tradizionali - Sottosistema di generazione: ubicazione del generatore di calore	-	✓	✓
Energia elettrica ausiliari impianti riscaldamento	kWh	✓	✓
Sottosistema di emissione: tipo terminali	-	✓	✓
Sottosistema di regolazione: tipo regolazione	-	✓	✓
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA			
Sottosistema di accumulo ACS: ubicazione	-	✓	✓
Sottosistema di accumulo ACS: volume dell'accumulo	dm ³	✓	✓
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA			
Servizio energetico "climatizzazione estiva"	-	✓	✓
Sottosistema di generazione: Potenza Nominale (valore riportato nell'APE)	kW	✓	✓
Sottosistema di generazione: tipo di chiller o pompa di calore	-	✓	✓
VENTILAZIONE MECCANICA			
Servizio energetico "ventilazione meccanica"	-	✓	✓
ILLUMINAZIONE			
Servizio energetico "illuminazione"	-	-	✓
TRASPORTO			
Servizio energetico "trasporto"	-	-	✓
FONTE RINNOVABILE: SOLARE TERMICO			
Impianto "solare termico"	-	✓	✓
Area di apertura o netta del collettore installata (valore riportato nell'APE)	m ²	✓	✓
Area di apertura o netta del collettore (valore utilizzato per il calcolo) (3)	m ²	✓	✓
Volume di accumulo	dm ³	✓	✓
Tipo collettore	-	✓	✓
FONTE RINNOVABILE: SOLARE FOTOVOLTAICO			
Impianto "solare fotovoltaico"	-	✓	✓
Area del modulo (valore utilizzato per il calcolo) (3)	m ²	✓	✓
Tecnologia di costruzione delle celle	-	✓	✓
Potenza nominale di picco (valore riportato nell'APE)	kW	✓	✓
ULTERIORI GRANDEZZE			
Ponti termici	W/(mK)	✓	✓
Interventi migliorativi	-	✓	✓
Codice catasto regionale impianti termici	-	✓	✓
Corrispondenza file .pdf e file .xml	-	✓	✓
Note:			
(1) Il valore oggetto di verifica è rappresentato dalla somma delle singole superfici dei componenti trasparenti disperdenti.			

- (2) Il valore oggetto di verifica è rappresentato dalla media pesata sulla superficie dei singoli componenti disperdenti.
- (3) Il valore utilizzato per il calcolo è riferito alla singola unità immobiliare.

B.3. Criteri per la valutazione delle grandezze oggetto di verifica con sopralluogo

Per ogni grandezza oggetto di controllo viene effettuata una valutazione che può comportare un esito positivo o negativo della stessa.

Le modalità di definizione dell'esito dipendono dalla tipologia di grandezza oggetto di verifica.

B.3.1. Criteri per la valutazione delle grandezze definite da un valore numerico

Per le grandezze definite da un valore numerico sono state previste due differenti tolleranze: una applicata al valore riscontrato dal soggetto incaricato delle verifiche e l'altra applicata al valore dichiarato dal soggetto certificatore.

Il criterio utilizzato, comune a tutte le grandezze, prevede che siano verificate le condizioni di cui alle relazioni (B.3.1). In particolare l'esito della valutazione si ritiene positivo qualora il valore dichiarato dal soggetto certificatore ed il valore riscontrato dal soggetto incaricato delle verifiche soddisfino le due condizioni riportate nella relazione (B.3.1) mentre in caso contrario l'esito è ritenuto negativo.

$$\left\{ \begin{array}{l} X_{\text{riscontrata}} (1+t_{\text{SIV}}) \geq X_{\text{dichiarata}} (1-t_{\text{sc}}) \\ X_{\text{riscontrata}} (1-t_{\text{SIV}}) \leq X_{\text{dichiarata}} (1+t_{\text{sc}}) \end{array} \right. \quad (\text{B.3.1})$$

ove:

- $X_{\text{riscontrata}}$ è il valore riscontrato dal soggetto incaricato delle verifiche;
- $X_{\text{dichiarata}}$ è il valore dichiarato dal soggetto certificatore;
- t_{SIV} è la tolleranza applicata al valore riscontrato dal soggetto incaricato delle verifiche;
- t_{sc} è la tolleranza applicata al valore dichiarato dal soggetto certificatore.

Nella tabella B.3.1 sono riportate le grandezze definite da un valore numerico con le relative tolleranze e peso di penalità.

Tabella B.3.1 – Grandezze definite da un valore numerico

Grandezza	Tolleranza soggetto incaricato delle verifiche t_{SIV}	Tolleranza soggetto certificatore t_{sc}	Peso di penalità P
INVOLUCRO			
Superficie utile riscaldata	3%	5%	4
Volume lordo riscaldato	3%	5%	4
Superficie lorda disperdente	4%	8%	2
Superficie disperdente trasparente	3%	5%	2
Volume netto riscaldato	3%	5%	2
Superficie utile raffrescata	3%	5%	2
Volume lordo raffrescato	3%	5%	2

Trasmittanza termica dei componenti opachi disperdenti	4%	8%	2
Trasmittanza termica dei componenti trasparenti disperdenti	4%	8%	2
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE			
Sottosistema di generazione: Potenza Nominale (valore riportato nell'APE)	3%	5%	3
Generatori tradizionali - Sottosistema di generazione: Potenza Nominale (valore utilizzato per il calcolo)	4%	8%	3
Energia elettrica ausiliari impianti riscaldamento	5%	10%	2
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA			
Sottosistema di accumulo ACS: volume dell'accumulo	5%	10%	2
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA			
Sottosistema di generazione: Potenza Nominale (valore riportato nell'APE)	4%	8%	3
FONTE RINNOVABILE: SOLARE TERMICO			
Area di apertura o netta del collettore installata (valore riportato nell'APE)	3%	5%	3
Area di apertura o netta del collettore (valore utilizzato per il calcolo)	4%	8%	3
Volume di accumulo	5%	10%	2
FONTE RINNOVABILE: SOLARE FOTOVOLTAICO			
Area del modulo (valore utilizzato per il calcolo)	4%	8%	3
Potenza nominale di picco (valore riportato nell'APE)	3%	5%	3

B.3.2. Criteri per la valutazione delle grandezze tabulate

Alcuni valori utilizzati nel calcolo sono predefiniti secondo la normativa vigente in funzione di specifiche soluzioni impiantistiche. In questi casi il criterio utilizzato, comune a tutte le grandezze, consiste nel controllo della corrispondenza tra il valore dichiarato dal soggetto certificatore e quello riscontrato dal soggetto incaricato delle verifiche.

Nella tabella B.3.2 sono riportate le grandezze tabulate con il relativo peso di penalità.

Tabella B.3.2 – Grandezze tabulate

Grandezza	Peso di penalità P
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	
Sottosistema di generazione: tipo di generazione	4
Sottosistema di generazione: tipo di combustibile	4
Generatori tradizionali - Sottosistema di generazione: ubicazione del generatore di calore	4
Sottosistema di emissione: tipo terminali	4
Sottosistema di regolazione: tipo regolazione	4
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	
Sottosistema di accumulo ACS: ubicazione	4

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	
Sottosistema di generazione: tipo di chiller o pompa di calore	3
FONTE RINNOVABILE: SOLARE TERMICO	
Tipo collettore	3
FONTE RINNOVABILE: SOLARE FOTOVOLTAICO	
Tecnologia di costruzione delle celle	4

B.3.3. Criteri per la valutazione delle grandezze relative ai servizi energetici presenti

Il criterio adottato, comune ad ogni grandezza, prevede l'assegnazione della penalità se il servizio energetico presente nell'edificio/u.i. oggetto dell'APE non è stato implementato ai fini della redazione dello stesso oppure se nell'APE è stato implementato il servizio energetico non presente nell'edificio/u.i. oggetto dell'APE.

Nella tabella B.3.3 sono riportati i servizi energetici oggetto di verifica ed il corrispondente peso di penalità.

Tabella B.3.3 – Grandezze relative ai servizi energetici

Grandezza	Peso di penalità P
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	
Servizio energetico "climatizzazione invernale"	10
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	
Servizio energetico "climatizzazione estiva"	6
VENTILAZIONE MECCANICA	
Servizio energetico "ventilazione meccanica"	4
ILLUMINAZIONE	
Servizio energetico "illuminazione"	4
TRASPORTO	
Servizio energetico "trasporto"	4
FONTE RINNOVABILE: SOLARE TERMICO	
Impianto "solare termico"	10
FONTE RINNOVABILE: SOLARE FOTOVOLTAICO	
Impianto "solare fotovoltaico"	10

B.3.4. Criteri per la valutazione delle ulteriori grandezze

Nella tabella B.3.4 sono riportate le ulteriori grandezze, i relativi criteri di valutazione ed il corrispondente peso di penalità.

Tabella B.3.4 – Grandezze tabulate soggette ad altri criteri

Grandezza	Criterio	Peso di penalità P
ULTERIORI GRANDEZZE		
Ponti termici	La penalità viene assegnata se non viene considerato alcun	3

	<p>ponte termico o se la somma dei prodotti tra la trasmittanza termica lineare e la lunghezza del corrispondente ponte termico ha valore nullo.</p>	
Interventi migliorativi	<p>La penalità viene assegnata se non sono stati indicati interventi migliorativi o se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le classi energetiche comprese tra la D e la G, nessuno degli interventi proposti ha un tempo di ritorno inferiore a 30 anni; - per le classi energetiche comprese tra la C e la B, nessuno degli interventi proposti ha un tempo di ritorno inferiore a 50 anni. 	3
Codice catasto regionale impianti termici	Non corretto inserimento del codice catasto regionale impianti termici ove richiesto	2
Corrispondenza file .pdf e file .xml	La penalità viene assegnata se non vi è corrispondenza tra il file .pdf ed il file .xml trasmessi dal Soggetto Certificatore	5

B.4. Valore limite del punteggio di penalità

Al fine di valutare l'esito della verifica con sopralluogo, è stato definito un valore limite (PP_{limite}) del punteggio di penalità. L'esperienza maturata attraverso lo svolgimento delle verifiche con sopralluogo ha consentito di definire il valore $PP_{limite} = 20$. Tale esperienza ha infatti evidenziato che gli APE caratterizzati da un valore di PP superiore a PP_{limite} non forniscono una corretta rappresentazione energetica dell'edificio/u.i. a cui si riferiscono.

B.5. Nomenclatura

ACS: acqua calda sanitaria

APE: attestato di prestazione energetica

NR: non residenziale

PP: punteggio di penalità associato a ciascun APE oggetto di verifica

R: residenziale

t_{sc} : tolleranza applicata al valore dichiarato dal soggetto certificatore.

t_{SIV} : tolleranza applicata al valore riscontrato dal soggetto incaricato delle verifiche

U.M.: unità di misura

$X_{riscontrata}$: valore riscontrato dal soggetto incaricato delle verifiche

$X_{dichiarata}$: valore dichiarato dal soggetto certificatore

ALLEGATO C
Modulo domanda
Accreditamento Catasto Regionale degli impianti termici



Spett.le Regione Liguria
Servizio Energia
Via Fieschi 15
16123 Genova

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ (gg/mm/aa)
residente in _____
Via _____
Città _____ Prov _____ Cap _____
Telefono numero _____ fax numero _____
Pec _____

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000:

DICHIARA

1. **di essere il legale Rappresentante dell' Impresa di manutenzione /installazione:**

Ragione Sociale _____

2. **Che l'impresa è abilitata ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n.37.**

CHIEDE

di essere abilitato ad operare sul Catasto regionale degli impianti termici della Liguria (CAITEL) e ad autorizzare l'accesso ai propri collaboratori.

Per ricevere le credenziali di accesso al catasto, strettamente riservate e personali, sono necessari l'indirizzo email al quale sarà inviata la Login ed il numero di cellulare al quale sarà inviata la Password segreta da cambiare al primo accesso:

e-mail: _____

Cellulare: _____

Luogo e data

Firma del legale rappresentante ⁽¹⁾

leggibile)

(per esteso e

(1) Allegare fotocopia del documento di identità ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del DPR 28/12/2000 n.445

Si informa, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è la Regione Liguria

ALLEGATO D
Comunicazione di nomina/revoca del Terzo Responsabile

**All' Autorità competente per i controlli di cui all'articolo 9 del D.Lgs
192/05**

(Comuni/ Provincie/ Città Metropolitana di Genova)

.....

Ufficio

.....

Via

.....

Città

.....

Il/La sottoscritto/a

.....

Legale rappresentante della dittaP. IVA

.....

Indirizzo

.....

Telefono Cellulare Fax

.....

E-mail

.....

Iscritta alla CCIAA di al numero abilitata ad operare per gli
impianti di cui alle lettere:

a) c) e) dell'articolo 1 del D.M. 37/08

In possesso del requisito di:

certificazione del Sistema Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001

altro:

COMUNICA

di aver assunto l'incarico di Terzo Responsabile dalla data del

di non essere più Terzo Responsabile dal per: scadenza incarico revoca

incarico dimissioni decadenza prevista al comma 4 dell'art.6 del D.P.R. 74/2013

Impianto destinato a: riscaldamento ambienti produzione di acqua calda sanitaria
raffrescamento estivo

Codice Catasto impianti

.....

Sito in via Comune di

Provincia

Di proprietà di

.....

Di potenza nominale al focolare complessiva pari a kW. Di potenza nominale utile complessiva pari a kW

Consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti costituiscono reati ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/00 e comportano l'applicazione della sanzione penale, ai fini dell'assunzione dell'incarico di Terzo Responsabile il sottoscritto dichiara:

di non trovarsi nella situazione di incompatibilità prevista dal comma 7 dell'art.6 del DPR 74/2013.

Firma ⁽¹⁾ Luogo e data

(1) Allegare fotocopia del documento di identità ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del DPR 28/12/2000 n.445

A cura del Delegante del Terzo Responsabile:

Nominativo del fornitore di energia:

.....

Nome e Cognome / Ragione sociale del Delegante

.....

Firma del Delegante Luogo e data

Si informa, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è l'Autorità Competente.

ALLEGATO E
Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico

**All' Autorità competente per i controlli di cui all'articolo 9 del D.Lgs
192/05**

(Comuni/ Provincie/ Città Metropolitana di Genova)

.....

Ufficio

Via

Città

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia.....

Via n°

In qualità di:

Occupante Cod. Fisc.

Proprietario Cod. Fisc.

Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta P.IVA
.....

Amministratore P.IVA

Dell'impianto termico : (indicare il codice catasto)

.....

Sito in via Comune di Provincia

*Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (articolo 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità*

DICHIARA

Che l'impianto di cui sopra

oppure

Che il Generatore² n°..... Costruttore Modello Matricola
dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola
dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola
dell'impianto di cui sopra

² Da intendersi anche, se del caso, come macchina componente del sottosistema di generazione.

è stato disattivato / sono stati disattivati in data con le seguenti modalità:

.....

.....
.....
Al termine delle operazioni la potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto risulta essere di
..... kW.

Si informa, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è l'Autorità Competente.

ALLEGA:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità;

Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato

Oppure

Documento rilasciato dalla società fornitrice del combustibile che ha provveduto a piombare il contatore

Luogo e data

Firma

.....

ALLEGATO F

Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

**All' Autorità competente per i controlli di cui all'articolo 9 del D.Lgs
192/05**

(Comuni/ Provincie/ Città Metropolitana di Genova)

Ufficio

Via

Città

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

.....

Residente in Provincia

.....

Via n°

In qualità di:

Occupante Cod. Fisc.

Proprietario Cod. Fisc.

Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta P.IVA

.....

Amministratore P.IVA

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice

.....

Sito in via Comune di

Provincia

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (articolo 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che l'impianto di cui sopra risultato affetto da anomalie riscontrate in seguito all'ispezione avvenuta in data
.....N°.....

è stato dal sottoscritto adeguato in data tramite intervento di manutenzione che ha
riguardato:

.....

.....

.....

.....

Si informa, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è l'Autorità Competente.

Luogo e data Firma

ALLEGATI:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità

Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato

Oppure

Dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa che ha effettuato gli interventi ai sensi del D.P.R.

37/08

ALLEGATO G

Comunicazione cambio del nominativo del Responsabile dell'impianto termico
(La dichiarazione deve essere effettuata dal nuovo Responsabile dell'impianto termico)

**All'Autorità competente per i controlli di cui all'articolo 9 del D.Lgs
192/05**

(Comuni/ Provincie/ Città Metropolitana di Genova)

Ufficio.....

Via

Città

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

.....

Residente in Provincia

.....

Via n°

.....

Telefono Cellulare Fax

.....

E-mail

.....

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (articolo 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Di essere il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico:

Catasto impianti/codice

.....

Sito in via Comune di

Provincia

Di potenza termica utile nominale complessiva pari a kW

Dalla data del

In qualità di:

Proprietario Cod. Fisc. P. IVA

Occupante Cod. Fisc. P. IVA

Amministratore Cod. Fisc. P. IVA

.....

Precedente Responsabile dell'impianto termico:

(nome e cognome o ragione sociale)

.....

Si informa, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è l'Autorità Competente.

Nominativo del fornitore di energia

.....

Luogo data

Firma

.....

Allegato: fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante

ALLEGATO H

Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nominale [kW]	Cadenza controlli efficienza energetica trasmissione rapporto	dei di e del	Tipo di rapporto di controllo di efficienza energetica
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2		Rapporto tipo 1 Allegato II D.M. 10/2/2014
		$P > 100$	1		
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$10 \leq P \leq 100$ ≤ 15 anni	4		Rapporto tipo 1 Allegato II D.M. 10/2/2014
		$10 \leq P \leq 100$ > 15 anni	2		
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$P > 100$	2		Rapporto tipo 1 Allegato II D.M. 10/2/2014
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P \leq 100$	4		Rapporto tipo 2 Allegato III D.M. 10/2/2014
		$P \geq 100$	2		
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4		Rapporto tipo 2 Allegato III D.M. 10/2/2014
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2		Rapporto tipo 2 Allegato III D.M. 10/2/2014
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4		Rapporto tipo 3 Allegato IV D.M. 10/2/2014

ento				
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4 Allegato V D.M. 10/2/2014
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4 Allegato V D.M. 10/2/2014

ALLEGATO I

Contributi per fasce di potenza

	Potenza impianto [kW]	Contributo per Autorità competente €	Contributo per Regione Liguria €
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere	$10 \leq P < 35$	23,00	1,00
	$35 \leq P < 100$	45,00	1,00
	$100 \leq P < 350$	79,00	1,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento	$P \geq 350$	119,00	1,00
Micro-cogenerazione e cogenerazione	$P_{el} < 50$	79,00	1,00
	$50 \leq P_{el} < 1000$	119,00	1,00
	$P_{el} \geq 1000$	159,00	1,00

ALLEGATO L

RAPPORTO DI PROVA ISPEZIONE IMPIANTI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA (ai sensi del D.Lgs. 192/05 e del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74)

Foglio n° 1 di

1. DATI GENERALI			
a) Catasto impianti/codice			
b) Ispezione	Data:	Ora:	Numero:
c) Rapporto di controllo efficienza energetica		Inviato <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Bollino presente <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Data compilazione:			
d) Ispettore	Cognome e nome:		Estremità/qualifica:
e) Impianto	Data prima installazione:	Potenze termiche nominali totali:	al focolare (kW) Utile (kW)
f) Ubicazione	Comune:		Località:
Indirizzo:			
g) Responsabile	Occupante <input type="checkbox"/>	Proprietario <input type="checkbox"/>	Terzo Responsabile <input type="checkbox"/> Amministratore di Condominio <input type="checkbox"/>
h) Occupante	Cognome e nome		
	Ragione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
	E-mail		
	<input type="checkbox"/> C.F. <input type="checkbox"/> P.IVA		
i) Proprietario	Cognome e nome		
	Ragione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
	E-mail		
	<input type="checkbox"/> C.F. <input type="checkbox"/> P.IVA		
j) T. Resp./Manutettore	Cognome e nome		
	Ragione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
	E-mail		
	<input type="checkbox"/> P.IVA		
k) Amministratore Cond.	Cognome e nome		
	Ragione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
	E-mail		
	<input type="checkbox"/> P.IVA		
l) Delegato	Cognome e nome:		Delega <input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> assente
2. DESTINAZIONE			
a) Categoria dell'edificio	<input type="checkbox"/> E 1 <input type="checkbox"/> E 2 <input type="checkbox"/> E 3 <input type="checkbox"/> E 4 <input type="checkbox"/> E 5 <input type="checkbox"/> E 6 <input type="checkbox"/> E 7 <input type="checkbox"/> E 8		
b) Unità immobiliari servite	<input type="checkbox"/> Unica <input type="checkbox"/> Più unità	c) Uso dell'impianto <input type="checkbox"/> Riscaldamento ambienti <input type="checkbox"/> Produzione Acqua Calda Sanitaria	
d) Volume lordo riscaldato (m ³)	e) Combustibile <input type="checkbox"/> Gas naturale <input type="checkbox"/> GPL <input type="checkbox"/> Gasolio <input type="checkbox"/> Altro:	
f) Trattamento dell'acqua	in riscaldamento	<input type="checkbox"/> Non richiesto <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Filtrazione <input type="checkbox"/> Addolcimento <input type="checkbox"/> Cond. chimico	
	in produzione di ACS	<input type="checkbox"/> Non richiesto <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Filtrazione <input type="checkbox"/> Addolcimento <input type="checkbox"/> Cond. chimico	
3. CONTROLLO DELL'IMPIANTO			
a) Installazione interna: locale idoneo	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc	b) Installazione esterna: generatori idonei	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc
c) Sistema di ventilazione sufficiente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na	d) Sistema evacuazione fumi idoneo (esame visivo)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc
e) Cartellonistica prevista presente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na	f) Mezzi estinzione incendi presenti e revisionati	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na
g) Interruttore generale presente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na	h) Rubinetto intercettazione esterno presente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na
i) Assenza perdite comb. (esame visivo)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc	j) Sistema regolazione temp. ambiente funzionante	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc
4. STATO DELLA DOCUMENTAZIONE			
a) Libretto di impianto presente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	b) Libretto di impianto compilato in tutte le sue parti	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
c) Dic. conformità/rispondenza presente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	d) Libretti uso e manut. generatori/impianto presenti	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
e) C.P.I. presente ove richiesto	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na	f) Pratica INAIL presente (già ISPESL)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na
5. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO			
a) Check-list	<input type="checkbox"/> Adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti <input type="checkbox"/> Isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati <input type="checkbox"/> Introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua <input type="checkbox"/> Sostituzione sistema regolazione on/off con uno programmabile		
b) Interventi atti a migliorare il rendimento energetico	<input type="checkbox"/> Non sono stati individuati interventi economicamente convenienti <input type="checkbox"/> Si allega relazione di dettaglio <input type="checkbox"/> Si rimanda a relazione di dettaglio successiva <input type="checkbox"/> Valutazione non eseguita, motivo:		
c) Stima del dimensionamento dell'i generatori/i	<input type="checkbox"/> Dimensionamento corretto <input type="checkbox"/> Dimensionamento non corretto <input type="checkbox"/> Non controllabile <input type="checkbox"/> Si rimanda a relazione di dettaglio successiva		

6. GENERATORE			
a) Generatore	N°	di	k) Dati nominali:
b) Data installazione			Potenza termica al focolare: (kW)
c) Fluido termovettore	<input type="checkbox"/> Acqua <input type="checkbox"/> Aria <input type="checkbox"/> Altro:		Potenza termica utile: (kW)
d) Modalità di evacuazione fumi	<input type="checkbox"/> Naturale <input type="checkbox"/> Forzata		Campo di lavoro bruciatore: da: (kW)
e) Costruttore caldaia			a: (kW)
f) modello e matricola caldaia			l) Dati misurati:
g) Costruttore bruciatore			Portata di combustibile: (m ³ /h) (kg/h)
h) modello e matricola bruciatore			Potenza termica al focolare: (kW)
i) Tipologia gruppo termico	<input type="checkbox"/> Singolo <input type="checkbox"/> Modulare <input type="checkbox"/> Tubo o nastro radiante <input type="checkbox"/> Generatore ad aria calda		
j) Classificazione DPR 660/96	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> A bassa temperatura <input type="checkbox"/> A gas a condensazione		

7. MANUTENZIONE	
a) Operazioni di controllo e manutenzione	Frequenza <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Annuale <input type="checkbox"/> Biennale <input type="checkbox"/> Altra:
	Ultima manutenzione prevista effettuata <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No in data:
b) Rapporto controllo efficienza energetica	Presente <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Con Osservazioni <input type="checkbox"/> Raccomandazioni <input type="checkbox"/> Prescrizioni <input type="checkbox"/>

8. MISURA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (UNI 10389 -f)			
a) Modulo termico	N°	di	b) Indice di fumosità (solo per combustibili liquidi) 1° misura: 2° misura: 3° misura:
c) Strumento utilizzato	Marca:	Modello:	Matricola:
d) Valori Misurati (media delle tre misure)		e) Valori Calcolati	
Temperatura del fluido di mandata (°C)		Indice d'aria (n)	
Temperatura dell'aria comburente (°C)		CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm)	
Temperatura dei fumi (°C)		Potenza termica persa al camino Q _s (%)	
O ₂ (%) <input type="checkbox"/> oppure CO ₂ (%) <input type="checkbox"/>		Recupero calore di condensazione ET (%)	
Co nei fumi secchi (ppm)		Rendimento di combustione η _{comb} (%)	

9. ESITO DELLA PROVA	
a) Monossido di carbonio nei fumi secchi e senz'aria (deve essere <= 1000 ppm)	<input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Irregolare
b) Indice di fumosità (deve essere: olio combustibile <=6, gasolio <=2)	<input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Irregolare
c) Rendimento di combustione (rendimento minimo richiesto η _{comb} %)	Valore rilevato + 2 = % <input type="checkbox"/> Sufficiente <input type="checkbox"/> Insufficiente
d) L'impianto rispetta la normativa (DPR 74/2013) <input type="checkbox"/>	e) L'impianto non rispetta la normativa per quanto riguarda i punti: <input type="checkbox"/> 7.a <input type="checkbox"/> 9.a <input type="checkbox"/> 9.b <input type="checkbox"/> 9.c

10. OSSERVAZIONI
.....
.....
.....

11. PRESCRIZIONI
.....
.....

12. DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO
.....
.....

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO O SUO DELEGATO PER RICEVUTA

FIRMA DELL'ISPETTORE

.....

.....

RAPPORTO DI PROVA
ISPEZIONE IMPIANTI CON MACCHINE FRIGORIFERE
 (ai sensi del D.Lgs. 192/05 e del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74)

Foglio n° _____ di _____

1. DATI GENERALI			
a) Catasto impianti/codice			
b) Ispezione	Data	Ora	Numero
c) Rapporto di controllo efficienza energetica inviato		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Bollo presente <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Data compilazione:
d) Ispettore	Cognome e nome:		Estremi/qualifica:
e) Impianto	Data prima installazione:	Potenza termica nominale totale massima: _____ (kW)	
f) Ubicazione	Comune:		Località:
	Indirizzo:		
g) Responsabile	<input type="checkbox"/> Occupante	<input type="checkbox"/> Proprietario	<input type="checkbox"/> Terzo Responsabile <input type="checkbox"/> Amministratore di Condominio <input type="checkbox"/>
n) Occupante	Cognome e nome		Cognome e nome
	Ragione sociale		Ragione sociale
	Comune		Comune
	Indirizzo		Indirizzo
	Telefono /Fax		Telefono /Fax
	E-mail		E-mail
	<input type="checkbox"/> C.F. <input type="checkbox"/> P.IVA		<input type="checkbox"/> C.F. <input type="checkbox"/> P.IVA
o) T. Resp. Manutentore	Cognome e nome		Cognome e nome
	Ragione sociale		Ragione sociale
	Comune		Comune
	Indirizzo		Indirizzo
	Telefono /Fax		Telefono /Fax
	E-mail		E-mail
	<input type="checkbox"/> P.IVA		<input type="checkbox"/> P.IVA
p) Delegato	Cognome e nome:		Delega <input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> assente
2. DESTINAZIONE			
a) Categoria dell'edificio	<input type="checkbox"/> E.1	<input type="checkbox"/> E.2	<input type="checkbox"/> E.3 <input type="checkbox"/> E.4 <input type="checkbox"/> E.5 <input type="checkbox"/> E.6 <input type="checkbox"/> E.7 <input type="checkbox"/> E.8
b) Unità immobiliari servite	<input type="checkbox"/> Singola unità immobiliare		<input type="checkbox"/> Più unità immobiliari
c) Uso dell'impianto	<input type="checkbox"/> Raffrescamento estivo <input type="checkbox"/> Riscaldamento ambienti <input type="checkbox"/> Produzione di acqua calda sanitaria		
d) Volumetria lorda servita	In raffrescamento estivo _____ (m ³)		In riscaldamento ambienti _____ (m ³)
e) Trattamento dell'acqua	<input type="checkbox"/> Non richiesto <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Filtrazione <input type="checkbox"/> Addolcimento <input type="checkbox"/> Condizionamento chimico		
3. CONTROLLO DELL'IMPIANTO			
a) Locale di installazione idoneo	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc	b) Linee elettriche idonee (esame visivo) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc	
c) Aperture di ventilazione adeguate	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc	d) Cobertazioni idonee (esame visivo) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc	
4. STATO DELLA DOCUMENTAZIONE			
a) Libretto di impianto presente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	b) Libretto di impianto compilato in tutte le sue parti <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
c) Dic. conformità/rispondenza presente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	d) Libretti di uso e manutenzione presenti <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO			
a) Check-list	<input type="checkbox"/> Sostituzione di macchine a regolazione on/off con altri di pari potenza a più gradini o a regolazione continua		
	<input type="checkbox"/> Sostituzione di sistemi di regolazione on/off con sistemi programmabili a più livelli di temperatura		
	<input type="checkbox"/> Isolamento della rete di distribuzione acqua calda/refrigerata nei locali non climatizzati		
	<input type="checkbox"/> Isolamento dei canali di distribuzione aria calda/fredda nei locali non climatizzati		
b) Interventi atti a migliorare il rendimento energetico	<input type="checkbox"/> Non sono stati individuati interventi economicamente convenienti		
	<input type="checkbox"/> Si allega relazione di dettaglio		<input type="checkbox"/> Si rimanda a relazione di dettaglio successiva
	<input type="checkbox"/> Valutazione non eseguita, motivo: _____		
c) Stima del dimensionamento dei generatori	<input type="checkbox"/> Dimensionamento corretto		<input type="checkbox"/> Dimensionamento non corretto
	<input type="checkbox"/> Non controllabile		<input type="checkbox"/> Si rimanda a relazione di dettaglio successiva

6. GRUPPO FRIGO/PDC			
a) Gruppo frigo / PDC	N° _____ di _____	b) Circuiti	N° _____
c) Data di installazione			k) Dati nominali in riscaldamento:
d) Costruttore			COP (o η)
e) Modello			Potenza termica nominale (kW)
f) Matricola			Potenza assorbita nominale (kW)
g) Fluido frigorifero			l) Dati nominali in raffreddamento:
h) Macchina dotata di inverter	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	EER (o GUE)	
i) Sorgente lato esterno	<input type="checkbox"/> Aria <input type="checkbox"/> Acqua <input type="checkbox"/> Altro	Potenza frigorifera nominale (kW)	
j) Fluido lato utenze	<input type="checkbox"/> Aria <input type="checkbox"/> Acqua	Potenza assorbita nominale (kW)	
m) Tipo di macchina	<input type="checkbox"/> Ad assorbimento per recupero calore <input type="checkbox"/> A ciclo di compressione con motore elettrico e endotermico <input type="checkbox"/> Ad assorbimento a fiamma diretta con alimentazione a combustibile:		
n) Presenza apparecchiatura automatica rilevazione fughe refrigerante	Diretta (leak detector) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc Indiretta (parametri termodinamici) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc		
7. MANUTENZIONE E ANALISI			
a) Operazioni di controllo e manutenzione	Frequenza <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Annuale <input type="checkbox"/> Biennale <input type="checkbox"/> Altra: Ultima manutenzione prevista effettuata <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In data:		
b) Registro dell'apparecchiatura	<input type="checkbox"/> Regolarmente compilato <input type="checkbox"/> Assente o non regolarmente compilato <input type="checkbox"/> Non applicabile		
c) Rapporto controllo efficienza energetica	Presente <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Con <input type="checkbox"/> Osservazioni <input type="checkbox"/> Raccomandazioni <input type="checkbox"/> Prescrizioni		
8. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA			
a) Numero circuito	b) Prova eseguita in modalità	<input type="checkbox"/> Raffrescamento <input type="checkbox"/> Riscaldamento
c) Filtri puliti	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	d) Assenza perdite gas refrigerante	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc
e) Strumento utilizzato	Marca: Modello/Matricola: /	f) Potenza assorbita (kW)
g) Strumentazione fissa per la misura delle temperature manometriche di condensazione ed evaporazione:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
Dati dell'operatore patentato ai sensi del D.P.R. 43/2012			
h) Cognome e nome:	i) Num. Iscr. Reg. imprese:
j) Valori rilevati			
Surriscaldamento (K)	Temp. sorgente ingresso lato esterno (°C)
Sottoraffreddamento (K)	Temp. sorgente uscita lato esterno (°C)
Temp. di condensazione (°C)	Temp. ingresso fluido utenze (°C)
Temp. di evaporazione (°C)	Temp. uscita fluido utenze (°C)
9. ESITO DELLA PROVA			
a) Verifica superata	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
b) L'impianto rispetta la normativa (DPR 74/2013)	<input type="checkbox"/>	c) L'impianto non rispetta la normativa per quanto riguarda i punti:	
		<input type="checkbox"/> 7.a	<input type="checkbox"/> 7.b <input type="checkbox"/> 8.d <input type="checkbox"/> 9.a
10. OSSERVAZIONI			
.....			
.....			
11. PRESCRIZIONI			
.....			
.....			
12. DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO			
.....			
.....			

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO O SUO DELEGATO PER RICEVUTA

FIRMA DELL'ISPETTORE

.....

.....

ALLEGATO M**Rendimento di combustione**

Tipologie di generatori di calore	Data di installazione	Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)	prima del 29 ottobre 1993	$82 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore (tutti)	dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	$84 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore standard	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$84 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore a bassa temperatura	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$87,5 + 1,5 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$91 + 1 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore a gas a condensazione	dall' 8 ottobre 2005	$89 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	dall' 8 ottobre 2005	$87 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	$77 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatori ad aria calda	dopo il 29 ottobre 1993	$80 + 2 \text{ Log Pn}$

log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW.
Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

ALLEGATO N
Tariffe delle ispezioni con addebito

	Potenza impianto [kW]	Contributo in €
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere	$10 \leq P < 35$	150,00
	$35 \leq P < 100$	250,00
	$100 \leq P < 350$	350,00
	$P \geq 350$	400,00
Micro-cogenerazione e cogenerazione	$P_{el} < 50$	350,00
	$50 \leq P_{el} < 1000$	400,00
	$P_{el} \geq 1000$	600,00

Allegato 6

Allegato D_Relazione trimestrale sull'andamento dell'attività ispettiva

Con frequenza trimestrale, a decorrere dalla data di avvio del contratto, l'Appaltatore dovrà redigere e trasmettere al Committente una relazione sull'andamento del servizio di ispezione.

In particolare detta relazione dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni circa:

- Il numero di ispezioni pianificate nel trimestre;
- Il numero di impianti ispezionati nel trimestre;
- Motivazioni circa l'eventuale discrepanza tra il valore delle ispezioni programmate e quelle effettuate;
- Verifiche d'ufficio, a campione, impianti dismessi, assenza di impianto;
- Ispezioni con onere a carico;
- Ispezioni per i quali sono stati ravvisati estremi per l'applicazione di sanzioni amministrative;
- Ispezioni che hanno ravvisato necessità di adeguamento impiantistico;
- Ispezioni che hanno ravvisato impianti pericolosi;
- Ispezioni effettuate a seguito di richieste del Comune di Genova e relativo esito;

La relazione dovrà essere trasmessa al Comune di Genova entro i 20 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento.

**CAITEL - CATASTO IMPIANTI PER LA
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA**

MANUALE UTENTE

Versione: 01

22.10.2015

INDICE

	Pag.
1 INTRODUZIONE.....	3
1.1 Premessa	3
1.2 Utenti e Ruoli.....	3
1.3 Accesso	3
2 PER LE DITTE DI MANUTENZIONE: COME OTTENERE LE CREDENZIALI PER ACCEDERE AL CATASTO	6
2.1 Rappresentanti Legali delle azienda	6
2.2 Operatori di azienda già dotati di Login sui sistemi regionali	6
2.3 Operatori di azienda: Creazione di una nuova Login	6
2.4 Operatori di azienda: Completamento registrazione.....	8
2.5 Chi lavora per più ditte	9
2.6 Cancellazione utente esistente	9
2.7 Dimenticata password.....	9
3 DITTE DI MANUTENZIONE	12
3.1 Recupero impianti / gr. omogenei.....	12
3.2 Gestione impianti / gr. Omogenei.....	14
3.3 Gestione gr. omogenei / macchine.....	17
3.4 Gestione Rapporti	18
3.5 Pagamento / trasmissione rapporto	19
3.6 Pagamento multiplo	21
3.7 Trasmissione multipla.....	22
3.8 Gestione operatori dell'azienda	22
3.9 Caricamento massivo rapporti	23
3.10 Tabelle di servizio: indirizzi.....	24
3.11 Tabelle di servizio: responsabili.....	24
4 RESPONSABILE DI IMPAINTO	25
4.1 Accesso al servizio di consultazione	25
4.2 Consultazione impianto e stampa ricevute interventi	25
5 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO.....	27
5.1 Descrizione dell'Interfaccia.....	27
5.1.1 Elenco attività a disposizione (parte sinistra della maschera).....	28
5.1.2 Attività selezionata (parte destra della maschera).....	29
5.2 Descrizione modalità "Filtri ricerca"	31
5.3 Descrizione modalità "Risultati di ricerca"	32
5.4 Descrizione modalità "Scheda"	33

1 INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA

Il *Catasto Regionale degli Impianti Termici e di Raffrescamento (CAITEL)* è lo strumento con il quale, per via telematica:

- Le *ditte di manutenzione* degli impianti gestiscono l'anagrafica degli impianti, pagano on line i bollini, compilano e trasmettono ufficialmente i rapporti di efficienza energetica alla Regione Liguria;

In particolare il sistema provvede ad assegnare un codice univoco (codice catasto) ad ogni impianto registrato: il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.

- I *responsabili degli impianti* possono visualizzare i dati dei propri impianti ed estrarre dal sistema le ricevute di consegna degli interventi;
- Gli *operatori degli Enti* svolgono le loro attività istituzionali;
- Gli *ispettori* compilano i rapporti di ispezione sugli impianti.

1.2 UTENTI E RUOLI

Questo manuale è rivolto:

- Alle *ditte di manutenzione* degli impianti termici e di raffrescamento;
- Ai *responsabili di impianto* (cittadini, professionisti, ditte).


E descrive le diverse azioni che possono essere effettuate sul sistema.

1.3 ACCESSO


Il servizio è pubblicato sul portale tematico Ambientale della Regione Liguria "Ambiente in Liguria" (www.ambienteinliguria.it).

L'accesso avviene dalla sezione *Sviluppo sostenibile – energia sostenibile – impianti termici: esercizio e controllo*.

Da questa pagina si accede al *Catasto Regionale degli Impianti Termici e di Raffrescamento (CAITEL)* dal menù di destra *SERVIZI ON-LINE – BANCHE DATI*.



Una alternativa è quella di accedere direttamente alla lista completa delle banche dati a partire dalla home page del sito Ambiente in Liguria.



La prima pagina del Catasto non richiede autenticazione, descrive il catasto e presenta l'accesso ai servizi presenti.



Sito ufficiale
della Regione Liguria
per l'Ambiente

Energia



SIRAL - Catasto Impianti Termici

Il Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria consente agli operatori delle ditte di manutenzione di trasmettere i Rapporti di Efficienza Energetica previsti dal DPR 74/2013

FUNZIONI A DISPOSIZIONE DELLE DITTE DI MANUTENZIONE

[Registrazione Operatori](#) L'accesso alla funzione è libero

[Accesso al Catasto](#) L'accesso alla funzione è riservato ai rappresentanti legali ed agli operatori che hanno eseguito con successo la fase di registrazione e sono stati autorizzati dal proprio rappresentante legale

FUNZIONI A DISPOSIZIONE DEI RESPONSABILI DI IMPIANTO

[Consultazione Dati di Impianto](#) L'accesso alla funzione è libero

**MODULO DOMANDA DI ACCREDITAMENTO AL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI
LIGURIA**

Scarica il file in formato [.pdf](#)

I responsabili di Impianto non necessitano di credenziali (vedere il *capitolo 4*) e possono consultare solo i propri dati.

Le ditte di manutenzione devono procurarsi le credenziali per l'accesso alle funzioni operative del catasto (vedere *capitolo 2*) raggiungibili utilizzando il link cerchiato di rosso nella figura precedente.

Il *capitolo 5* è dedicato alle ditte di manutenzione e contiene le spiegazioni di carattere generale relative al funzionamento del programma.

2 PER LE DITTE DI MANUTENZIONE: COME OTTENERE LE CREDENZIALI PER ACCEDERE AL CATASTO

Al sistema possono accedere soltanto utenti che dispongono di una credenziale valida riconosciuta da Regione Liguria e che abbiano completato la registrazione sul Catasto.

2.1 RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE AZIENDA

I rappresentanti legali delle ditte di manutenzione ottengono le credenziali per l'accesso al Catasto direttamente da Regione Liguria dopo avere compilato e trasmesso alla Regione il modulo di richiesta di registrazione della ditta al catasto.

Riceveranno le credenziali direttamente su una casella di posta da loro indicata e sul cellulare indicato nel modulo di richiesta.

Queste login oltre che essere utilizzate per l'accesso al Catasto Impianti Termici consentono al responsabile della ditta di manutenzione di autorizzare personalmente i propri operatori all'accesso tramite l'apposita funzione disponibile sul sistema.

2.2 OPERATORI DI AZIENDA GIÀ DOTATI DI LOGIN SUI SISTEMI REGIONALI

Sono titoli validi “di livello regionale”, per l'accesso al Catasto Impianti Termici, le credenziali (login e password) rilasciate da Regione Liguria a cittadini ed operatori economici per l'accesso ai servizi in rete.

Tra i servizi ad accesso con Login citiamo, a solo titolo di esempio, la Certificazione Energetica degli edifici, il Conto Corrente Salute, le Comunicazioni Obbligatorie in materia di Lavoro, le comunicazioni di Apertura Cantieri.

Queste login possono essere utilizzate anche per l'accesso al Catasto Impianti Termici ed, in questo caso, sarà sufficiente effettuare il completamento della registrazione descritto nei paragrafi successivi.

2.3 OPERATORI DI AZIENDA: CREAZIONE DI UNA NUOVA LOGIN

Gli operatori che non dispongono di nessun titolo di accesso tra quelli precedentemente citati hanno la possibilità di creare una nuova Login seguendo la seguente procedura disponibile sul Catasto.

Dalla home page del catasto si deve scegliere il link registrazione operatori.

Sito ufficiale
della Regione Liguria
per l'Ambiente

SIRAL - Catasto Impianti Termici

Il Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria consente agli operatori delle ditte di manutenzione di trasmettere i Rapporti di Efficienza Energetica previsti dal DPR 74/2013

FUNZIONI A DISPOSIZIONE DELLE DITTE DI MANUTENZIONE

[Registrazione Operatori](#) L'accesso alla funzione è libero

[Accesso al Catasto](#) L'accesso alla funzione è riservato ai rappresentanti legali ed agli operatori che hanno eseguito con successo la fase di registrazione e sono stati autorizzati dal proprio rappresentante legale


FUNZIONI A DISPOSIZIONE DEI RESPONSABILI DI IMPIANTO

[Consultazione Dati di Impianto](#) L'accesso alla funzione è libero

MODULO DOMANDA DI ACCREDITAMENTO AL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI LIGURIA

[Scarica il file in formato .pdf](#)

E, poi, scegliere la funzione autoregistrazione.

Sito ufficiale
della Regione Liguria
per l'Ambiente

CAITEL - REGISTRAZIONE MANUTENTORI

La registrazione a CAITEL è composta da DUE FASI

FASE 1: AUTOREGISTRAZIONE

In questa prima fase è necessario creare una Login e Password valide emesse da Regione Liguria cliccando sul link "AUTOREGISTRAZIONE"

Se già possiede una Login emessa da Regione Liguria per l'accesso ai servizi in rete può saltare questa fase e passare direttamente alla FASE 2

[Autoregistrazione](#)

FASE 2: COMPLETAMENTO DELLA REGISTRAZIONE

Dopo aver eseguito la FASE 1 o se dispone già di una credenziale valida deve completare la registrazione a CAITEL, cliccando sul link seguente

[Completamento Registrazione](#)

L'utente deve compilare il form e confermare l'operazione utilizzando il bottone INVIA.

BENVENUTO!

Per registrarsi, compila i dati richiesti.
I campi contrassegnati con l'asterisco * sono obbligatori.

Viene richiesto di scegliere e confermare una password con le seguenti caratteristiche:

- lunghezza da 8 a 16 caratteri
- contenente almeno 3 dei seguenti tipi di caratteri: lettere maiuscole, lettere minuscole, cifre, caratteri speciali
- diversa da codice fiscale, nome e cognome

E' importante conservare in modo sicuro la password e segnalare un suo eventuale furto o smarrimento.

E' necessario indicare un indirizzo di e-mail su cui ricevere messaggi (avvisi, newsletter, ...).

E' necessario indicare una modalità di ricezione della OTP (One Time Password) per i servizi che la prevedono o nessuna se non si intende usufruire del servizio.

E' necessario leggere attentamente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ed esprimere il proprio consenso scegliendo **Accetto**.
Premere infine il pulsante **Invia**

Registrazione

* Username

* Nome

* Cognome

Data di nascita

Sesso (F o M) F M

* Codice fiscale

Luogo o Provincia di Nascita

Stato o Comune di Nascita

* Password

* Conferma password

* Indirizzo e-mail

* Conferma indirizzo e-mail

* Modalità di ricezione della OTP

Numero telefono cellulare

Attenzione! con l'attivazione del tasto **Accetto** il sottoscritto esprime il proprio **CONSENSO** a quanto di seguito riportato. Con riferimento all'informativa che segue, e del cui contenuto il sottoscritto interessato dichiara di aver preso conoscenza, lo stesso esprime il proprio consenso, in tutti i casi richiesti dal decreto legislativo 196/2003, al trattamento dei dati personali del medesimo, da parte della Regione Liguria e dei soggetti ivi indicati, per tutte le finalità e con tutte le modalità precisate nell'informativa stessa, nonché il consenso alla loro comunicazione e all'invio dei dati stessi agli anzidetti terzi

Accetto

Invia Pulsanti

Se l'operazione avviene con successo il sistema gli presenta la pagina di LOGIN per accedere direttamente alla successiva funzione di Completamento della registrazione.

Riceverà, inoltre, una mail dal sistema che conferma la creazione delle credenziali di accesso.

2.4 OPERATORI DI AZIENDA: COMPLETAMENTO REGISTRAZIONE

Se si dispone di una credenziale di accesso valida o si è effettuata l'autoregistrazione si deve completare la registrazione sul portale indicando la ditta per la quale si opera.

Effettuate le seguenti verifiche sul catasto:

- La ditta di manutenzione deve essere già presente
- Ogni Login può essere associata ad una sola ditta. Se una persona opera per più ditte deve utilizzare una Login per ditta.
- Una persona, per una stessa ditta, non può registrarsi più volte.

Il sistema associa l'operatore alla ditta di manutenzione.

L'operatore NON POTRA' comunque accedere al Catasto fino a quando il responsabile della ditta non lo autorizzerà personalmente all'accesso tramite l'apposita funzione disponibile sul sistema.

2.5 CHI LAVORA PER PIÙ DITTE

Per motivi di sicurezza, qualora una persona operasse per più ditte, dovrà procurarsi una credenziale di accesso per ciascuna di esse secondo le modalità descritte.

2.6 CANCELLAZIONE UTENTE ESISTENTE

Non esiste una vera e propria cancellazione degli utenti, ma il responsabile della ditta, può impedire l'accesso alle persone che non fanno più parte della ditta operando sulla stessa funzione utilizzata per autorizzare l'accesso al sistema.

2.7 DIMENTICATA PASSWORD

Qualora si sia dimenticata la password di accesso al sistema è necessario seguire la procedura di “*dimenticata password*” che si rende disponibile sul portale dopo aver cliccato sulla login.



Cliccare sul bottone DIMENTICATA PASSWORD.




Se hai dimenticato la password, segui le indicazioni per reimpostarla.

Indirizzo Email*

Nome Utente*

Ricerca Svuota Annulla

Si devono inserire l'e-mail associata all'utente in fase di registrazione e la propria login.



Per verificare la tua identità, un codice di sicurezza è stato inviato a silvia.storace@arpal.gov.it. Per favore inserisci il tuo codice di sicurezza qui.

Code

Codice di Sicurezza Svuota Annulla

Se i dati immessi sono corretti sarà inviato via e-mail un codice di sicurezza da inserire.



La password soddisfa i requisiti, inserirla di nuovo per conferma

Nuova Password

•••••••• Sicura

Conferma Password


A questo punto si deve impostare la nuova password compatibile con le regole di formazione.

Attualmente deve essere lunga almeno 8 caratteri e contenere almeno un numero, una lettera maiuscola ed una minuscola. Non deve contenere parte della Login, del cognome o del nome.

3 DITTE DI MANUTENZIONE

Le funzioni a disposizione delle ditte di manutenzione sono:

- *Recupero impianti / gr. omogenei*
- *Gestione impianti /gr. omogenei*
- *Gestione gr. omogenei / macchine*
- *Gestione rapporti*
- *Pagamento / trasm. rapporto*
- *Pagamento multiplo*
- *Trasmissione multipla*
- *Gestione operatori dell'azienda*
- *Caricamento massivo rapporti*
- *Tablelle di servizio*



Di seguito si riportano le azioni specifiche che devono essere eseguite dagli utenti per completare con successo l'operazione desiderata.

3.1 RECUPERO IMPIANTI / GR. OMOGENEI

A cosa serve

La funzione consente:

- Di acatastare gli impianti, ovvero di assegnare il codice univoco (codice catasto), recuperando per impianti già censiti, le informazioni principali,

fornite dagli Enti relativamente ai dati principali dell'impianto ed ai dati del responsabile;

- Di subentrare nella manutenzione di un impianto già accatastato.

Quali criteri di ricerca impostare

Nel caso di nuovo accatastamento per impianti già censiti dagli Enti negli anni precedenti, si dovranno eseguire delle ricerche impostando il campo *impianto presente nel nuovo catasto* a NO.

Si consiglia di effettuare ricerche specifiche impostando i campi dell'indirizzo (provincia, comune, descrizione indirizzo) e del responsabile.

Qualora fosse noto il codice impianto presente negli archivi degli Enti (autorità competenti) si consiglia di inserire solo quello.

Se la ricerca non estrae i dati desiderati, si consiglia di effettuare altri tentativi con parti di indirizzo e/o con parti del cognome del responsabile. Eventualmente effettuare ricerche senza riferimenti al responsabile, ma solo all'indirizzo.

Solo se tutte le ricerche precedenti non danno esito positivo si deve utilizzare la funzione "gestione impianti / gr. omogenei" per inserire l'impianto ex-novo direttamente sul catasto.

Nel caso di subentro per impianti già accatastati, invece, si consiglia di impostare il campo *impianto presente nel nuovo catasto* a SI ed indicare direttamente il codice identificativo regionale nel campo di ricerca.

Utilizzo della funzione

Dopo aver impostato i criteri di ricerca nel folder **FILTRI RICERCA**, si deve cliccare sul folder **RISULTATI RICERCA**.

Il sistema presenta la lista dei risultati e, se tra questi c'è quello desiderato, si deve cliccare sulla riga specifica per accedere al folder **SCHEDA**.

In questa funzione non ha senso cliccare direttamente sul folder **SCHEDA** perché la funzione non prevede di inserire direttamente dati, ma si deve passare necessariamente da una precedente ricerca.


Nel caso di **accatastamento** si dovranno integrare le informazioni ed, in particolare tutti i campi sottolineati (che sono obbligatori), tra i quali ricordiamo:

- Indirizzo codificato
- Tipo di responsabilità
- Responsabile codificato
- Tipo generatore
- Data installazione

Nel caso di **subentro** si deve scegliere il gruppo omogeneo per il quale si ha avuto incarico di manutenzione da parte del responsabile dell'impianto ed aprirlo con il bottone EDIT (matita).

Verificati i dati si deve cliccare sulla funzione in fondo alla pagina: **CAMBIA AZIENDA MAN.**

In tutti i casi citati sopra, al momento del salvataggio, il sistema ricorda all'operatore che è autorizzato ad eseguire la funzione sul sistema solo a fronte dell'incarico di manutenzione dell'impianto ricevuto da parte del titolare.



L'azione sul catasto si completa solo alla accettazione (utilizzo del tasto OK nella message box qui sopra).

Se si tratta di un nuovo accatastamento è in questo momento che il sistema genera il CODICE CATASTO che deve essere riportato sul libretto di impianto.

3.2 GESTIONE IMPIANTI / GR. OMOGENEI

A cosa serve

La funzione consente:

- Di inserire a catasto un nuovo impianto ed il gruppo omogeneo di macchine di cui si ha la manutenzione;
- Di modificare i dati di un impianto e dei suoi gruppi omogenei già presenti a catasto che risultano in manutenzione alla ditta dell'operatore collegato al sistema.

Utilizzo della funzione per nuovo impianto

Per inserire un **nuovo impianto** cliccare direttamente sul folder SCHEDA.

Il sistema presenta la pagina vuota per l'inserimento dei campi.

Si ricorda che i campi sottolineati sono obbligatori.

Di seguito una breve descrizione dei principali:

- Indirizzo:
 - Iniziando a scrivere nel campo indirizzo (almeno tre caratteri) il sistema presenta la lista degli indirizzi che contengono il testo digitato. Se l'indirizzo desiderato è tra quelli presentati si deve scegliere all'interno della combo box. Altrimenti è possibile effettuare una ricerca più approfondita:
 - Icona CERCA su Indirizzo
 - Scegliere provincia, comune, indirizzo (tra %)
 - Click sul folder risultati ricerca
 - Scegliere l'indirizzo
 - Quando si è in modalità scheda click su tasto associa
- Numero Civico
- Palazzo
- Scala
- Interno
- ...
- Responsabile:
 - Iniziando a scrivere nel campo responsabile (almeno tre caratteri del cognome) il sistema presenta la lista dei responsabili di impianto che contengono il testo digitato. Se la persona desiderata è tra quelle presentate si deve scegliere all'interno della combo box. Altrimenti è possibile effettuare una ricerca più approfondita:
 - Icona CERCA su responsabile
 - Scheda
 - Inserire dati (CF, nome, cognome, localizzazione)
 - Click su inserisci
 - Click su tasto associa

Compilati tutti i campi obbligatori si utilizza il bottone INSERISCI per accatastare l'impianto.

E' in questo momento che il sistema genera il CODICE CATASTO che deve essere riportato sul libretto di impianto.

Compilati tutti i campi obbligatori si utilizza il bottone INSERISCI per accatastare l'impianto.

E' in questo momento che il sistema genera il CODICE CATASTO che deve essere riportato sul libretto di impianto.

Oltre alla creazione dell'impianto è anche OBBLIGATORIO definire il gruppo omogeneo di macchine per il quale si ha avuto incarico di manutenzione.


Si accede alla funzione di inserimento cliccando sul link *Nuovo gruppo omogeneo*.

Si devono valorizzare i campi:

- Tipo generatore
- Tipologia fluido vettore

E cliccare sul bottone SALVA.

Al momento del salvataggio, il sistema ricorda all'operatore che è autorizzato ad eseguire la funzione sul sistema solo a fronte dell'incarico di manutenzione dell'impianto ricevuto da parte del responsabile dell'impianto.



L'azione sul catasto si completa solo alla accettazione (utilizzo del tasto OK nella message box qui sopra).

Utilizzo della funzione per modifica dati impianto, modifica dati gruppo omogeneo od inserimento nuovo gruppo omogeneo

Nei casi in cui sia necessario eseguire una delle operazioni indicate si deve effettuare una ricerca sul catasto, passare dal folder dei risultati ed entrare sulla scheda specifica oggetto di aggiornamento.

I campi modificabili sono quelli con sfondo BIANCO mentre quelli sui quali non si può agire hanno sfondo GRIGIO.

Effettuate le modifiche su impianto si confermano al sistema con il bottone CONFERMA.

Qualora fosse necessario modificare i dati di un gruppo omogeneo si deve entrare in edit (matita) e confermare l'operazione di modifica con SALVA.

Nel caso di inserimento di un nuovo gruppo omogeneo di macchine si opera come spiegato in precedenza relativamente all'inserimento di un nuovo impianto.

3.3 GESTIONE GR. OMOGENEI / MACCHINE

A cosa serve

La funzione consente:

- Di modificare alcuni dati di gruppo omogeneo di macchine di cui si ha la manutenzione;
- Di aggiornare i dati delle macchine appartenenti al gruppo omogeneo: inserimenti nuove macchine, dismissioni macchine, aggiornamento dati anagrafici macchine.

Quali criteri di ricerca impostare

Poiché si opera solo su gruppi omogenei in manutenzione della ditta (e quindi già noti alla ditta), la ricerca ideale ed immediata è per *codice regionale catastale dell'impianto*.

Qualora non si ricordasse il codice identificativo, si consiglia di effettuare ricerche specifiche impostando i campi dell'indirizzo (provincia, comune, indirizzo) e/o del responsabile.

Utilizzo della funzione

Dopo aver impostato i criteri di ricerca nel folder FILTRI RICERCA, si deve cliccare sul folder RISULTATI RICERCA.

Il sistema presenta la lista dei risultati e, se tra questi c'è quello desiderato, si deve cliccare sulla riga specifica per accedere al folder SCHEMA.

In questa funzione non ha senso cliccare direttamente sul folder SCHEMA perché la funzione non prevede di inserire direttamente dati, ma si deve passare necessariamente da una precedente ricerca.

Dal folder SCHEMA, che presenta il gruppo omogeneo selezionato, è possibile:

- Modificare i dati generali del gruppo (campi con sfondo bianco ed editabili) e consolidare gli aggiornamenti con il bottone CONFERMA;
- Gestire le singole macchine.

ATTENZIONE: La sezione relativa alla gestione delle macchine del gruppo omogeneo viene temporaneamente disabilitata quando esiste sul sistema un rapporto di efficienza energetica in fase di compilazione.

Sulle macchine è possibile:

- Inserirne di nuove;
- Modificare i dati di quelle presenti;
- Disattivare la macchine presenti indicando la data di dismissione.

3.4 GESTIONE RAPPORTI

A cosa serve

La funzione consente:

- Di inserire e compilare nuovi rapporti;
- Di continuare la compilazione di rapporti precedentemente inseriti e non ancora conclusi;
- Di consultare il contenuto di rapporti già trasmessi a Regione Liguria.

Quali criteri di ricerca impostare

I criteri di ricerca sono da impostare solo nel caso di compilazione di rapporti precedentemente inseriti.

La ricerca ideale ed immediata è per *codice regionale catastale dell'impianto* eventualmente abbinata allo *stato del rapporto*.

Qualora non si ricordasse il codice identificativo, si consiglia di effettuare ricerche specifiche impostando i campi dell'indirizzo (provincia, comune, indirizzo).

Utilizzo della funzione per inserimento rapporti

Agire immediatamente sul folder SCHEDA in modo che il sistema predisponga una scheda vuota.

Selezionare il gruppo omogeneo:

- Se nel campo si inserisce il codice catasto dell'impianto il sistema presenta la lista dei gruppi omogenei presenti
- In alternativa si può usare il bottone ricerca.

Inserire la data dell'intervento ed inserire la scheda con il bottone INSERISCI.

Il sistema predisporre per la compilazione tante schede quante sono le macchine in attività appartenenti al gruppo omogeneo selezionato.

L'utente deve accedere alla compilazione di ogni rapporto con il bottone EDIT (matita) e salvare quanto fatto con il bottone SALVA.

Terminata la compilazione di tutti i rapporti, l'utente deve utilizzare il tasto CONSOLIDA IL RAPPORTO. Il sistema controlla i dati immessi ed, eventualmente, indica all'utente i campi non ancora compilati.

Il *consolidamento del rapporto* permette agli utenti di passare alle successive fasi di pagamento e trasmissione.

Qualora si rilevassero degli errori nella compilazione dei rapporti, prima dell'invio a Regione Liguria, è possibile *sbloccare il rapporto* per correggere i dati errati.

Il bottone *scarica il rapporto* consente di scaricare in locale il file XML contenente tutti i rapporti oggetto dell'intervento di manutenzione.

Il bottone *visualizza il rapporto* consente di vedere a video il contenuto di tutti i rapporti oggetto dell'intervento di manutenzione.

Utilizzo della funzione per aggiornare i rapporti

Dopo aver impostato i criteri di ricerca nel folder FILTRI RICERCA, si deve cliccare sul folder RISULTATI RICERCA.

Il sistema presenta la lista dei risultati e, se tra questi c'è quello desiderato, si deve cliccare sulla riga specifica per accedere al folder SCHEDA.

Dopo aver richiamato il rapporto da aggiornare si procede come descritto in precedenza.

3.5 PAGAMENTO / TRASMISSIONE RAPPORTO

Quando va utilizzata

La funzione va utilizzata se il rapporto di efficienza energetica compilato necessita del pagamento del bollino.

A cosa serve

La funzione consente:

- Di pagare on line e trasmettere alla Regione un rapporto di efficienza energetica compilato in tutte le sue parti (rapporti "consolidati").
- Consultare ed accedere ai documenti riepilogativi che riportano il dettaglio di pagamento relativi ai rapporti trasmessi o pagati.

Quali criteri di ricerca impostare

La ricerca principale è per *codice regionale catastale dell'impianto* eventualmente abbinata allo *stato del rapporto*.

Qualora non si ricordasse il codice identificativo dell'impianto è possibile indicare un intervallo di date per circoscrivere la ricerca.

The screenshot shows the 'Pagamento e trasmissione rapporto' interface. On the left is a sidebar menu with the 'Ambiente Energia' logo and various user roles and functions. The main area is titled 'Pagamento e trasmissione rapporto' and contains a form with the following fields:

- Impianto:** 07M177220000010
- Gruppo:** 2 (Gruppo figo)
- Indirizzo:** Via Roma 11 - Zignago (SP)
- Data rapporto:** 01/09/2015
- Stato rapporto:** Consolidato (with a dropdown menu and a note: 'cliccare sul pulsante Conferma per salvare la modifica di stato del rapporto')
- Esenzione bolliro:** No

Below the form are two payment sections:

- Pagamento Regione Liguria:** 'Avvia il pagamento' button, 'Non effettuato' status, and 'Accedi al dettaglio del pagamento' link.
- Pagamento Ente di competenza:** 'Avvia il pagamento' button, 'Non effettuato' status, and 'Accedi al dettaglio del pagamento' link.

Utilizzo della funzione

Dopo aver individuato la SCHEDA sulla quale si intende operare (filtri di ricerca e risultati ricerca) si visualizza una pagina simile a questa:

Per pagare:

- Agire sul bottone relativo al pagamento che si desidera avviare.

Il sistema ridirige l'utente sulla pagina specifica del sistema dei pagamenti dell'Ente.

Terminata l'attività l'utente sarà automaticamente rediretto su Caitel ed il sistema acquisirà l'esito della operazione bancaria on line (positivo o negativo).

In caso di pagamento avvenuto con esito positivo il rapporto è disponibile per le fasi successive (ulteriore pagamento oppure trasmissione a Regione).

Per trasmettere:

- Modificare lo stato del rapporto da CONSOLIDATO a TRASMESSO e confermare l'operazione con il bottone CONFERMA.

Per consultare i documenti disponibili:

- Agire sul bottone PDF relativo ad documento che si desidera consultare.

ATTENZIONE: la ricevuta di trasmissione contiene gli estremi ufficiali della protocollazione di Regione Liguria. I dettagli dei pagamenti sono il riepilogo delle comunicazioni ricevute dal sistema dei pagamenti e non corrispondono alle comunicazioni ufficiali che l'utente ha ricevuto dal sistema dei pagamenti stesso.

3.6 PAGAMENTO MULTIPLO

A cosa serve

La funzione consente:

- Di scegliere, tra i rapporti compilati in tutte le loro parti (consolidati), quelli da pagare mediante una sola transazione bancaria on line;

Selezionare un beneficiario: Regione Liguria

Elenco de rapporti consolidati non ancora pagati.
Per avviare il pagamento, premere il pulsante dopo aver completato la selezione.

Importo n. 8 rapporti	8,00 € (importo onnicomprensivo di oneri bancari)
-----------------------	---

Avvia il pagamento

Selezione tutti gli interventi dell'anno 2015

07M17ZZ20000010 / 1 (G1) 07M17ZZ20000010 / 5 (S1) 07M17ZZ20000010 / 3 (G3) 07M17ZZ20000010 / 2 (G2)

Catasto Impianti Termici Liguria

Utilizzo della funzione

Selezionare il beneficiario

Selezionare i rapporti che si desidera pagare

Avviare la funzione di pagamento (bottone AVVIA PAGAMENTO).

Il sistema ridirige l'utente sulla pagina specifica del sistema dei pagamenti dell'Ente.

Terminata l'attività l'utente sarà automaticamente rediretto su Caitel ed il sistema acquisirà l'esito dell'operazione bancaria on line (positivo o negativo).


In caso di pagamento avvenuto con esito positivo i rapporti sono disponibili per le fasi successive (ulteriore pagamento oppure trasmissione a Regione).

3.7 TRASMISSIONE MULTIPLA

A cosa serve

La funzione consente:

- Di scegliere tra i rapporti, compilati in tutte le loro parti e pagati o esenti dal pagamento, quelli da trasmettere on line alla Regione Liguria.



Utilizzo della funzione

Selezionare i rapporti che si desidera trasmettere

Avviare la funzione di trasmissione (bottone CONFERMA).

3.8 GESTIONE OPERATORI DELL'AZIENDA

A cosa serve

La funzione consente:

- Ai responsabili di azienda di:
 - Abilitare / disabilitare i propri operatori ad operare su Caitel;

I dati degli operatori che si autoregistrano vengono resi a disposizione in automatico sul sistema

- Inserire / eliminare i nominativi dei tecnici che redigono i rapporti di efficienza energetica per la ditta.

Utilizzo della funzione

Senza impostare filtri di ricerca ed agendo subito sul folder RISULTATI RICERCA il sistema presenta la lista dei collaboratori associati alla ditta.

E' possibile inserirne di nuovi o aggiornare le schede di ciascuno (ad esempio abilitando o disabilitando gli operatori all'utilizzo di Caitel).

3.9 CARICAMENTO MASSIVO RAPPORTI

A cosa serve

La funzione consente:

- Di caricare massivamente rapporti di efficienza energetica compilati con sistemi esterni a Caitel ed aventi le seguenti caratteristiche:
 - Conformi al formato XML pubblicato da Regione Liguria;
 - Contenenti dati relativi a gruppi omogeni che risultano in manutenzione alla ditta;
 - Completi secondo le specifiche pubblicate insieme al tracciato XML.
- Di consultare lo stato di avanzamento della elaborazione di caricamento;
- Di accedere al log del caricamento per individuare gli eventuali errori riscontrati da Caitel.

Utilizzo della funzione per effettuare un caricamento

Accedere direttamente al folder SCHEDA.

Selezionare il file tramite il bottone SFOGLIA.

Avviare l'elaborazione con il bottone INVIA.

Poiché l'elaborazione potrebbe durare anche qualche minuto ed è condizionata dal numero dei rapporti presenti, è necessario eseguire delle interrogazioni successive per verificare l'esito della elaborazione di caricamento.

Utilizzo della funzione per consultare le elaborazioni disponibili

Impostare i parametri di selezione desiderati (folder FILTRI RICERCA).

Accedere alla lista dei risultati e da qui alla scheda specifica.

Verificare lo stato della trasmissione.

Accedere al log del caricamento (botone LENTE di INGRANDIMENTO).

3.10 TABELLE DI SERVIZIO: INDIRIZZI

A cosa serve

La funzione consente:

- Di consultare, inserire ed aggiornare l'indirizzario utilizzato da Caitel.

Utilizzo della funzione

Impostare i filtri di ricerca desiderati, agire sul folder RISULTATI RICERCA per accedere alla lista, selezionare la scheda da aggiornare.

E' anche possibile inserire nuovi indirizzi solo se si è certi della loro assenza all'interno dell'indirizzario.

3.11 TABELLE DI SERVIZIO: RESPONSABILI

A cosa serve

La funzione consente:

- Di consultare, inserire ed aggiornare le schede anagrafiche dei responsabili di impianto.

Utilizzo della funzione

Impostare i filtri di ricerca desiderati, agire sul folder RISULTATI RICERCA per accedere alla lista, selezionare la scheda da aggiornare.

E', anche, possibile inserire nuove schede.

ATTENZIONE: E' molto importante che gli estremi identificativi del responsabile di impianto (codice fiscale) siano inseriti correttamente. Le ricerche sul portale disponibili per i responsabili di impianto, infatti, prevedono la compilazione corretta sia dell'identificativo catastale dell'impianto che del codice fiscale del responsabile.

4 RESPONSABILE DI IMPIANTO

Il responsabile di impianto può accedere ai dati presenti sul catasto senza necessità di utilizzare credenziali di accesso.

4.1 ACCESSO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE

Dalla pagina principale del catasto si sceglie la voce CONSULTAZIONE DATI DI IMPIANTO

Sito ufficiale
della Regione Liguria
per l'Ambiente

SIRAL - Catasto Impianti Termici

Il Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria consente agli operatori delle ditte di manutenzione di trasmettere i Rapporti di Efficienza Energetica previsti dal DPR 74/2013

FUNZIONI A DISPOSIZIONE DELLE DITTE DI MANUTENZIONE

[Registrazione Operatori](#) L'accesso alla funzione è libero

[Accesso al Catasto](#) L'accesso alla funzione è riservato ai rappresentanti legali ed agli operatori che hanno eseguito con successo la fase di registrazione e sono stati autorizzati dal proprio rappresentante legale

FUNZIONI A DISPOSIZIONE DEI RESPONSABILI DI IMPIANTO

[Consultazione Dati di Impianto](#) L'accesso alla funzione è libero

**MODULO DOMANDA DI ACCREDITAMENTO AL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI
LIGURIA**

Scarica il file in formato [.pdf](#)

4.2 CONSULTAZIONE IMPIANTO E STAMPA RICEVUTE INTERVENTI

Il sistema presenta una pagina nella quale è obbligatorio inserire il CODICE REGIONALE DELL'IMPIANTO ed il CODICE FISCALE del responsabile dell'impianto dichiarato a catasto.

Consultazione Catasto Impianti Termici

Codice Impianto:	<input type="text" value="codice catastale dell'impianto"/>
Responsabile Impianto:	<input type="text" value="codice fiscale del responsabile"/>
<input type="button" value="Cerca"/> <input type="button" value="Pulsante"/>	


Se i dati immessi trovano corrispondenza nel catasto, viene presentata la scheda anagrafica dell'impianto e la lista dei rapporti di efficienza energetica presenti in banca dati e trasmessi formalmente alla Regione Liguria.

Per ogni rapporto è possibile scaricare il file XML contenente tutti i dati del rapporto e la ricevuta di trasmissione dei dati alla Regione Liguria con gli estremi della protocollazione in ingresso.

5 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

In questo capitolo sono descritte le caratteristiche generali del servizio (organizzazione dei menù e navigazione, utilizzo delle pagine per l’inserimento dei dati, la loro modifica e consultazione) disponibile alle ditte di manutenzione.

Dal menù principale del Catasto si utilizza il link *ACCESSO AL CATASTO* inserendo le credenziali ottenute seguendo le procedure descritte nei capitoli successivi.




L’accesso al servizio controlla che l’utente abbia, tra i propri ruoli, almeno uno di quelli previsti per l’applicazione e che sia stato abilitato all’utilizzo del catasto dal proprio responsabile.

Nel caso in cui l’utente fosse abilitato contemporaneamente a più ruoli gli sarà richiesto di scegliere quale desidera utilizzare per la sessione corrente.

5.1 DESCRIZIONE DELL’INTERFACCIA

Completata con successo la fase d’accesso al servizio, il sistema presenta il *menù principale* dell’applicazione.



L'applicazione appare divisa in due sezioni:

- Nella parte a sinistra del browser (riquadro rosso) è sempre visibile l'*elenco delle attività a disposizione*;
- Nella parte a destra (riquadro verde) viene presentata l'*attività selezionata dall'utente*.

Appena si apre l'applicazione, tale sezione risulta vuota, fino a quando l'utente non seleziona un'attività nella sezione di sinistra cliccando sul relativo link.


5.1.1 Elenco attività a disposizione (parte sinistra della maschera)

Il menù di sinistra presenta, in base al ruolo dell'utente, le funzioni disponibili.

Cliccando su una delle funzioni, la sezione di destra mostrerà l'attività selezionata.

La sezione "elenco attività" può essere completamente nascosta per visualizzare in modo più ampio le maschere di gestione, cliccando sulla parte più spessa della riga verticale che divide le due sezioni (vedi freccia rossa).

Analogamente sarà possibile tornare a visualizzare tale sezione.



Nella parte in basso a sinistra (vedi *cerchio rosso* nella figura soprastante) sono mostrati anche i pulsanti:

- Per l'uscita dall'applicazione;
- Per il cambio della tipologia d'utenza;
- Per il ritorno alla home page della applicazione.

Tali funzionalità sono sempre disponibili.

5.1.2 Attività selezionata (parte destra della maschera)

Ogni maschera di gestione è in grado di presentare tre diverse modalità a seconda di richieste esplicite degli utenti o quale risultato di altre azioni.

Le tre modalità sono rappresentate sul bordo superiore delle maschere da altrettante label "a schedario" cliccabili (cerchi verdi).

The screenshot displays the 'Gestione Rapporti' (Report Management) interface. At the top, three navigation tabs are visible: 'Filtri ricerca' (Search Filters), 'Risultati ricerca' (Search Results), and 'Scheda' (Card), each circled in green. The main area shows a search filter form with the following fields:

- Rapporto**
 - Data rapporto dal: [] di []
 - Stato rapporto: []
- Impianto**
 - Codice Catasto: []
 - Provincia: [] Comune: []
 - Azienda: FALCO S.N.C. DI FALCO-FALCO-RUDIAN MELLANO - CAMPOROSSO - Via Braze 299
 - Indirizzo: []

A sidebar on the left lists various menu items under the 'Energia' header, including 'Gestione impianti/gr. omogenei', 'Gestione gr. omogenei/macchine', 'Gestione rapporti', 'Pagamento/trasm. rapporto', 'Pagamento multiplo', 'Trasmissione multipla', 'Gestione operatori dell'azienda', 'Recupero impianti/gr. omogenei', 'Caricamento massivo rapporti', and 'Tabelle di servizio'.

Queste MODALITA' sono:

- “*Filtri ricerca*”: sono mostrati tutti i campi di ricerca messi a disposizione in quella maschera.

L'utente può digitare al loro interno dei parametri, oppure sceglierli quando possibile da un elenco di valori.

Nel caso in cui l'utente voglia effettuare una ricerca per parte di descrizione dovrà indicare la parte di descrizione preceduta e seguita dal simbolo percentuale (%). Nel caso in cui l'utente voglia scegliere da un elenco di valori dovrà digitare almeno tre caratteri, verrà quindi mostrata una tendina contenente tutti gli elementi della tabella riferita aventi descrizione che inizia con le lettere digitate. L'utente potrà selezionare l'elemento desiderato. E' previsto un pulsante per la pulizia dei campi di ricerca.

- “*Risultati ricerca*”: sono mostrati, in forma tabellare, i risultati dell'ultima ricerca effettuata dall'utente, con paginazione in caso di risultati numerosi. Ogni riga è cliccabile.
- “*Scheda*”: sono mostrati tutti i campi che gli utenti possono inserire o modificare.

Questa modalità serve sia per l'inserimento di nuovi record sia per la modifica di un opportuno sottoinsieme di campi di record già esistenti.

Il passaggio tra modalità diverse della medesima form può avvenire in due modi:

- a) in modo esplicito, previo click sulla label corrispondente alla modalità desiderata, e con gli esiti seguenti:

- modalità “*filtri ricerca*” attiva, click su label “*risultati ricerca*”: viene eseguita una ricerca corrispondente agli eventuali parametri digitati. I risultati vengono mostrati in forma tabellare;
- modalità “*filtri ricerca*” attiva, click su label “*scheda*”: la modalità si apre predisposta all’inserimento;
- modalità “*risultati ricerca*” attiva, click su label “*filtri ricerca*”: la modalità si apre mostrando gli eventuali parametri di ricerca precedentemente impostati;
- modalità “*risultati ricerca*” attiva, click su label “*scheda*”: la modalità si apre predisposta all’inserimento;
- modalità “*scheda*” attiva in modalità inserimento, click su label “*filtri ricerca*”: la modalità si apre mostrando i campi vuoti;
- modalità “*scheda*” attiva in modalità modifica, click su label “*filtri ricerca*”: la modalità si apre mostrando gli eventuali parametri di ricerca precedentemente impostati;
- modalità “*scheda*” attiva in modalità inserimento, click su label “*risultati ricerca*”: viene eseguita una ricerca senza parametri. I risultati vengono mostrati in forma tabellare;
- modalità “*scheda*” attiva in modalità inserimento, click su label “*risultati ricerca*”: viene mostrato il risultato dell’ultima ricerca eseguita. I risultati vengono mostrati in forma tabellare.

b) in modo implicito secondo la seguente logica:


- - modalità “*risultati ricerca*” attiva, click su una riga di risultato: si apre la modalità “*scheda*” col record corrispondente in linea, predisposto alla modifica.

5.2 DESCRIZIONE MODALITÀ “FILTRI RICERCA”

Le maschere spesso contengono alcuni campi corrispondenti a dati contenuti in altre tabelle (esempi tipici i campi “Provincia” e “Comune”): in questo caso sarà necessario utilizzare il menù a tendina per selezionare il parametro sul quale si vuole effettuare la ricerca oppure digitare i caratteri iniziali.

Nei campi di testo “semplici”, nel caso in cui l’utente voglia effettuare una ricerca per parte di Descrizione deve indicare la parte di descrizione preceduta e seguita dal simbolo “%”.

Per effettuare le ricerche sui campi di tipo “data” (“data Rapporto dal”, “data Rapporto al”) è possibile cliccare sul bottone *calendario*  (vedi riquadri verdi): si aprirà un calendario sul quale sarà possibile selezionare la data desiderata.



Per svuotare i campi di filtro, è necessario cliccare sul bottone “Pulisci Filtri” (vedi riquadro rosso nell’immagine).

5.3 DESCRIZIONE MODALITÀ “RISULTATI DI RICERCA”

Una volta impostati i parametri di ricerca nella maschera “filtri ricerca”, per visualizzare i risultati della ricerca è necessario cliccare sul bottone risultati ricerca”, posto in alto, al centro della maschera.

I risultati vengono mostrati in forma tabellare.

Ogni riga è cliccabile singolarmente per poter accedere al suo dettaglio in modalità scheda.

Impianto	Stato intervento	Data intervento	Indirizzo	Provincia	Comune
075492220000001	In compilazione	04/08/2015	VIA ANTONIO MEDICINA	GENOVA	SERRA RICCO
074922220000001	Trasmesso	01/06/2015	VIA PRIVATA ADELINA	GENOVA	BOGLIASCO
070669221000002	In compilazione	28/07/2015	VIA DAVIDE MENINI	GENOVA	GENOVA
070969221000006	In compilazione	28/07/2015	VIA BETTINO RICASOLI	GENOVA	GENOVA
070969221000008	In compilazione	28/07/2015	VIA LUCA TARIGO	GENOVA	GENOVA
070969221000005	In compilazione	23/07/2015	VIA FABIO GORELLI	GENOVA	GENOVA
070669221000003	Protocollato	31/07/2015	VIA DI RAVESCA	GENOVA	GENOVA
070080550000010	In compilazione	01/10/2015	VIA LUIGI NUVOLONI	IMPERIA	SAN REMO
070080550000010	In compilazione	01/09/2015	VIA LUIGI NUVOLONI	IMPERIA	SAN REMO
070080550000010	Consolidato	01/10/2015	VIA LUIGI NUVOLONI	IMPERIA	SAN REMO
070080550000010	In compilazione	03/09/2015	VIA LUIGI NUVOLONI	IMPERIA	SAN REMO
070080550000010	Trasmesso	01/10/2015	VIA LUIGI NUVOLONI	IMPERIA	SAN REMO
074388220000001	In compilazione	02/09/2015	PIAZZA GOLZI	GENOVA	ARENZANO
078490220000001	In compilazione	14/10/2015	VIA DI MEZZO	GENOVA	CANOLI
07M177220000010	In compilazione	01/09/2015	VIA ROMA	LA SPEZIA	ZIGNAGO
07M177220000010	Consolidato	01/09/2015	VIA ROMA	LA SPEZIA	ZIGNAGO
07M177220000010	Consolidato	01/09/2015	VIA ROMA	LA SPEZIA	ZIGNAGO
07M177220000010	Consolidato	01/09/2015	VIA ROMA	LA SPEZIA	ZIGNAGO

5.4 DESCRIZIONE MODALITÀ “SCHEDA”

Ogni maschera in modalità “scheda” avrà al suo interno, in alto, due diverse pulsantiere (toolbar).

#	Tipo	Fabricante	Modello	Matricola	Data installazione
1	Cogeneratore	allo	allo super	1	01/01/1970

I pulsanti della prima (vedi riquadro rosso in figura) sono deputati alla manipolazione del record in linea:

- “*Nuovo*”- predisporre all’inserimento di un nuovo record, presentando tutti i campi vuoti;
- “*Inserisci*”- effettua l’inserimento in base dati di un record contenente i dati digitati dall’utente;
- “*Associa*”- memorizza gli estremi del record in linea e li passa alla maschera chiamante (abilitato solo per form subordinate);
- “*Conferma*”- effettua la scrittura in base dati delle modifiche operate sul record in linea;
- “*Cancella*”- previa conferma, effettua la cancellazione del record in linea e di eventuali righe di dettaglio ad esso associate;
- “*Ricarica*”- effettua il refresh della pagina;
- “*Stampa*”- visualizza una maschera modale per il lancio di eventuali stampe associate alla maschera corrente. Dopo aver selezionato il pulsante Stampa, l’utente vede generarsi un report, dotato di pulsanti per navigare tra le pagine del report stesso, che può stampare o salvare in diversi formati (RPT di Crystal Reports, PDF, DOC, XLS o RTF). Nel caso si voglia effettuare la stampa, il sistema mostra una maschera per la selezione dell’intervallo di stampa, se scelto il radio button “Tutto” e selezionato il pulsante “OK”, il sistema mostra l’anteprima di quanto richiesto, in modalità “Acrobat Reader”; a questo punto selezionata l’icona “Stampa” il sistema genera la stampa di quanto richiesto.

I pulsanti della seconda (vedi riquadro verde in figura) sono deputati alla navigazione del recordset (primo, precedente, successivo, ultimo).

Inoltre al centro di questa toolbar viene indicato il numero di record che soddisfano i criteri della ricerca.

In fase di inserimento e modifica dei dati i campi sottolineati sono obbligatori.